

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie
Ufficio per le autonomie speciali e per l'esame di
legittimità costituzionale della legislazione delle
Regioni e delle Province Autonome
per interoperabilità

OGGETTO: Accesso agli atti della Commissione paritetica Stato-Regione di cui all'art.43 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del Dipartimento Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'ostensibilità degli atti della Commissione paritetica Stato - Regione di cui all'art. 43 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, con riferimento allo specifico caso di seguito narrato.

In data è giunta al Dipartimento la richiesta dell'Avv. che, in nome e per conto del suo assistito, - del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione - ha chiesto, ai fini della sua difesa in giudizio, di reperire tutta la documentazione utile alla causa e di avere copia delle determinazioni assunte dalla Commissione paritetica Stato-Regione di cui all'art. 43 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana in relazione al D.lgs. 373/2003, concernente l'esercizio nella suddetta Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato. A tale riguardo l'amministrazione ha rilevato che la richiesta di accesso riguarda *atti propedeutici all'adozione di atti normativi* per i quali, come noto, il diritto di accesso è escluso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 24, comma 1, lettera c) della legge n. 241 del 1990 e dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del D.P.C.M. 27 giugno 2011, n. 143, Regolamento recante «L'individuazione dei casi di esclusione dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 24. D'altro canto, osserva l'amministrazione, la richiesta di accesso proviene da un avvocato in nome e per conto di un suo assistito, appellante nel ricorso n. / pendente presso il Consiglio di Stato e per il quale è stata fissata l'udienza di merito per giorno e che quindi l'accesso viene richiesto con una acclarata finalità difensiva in giudizio.

L'amministrazione chiede dunque alla Commissione se nel caso di specie trovi applicazione l'articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 ai sensi del quale “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” e, pertanto, l'accesso debba essere concesso ovvero sia legittimo il diniego all'accesso ai predetti documenti detenuti da questo Dipartimento.

L'amministrazione precisa inoltre che agli atti d'ufficio, considerato anche l'ampio lasso di tempo trascorso e tenuto conto che le funzioni di segreteria sono svolte da un segretario nominato dalla Regione Siciliana, risultano soltanto alcuni verbali delle riunioni della Commissione paritetica di cui all'articolo 43 dello Statuto della Regione Siciliana tenutesi nel periodo compreso tra e

Sulla richiesta di parere così ricevuta la Commissione osserva quanto segue.

Nel caso in esame ci si trova sicuramente nell'ambito di applicazione dell'art. 24 comma 7 della Legge 241/'90 trattandosi di una chiara ipotesi di *accesso difensivo*. Come noto la norma "di chiusura" dell'art. 24 comma 7 riconosce (...) un'ulteriore facoltà di accesso, la quale dimostra una potenziale prevalenza sulle fattispecie ordinariamente preclusive della pretesa ostensiva, elencate nelle ipotesi di esclusione di cui ai punti precedenti della stessa norma. Tanto si desume dallo stesso tenore letterale del citato articolo 24, comma 7, secondo cui "deve *comunque* essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici" (Parere Consiglio di Stato – Sezione I -Adunanza di Sezione del 10 marzo 2021).

Le richiamate norme di esclusione non afferiscono poi a documenti "secretati" o "classificati" per i quali si porrebbe un diverso e più delicato problema di superamento del limite posto.

La ratio delle esclusioni dell'art. 24, comma 1, lett. c) - a tenore del quale «Il diritto di accesso è escluso [...] nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione» - è in sostanza quella di evitare possibili condizionamenti all'attività degli organi collegiali anticipando la conoscenza dei relativi processi decisionali. Tale esigenza può dirsi recessiva rispetto al reclamato diritto alla difesa.

A tale riguardo si osserva poi che la necessità difensiva indicata, lungi dall'essere genericamente dedotta, fa espresso riferimento ad una causa pendente in grado di appello innanzi al Consiglio di Stato, con fissazione a breve scadenza della prossima udienza.

In conclusione, ad avviso della Commissione, ben potrà essere consentito l'accesso alla documentazione richiesta, ovviamente nei limiti di quella parte della stessa che si trova nella effettiva detenzione agli atti della amministrazione.

In tal senso è il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale Per Il Personale Militare/
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

Il sig., dei Carabinieri in congedo, in data aveva presentato al Ministero della Difesa una richiesta di riesame ed annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto della *istanza di richiamo in servizio* dal medesimo avanzata.

Ricevuto riscontro alla propria richiesta ma ritenendolo non soddisfacente il sig., in data, presentava un'istanza d'accesso alla medesima amministrazione chiedendo di *“fornire le motivazioni per le quali il Comando ha cambiato i requisiti per il richiamo in servizio, rispetto a quelli preesistenti che oramai erano consolidati da anni. Vorrà chiarire il perché ciò sia avvenuto proprio il giorno prima della data di scadenza per il richiamo del e non già mesi prima”*. Chiedeva inoltre, *“al fine di curare e difendere i propri interessi giuridici, di avere accesso agli atti amministrativi degli altri nominativi di militari dell'Arma (qualora esistenti) che siano stati non richiamati in servizio 2021 per il solo fatto di risultare imputati benché con sentenza di assoluzione con formula piena da parte del GUP e, quindi, non rinviati a giudizio”*. (...)

L'amministrazione adita, non essendo in possesso dei dati e delle informazioni richieste, trasmetteva l'istanza per competenza al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che, con provvedimento del, rigettava l'istanza eccependo che le richieste di cui al primo punto dell'istanza non rientrano nell'ambito normativo dell'articolo 25 comma 1 della Legge 241/'90, perché non hanno ad oggetto documenti amministrativi ma richiedono l'elaborazione, l'integrazione documentale o chiarimenti sull'operato dell'amministrazione; quanto alla seconda parte dell'istanza l'amministrazione dichiarava di non detenere alcuna documentazione relativa ad altri nominativi di militari nella situazione indicata dal richiedente.

Avverso tale provvedimento il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva in primo luogo che la richiesta di cui alla prima parte dell'istanza non ha ad oggetto documenti amministrativi ma consiste, piuttosto, in una richiesta di spiegazioni e chiarimenti

alla amministrazione adita la quale, ex art. 2 comma 2 del DPR 184/2006, non è tenuta a *formare un documento*, elaborando dati in proprio possesso, al fine di soddisfare le richieste di accesso ricevute.

Quanto all' ulteriore richiesta di documentazione relativa ad altri militari versanti nella situazione precisamente indicata dall'istanti, la Commissione preso atto della dichiarazione dell'amministrazione di non detenere la documentazione richiesta non può che rigettare il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara parzialmente inammissibile rigettandolo per il resto, nei confronti di entrambe le amministrazioni resistenti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: società cooperativa

FATTO

Il sig., nella dichiarata qualità di socio e assegnatario di alloggio della società cooperativa edilizia “.....”, in dataha presentato un’istanza alla medesima cooperativa chiedendo di accedere a diversa documentazione, ed in particolare:

- 1) convenzione edilizia con cui il Comune di ha concesso i suoli edificatori relativi al complesso edilizio di via numero
- 2) atto d'obbligo sottoscritto in occasione della concessione del finanziamento pubblico connesso alla realizzazione del complesso edilizio di via numero
- 3) libro dei soci
- 4) libro dei verbali dell'assemblea dei soci
- 5) bilanci degli ultimi 10 anni
- 6) verbali di ispezione ministeriale degli ultimi 10 anni
- 7) estratti conto deposito titoli intestati alla cooperativa
- 8) registro degli acquisti degli ultimi 10 anni e fatture adesso connesse
- 9) mutuo fondiario (contratto, frazionamento, stato del pagamento delle rate).

Motivava l’istanza con riferimento alle prerogative dei soci ed alla finalità di intraprendere un’azione nei confronti degli amministratori. Il ricorrente specifica altresì di aver appreso che la società avrebbe smesso di pagare le rate del mutuo fondiario, regolarmente versate dai soci.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Nel ricorso il signor evidenzia che la società cooperativa odierna resistente è inquadrabile nel ruolo di “incaricato di pubblico servizio” in quanto soggetto attuatore del “Piano di Zona numero-.....” avendo usufruito altresì di un finanziamento pubblico rientrante nel programma di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del numero denominato “.....”.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che al ricorso non appare allegato alcun documento che comprovi la qualità del ricorrente di socio della cooperativa “.....” ed invita, pertanto, il sig. ad inviare tale documentazione. Nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il ricorrente ad adempiere all'incumbente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale presso l'.....

FATTO

Il sig., in data, chiedeva la restituzione di cuccioli di, con relativo microchip, affidati in custodia giudiziale al Dipartimento di Prevenzione Sanità Animale presso l'..... di, dopo la disposizione del Pubblico Ministero (Tribunale di) di dissequestro e restituzione agli aventi diritto.

Insorgeva una articolata diatriba relativa alla effettiva proprietà dei predetti cuccioli ed alla veridicità/validità dei certificati relativi agli stessi, presentati dal sig. a riprova della propria titolarità. Conseguentemente il sig., per il tramite dell'avvocato di, presentava un'istanza d'accesso all'..... di chiedendo:

- copia di tutti i referti dei prelievi ematici effettuati dall' Azienda Sanitaria sui cuccioli;
- copia della documentazione contenente l'esito del test genetico effettuato dall'Azienda Sanitaria sui cuccioli;
- copia del certificato anagrafico al fine di poter dimostrare il passaggio di proprietà del cane dal signor al signor

Evidenziava una finalità difensiva della documentazione richiesta.

L'amministrazione adita riscontava l'istanza con provvedimento del senza fornire però alcuna specifica risposta in merito alla richiesta d'accesso né inviando alcuna documentazione.

Conseguentemente il signor, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto poiché il richiedente ha dato evidenza, attraverso la documentazione prodotta, di vantare un interesse qualificato ad accedere ai documenti richiesti nonché in ragione della dedotta necessità difensiva, ex art. 24 comma 7 della Legge 241/'90 degli stessi.

La sussistenza di una controversia circa la veridicità dei certificati e l'effettiva proprietà dei cuccioli non vale a giustificare un diniego di accesso, anzi avvalorata la fondatezza del relativo diritto,

evidenziando la necessità dei documenti richiesti proprio al fine di dirimere la questione. Del resto, si precisa, il diritto di accesso si configura quale *acausale* cioè prescinde dalla concreta spettanza del bene della vita che il richiedente mira ad acquisire o intende tutelare: tale indagine non compete alla amministrazione la quale dovrà pertanto consentire accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Artistico Statale

Il ricorso deve dichiararsi improcedibile per cessazione della materia del contendere a fronte della dichiarazione dell'accidente di aver ottenuto il soddisfacimento del proprio interesse all'accesso.

Ricorrente: Istituto Scolastico

contro

Amministrazione: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale

FATTO

Il sig. è legale rappresentante p.t. della società Istituto Scolastico S.r.l. di Essendo stata segnalata una irregolarità nel della predetta società per l'importo di €, con comunicazione del indirizzata all'Istituto, il responsabile del procedimento della stazione appaltante MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il – aveva dichiarato di voler attivare nei confronti dell'Inps l'intervento sostitutivo previsto dalla legge (art. 4 comma 2 del DPR n. 207/2010), impegnandosi al pagamento (entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di conferma del debito comunicato nel Durc) e ad inviare alla sede copia della ricevuta di versamento.”

Conseguentemente il sig., in data, ha presentato all'INPS un'istanza d'accesso ai documenti posti a corredo del fascicolo amministrativo relativo all'affare.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il sig., nella propria qualità, per il tramite dell'avv., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando la richiedente un interesse qualificato ad accedere alla documentazione *de qua*, quale parte coinvolta nella vicenda sottesa alla richiesta avanzata: i documenti richiesti ineriscono direttamente alla posizione giuridica dell'istituto scolastico ed appaiono altresì strumentali alla relativa tutela. L'amministrazione dovrà pertanto consentire l'accesso richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Professionale di Stato

FATTO

Il, nella persona del Responsabile Provinciale -..... prof., ha presentato un'istanza d'accesso all'..... di datata In particolare, con riferimento alle prerogative sindacali, chiedeva "copia dei quadri orari organico di diritto - (corso diurno) con il totale delle ore inserite al sistema e richieste all'ATP di, per ogni singola disciplina".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il, per il tramite del prof., adiva nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dichiara l'avvenuto soddisfacimento della richiesta ostensiva avanzata.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver inviato la documentazione richiesta, ritiene cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente: Condomini

contro

Amministrazione resistente: Regione – Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio – Sezione Difesa del suolo e rischio sismico

FATTO

L'avvocato rappresenta il Condominio di, a nella partecipazione al Bando per l'assegnazione di Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico – ai sensi dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. / e della Deliberazione di Giunta regionale n. / Il Condominio, dapprima idoneo non ammesso, successivamente ammesso per scorrimento della graduatoria, veniva infine escluso per carenze del progetto e dichiarate incompletezze e difformità. Ritenendo illegittima la disposta esclusione del Condominio, l'avv. presentava alla Regione una istanza d'accesso avente ad oggetto tutti gli elaborati progettuali dei soggetti beneficiari della concessione definitiva dei contributi del bando DGR, per verificare – a fini di difesa - una eventuale disparità di trattamento nei chiarimenti richiesti, nelle verifiche effettuate e/o nella valutazione, negli elaborati progettuali presentati, delle caratteristiche richieste.

L'amministrazione, con provvedimento del, rigettava l'istanza eccependone la finalità esplorativa e la genericità della stessa, avente ad oggetto un'impegnativa ricognizione di tutti i progetti di interventi di riduzione del rischio sismico per i quali c'è stata concessione definitiva dei contributi, senza alcuna specificazione o delimitazione. Eccepiva inoltre una carenza del nesso di strumentalità tra la situazione giuridica vantata e la documentazione richiesta. Evidenziava poi che i progetti *de quibus* sono tutti differenti fra loro per tipologia di intervento (rafforzamento locale, miglioramento sismico, demolizione, ricostruzione), per caratteristiche strutturali degli edifici, per morfologia oltre che per le specifiche soluzioni ingegneristiche adottate per l'eliminazione delle vulnerabilità. Evidenziava infine che avendo individuato l'esistenza di soggetti controinteressati aveva proceduto alla relativa notifica ai sensi dell'articolo 3 del DPR 184 2006 ed erano pervenute molte opposizioni motivate dei beneficiari dei contributi che hanno espresso la loro contrarietà all' accesso rivendicando il proprio diritto alla riservatezza.

Avverso tale provvedimento l'istante ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta articolata memoria della amministrazione resistente la quale fornisce chiarimenti sulla vicenda in oggetto ribadendo, in sostanza, le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva quanto segue. Il richiedente, in quanto partecipante ammesso ad un bando pubblico, vanta un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/90 – ad accedere agli atti della relativa procedura, sia a quelli inerenti alla propria posizione, sia a quella degli altri partecipanti. Né in un bando pubblico – che dovrebbe essere caratterizzato dalla massima trasparenza - possono essere avanzate ragioni di riservatezza ostative all'accesso richiesto (salva l'eventuale sussistenza di segreti industriali da tutelare, tramite oscuramenti od omissis). Quanto, però, alla mole della documentazione richiesta la Commissione in linea con il proprio costante orientamento in materia precisa che l'accesso può essere limitato ai documenti relativi ad un congruo numero di partecipanti al bando - o indicati espressamente dal richiedente ovvero collocati in graduatoria in una posizione significativa rispetto a quella dell'accedente. A tale riguardo la Commissione, preso anche atto della eccezione della amministrazione resistente relativa alla difficoltà di comparazione tra progetti così eterogenei, suggerisce di procedere ad una individuazione di quei progetti *affini* a quello del richiedente – per caratteristiche strutturali degli edifici, per tipologia di intervento o per soluzione ingegneristica prospettata – e di limitare l'accesso a questi progetti, rispetto ai quali si rende possibile una significativa comparazione di situazioni, ai fini di verificare una eventuale difformità di trattamento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie con le precisazioni offerte e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza all'..... chiedendo di accedere alla propria "prova di completamento della formazione online, pilota categorie-.....".

Deducendo la parzialità dell'accesso consentito con il provvedimento di riscontro del, il signor ha adito la Commissione con ricorso del

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il sig., vice ispettore del corpo di polizia penitenziaria, in data, ha presentato un'istanza alla Direzione della Casa di Reclusione di chiedendo di accedere a documentazione relativa ad un episodio occorso e sfociato nella redazione di un rapporto disciplinare del medesimo nei confronti dell'assistente, ed in particolare:

- decisione dell'Autorità Dirigente in merito al rapporto elevato;
- relazione di servizio redatta dall'assistente di polizia penitenziaria nei confronti dello scrivente in merito ai fatti accaduti in data

Non avendo ricevuto alcun riscontro all'istanza così presentata il sig., in data, inviava all'amministrazione formale intimazione all'evasione della pratica di accesso.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto anche su tale intimazione il signor ha adito la Commissione con ricorso del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso deve considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data della formazione del silenzio rigetto sull'originaria istanza di accesso presentata, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. A tal riguardo si precisa che il sollecito, l'intimazione o la reiterazione di una istanza d'accesso non valgono a rimettere in termini il richiedente che avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il silenzio formatosi sulla richiesta originariamente presentata.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza Sociale INPS – sede di

FATTO

Il signor ha presentato un'istanza alla sede di dell'INPS chiedendo documentazione dalla quale si evincesse se la signora, ex coniuge, riceve prestazioni pensionistiche o altre forme di indennità e/o sussidi da parte dell'INPS, nonché il relativo ammontare annuo. Motivava l'istanza evidenziando una finalità difensiva della documentazione *de qua* in relazione alla richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, già previste dal Tribunale di

L'amministrazione adita, con provvedimento del, rigettava l'istanza eccependo che l'art. 16 lett. d) del Regolamento Inps 366/2011 esclude dall'accesso i documenti attinenti alla instaurazione ed allo svolgimento del rapporto contributivo e di quello assicurativo individuale nonché in virtù della previsione dell'art. 16 comma 1 lett. b) dello stesso Regolamento che esclude dall'accesso le deliberazioni e gli atti riguardanti la sfera di riservatezza (...).

Avverso tale provvedimento di rigetto il sig., per il tramite dell'avv., ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione osserva che al ricorso non appaiono allegate le ricevute di invio dello stesso alla controinteressata, signora - ben nota e già individuata in sede di presentazione della richiesta d'accesso, alla quale i documenti richiesti in ostensione si riferiscono - come prescritto a pena di inammissibilità dagli artt. 12 comma 4 lett. b) e 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Il ricorso presentato deve pertanto considerarsi inammissibile.

A vantaggio del ricorrente si ricorda che, ex art. 12 comma 8 del DPR 184/2006, la decisione di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento della amministrazione acceduta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dipartimento Attività Produttive della Regione

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza rivolta al Dipartimento attività Produttive della Regione chiedendo di accedere a diversa documentazione relativa alla propria domanda di accesso (ID) al contributo “.....”. Motivava l'istanza con riferimento alla circostanza che la propria domanda è oggetto di procedimento di revoca deducendo, pertanto, una finalità difensiva della documentazione richiesta.

Ricevendo un riscontro non soddisfacente delle proprie esigenze conoscitive il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si forniscono articolati chiarimenti sulla procedura in oggetto, con la specificazione che è stato formalizzato un provvedimento di annullamento dell'avvio di procedimento di revoca, inviato al sig. tramite PEC, con conseguente ammissione dello stesso al Bonus. Quanto alla specifica richiesta dei documenti l'amministrazione precisa che si tratta di documentazione già in possesso del richiedente e in ordine alla quale ritiene essere cessato l'interesse, a fronte dell'annullamento del procedimento di revoca del bonus. Dichiara tuttavia la disponibilità alla eventuale ostensione.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che il richiedente vanta un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione richiesta e non appare rilevante che tali documenti siano stati già in possesso del medesimo, potendo egli comunque necessitarne. La Commissione condivide invece l'osservazione della amministrazione resistente secondo la quale potrebbe essere venuto meno l'interesse all'accesso, a fronte dell'avvenuto annullamento della revoca, ma tale circostanza non è, allo stato, nota.

La Commissione ritiene pertanto di accogliere prudenzialmente il ricorso previamente invitando il ricorrente a voler comunicare all'amministrazione l'eventuale perdurante interesse all'accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie prudenzialmente ed in via subordinata all'avvenuta manifestazione, da parte del ricorrente, dell'eventuale perdurante interesse all'accesso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio di

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza rivolta alla Camera di Commercio di avente ad oggetto la seguente documentazione relativa alla omonima ditta:

1. il "....." depositato il con protocollo n.;
2. ogni "e-mail" e "PEC" complete di "numero e data del protocollo" inerente la ditta individuale con numero inviate dal Dipartimento attività produttive della Regioneal Registro delle Imprese "dal alla data odierna";
3. ogni "e-mail" e "PEC" complete di "numero e data del protocollo" inerente la ditta individuale con numero inviate al Registro delle Imprese al Dipartimento attività produttive della Regione "dal alla data odierna";
4. ogni altro "documento amministrativo" completo di "numero e data del protocollo" inerente la ditta individuale con numero detenuto dal Registro delle Imprese ed inviato dal Dipartimento attività produttive della Regione "dal alla data odierna".

Motivava l'istanza in relazione alla circostanza che il Dipartimento attività produttive della Regione aveva comunicato il procedimento di revoca dell'agevolazione concessa col DDG n. del alla ditta - perché "dalla verifica effettuata sul Registro Imprese, l'impresa iscritta al numero REA risulta essere impresa agricola, iscritta alla sezione speciale del Registro Imprese, mentre non risulta iscritta come B&B". Evidenziava pertanto una necessità difensiva della documentazione richiesta.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza così presentata il sig. ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse qualificato all'accesso richiesto, avente ad oggetto documentazione direttamente riferentesi alla posizione dello stesso, configurandosi altresì un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, in relazione al procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese della propria ditta. L'amministrazione dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

La sig.ra, funzionaria presso l'....., in data, ha presentato alla stessa Autorità un'istanza di accesso agli atti avente ad oggetto diversa documentazione articolata in punti.

Evidenziava una finalità difensiva dei documenti richiesti in relazione alla causa pendente innanzi al Tar, RG/....., tra le medesime parti. L'Autorità consentiva un accesso parziale escludendo i documenti di cui al punto 6) della richiesta -, inclusivo dei funzionari nominati sia sia – sull'assunto che tale documento nella pratica operativa del, ha natura di documento di lavoro, ad uso interno e conseguentemente, esso non è indicato tra i documenti comunque resi accessibili al pubblico.

Avverso tale accesso parziale la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

Successivamente è pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale si dà atto dell'avvenuto invio alla richiedente del documento di cui al punto 6) dell'istanza, oggetto del presente ricorso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della dichiarazione della amministrazione resistente di aver trasmesso alla richiedente il documento oggetto di interesse, non può che ritenere cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Autorità Garante per la protezione dei dati personali

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Autorità Garante un'istanza datata chiedendo di accedere a "copia degli allegati alla richiesta di parere del all'Avvocatura".

Nella motivazione dell'istanza si legge "Ritenuto che debbo denunciare anche gli di e e quest'ultimi pure per altre fattispecie di reato".

L'Autorità rigettava l'istanza con provvedimento del avente il seguente tenore "La richiesta di accesso in esame ha ad oggetto la corrispondenza intercorsa tra il Garante e l'Avvocatura di Stato. Tale richiesta è già stata presentata all'Autorità con nota del e con nota del, rigettate rispettivamente con nota prot. del e con nota del che ad ogni buon conto si allegano".

Avverso tale provvedimento il sig. adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

La Commissione osserva che, così come evidenziato dalla Autorità, la questione *de qua* è già stata oggetto di valutazione da parte della Commissione ed il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile per il principio del *ne bis in idem*.

La Commissione ritiene inoltre necessario rilevare che le istanze presentate ed i ricorsi connessi – negli ultimi anni - appaiono attenerse sempre alla medesima vicenda con una reiterazione costante di richieste analoghe (se non identiche) rispetto alle quali sia l'Autorità sia la Commissione hanno già fornito risposta. Appare pertanto auspicabile, come già più volte ribadito a partire dall'anno, che il sig. concordi con l'Autorità un incontro al fine di accedere personalmente alla documentazione disponibile presso la stessa e relativa alla posizione personale del richiedente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza di accesso alla Direzione Provinciale di della Agenzia delle Entrate chiedendo informazioni e documentazione relativa ad immobili di proprietà della defunta nonna, evidenziando la propria qualità di avente diritto alla quota paterna di eredità, in forza di testamento olografo. Chiedeva in particolare *“di conoscere i dati relativi ai contratti registrati di locazione relativi alle suddette unità immobiliari (dati conduttori e canoni locazione) ed ottenere estrazione di copia di detti contratti registrati presso l'intestata Agenzia avente ad oggetto gli immobili sopra indicati?”*. La richiesta era motivata dalla necessità di tutelare i propri diritti nei riguardi della signora, che aveva ed ha l'esclusiva disponibilità di tutto il patrimonio ereditario, con estromissione degli altri eredi, evidenziando che la stessa rifiuta di fornire le notizie circa i dati dei contratti di locazione in essere e relativi agli immobili dell'asse ereditario. Si precisa che alla controversia è sotteso un contrasto tra due diversi testamenti contenenti disposizioni confliggenti.

L'amministrazione provvedeva a notificare l'istanza di accesso alla controinteressata, ritenendo sussistere in capo al richiedente un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. La signora esprimeva la propria opposizione all'accesso precisando che risulta pendente un giudizio innanzi al Tribunale di, volto ad accertare la nullità per incapacità di intendere e di volere della signora al momento della redazione del testamento olografo (in cui la signora veniva indicata quale unica erede).

L'amministrazione adita con provvedimento del dichiarava allora che *“essendo ancora pendente il giudizio (Tribunale di, R.G. /.....) volto ad accertare la nullità del testamento olografo, in cui veniva indicata come unica erede la signora, redatto dalla defunta in data per incapacità di intendere e di volere della stessa, soltanto a seguito autorizzazione del tribunale, potrà essere accolta la richiesta presentata”*.

Avverso tale provvedimento il signor - per il tramite dell'avv. di - ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Per veniva memoria della amministrazione resistente la quale in sostanza ribadiva quanto già dedotto nel gravato provvedimento del

Per veniva altresì opposizione della controinteressata signora che eccepisce nel merito la fondatezza del diritto ad accedere del signor, in relazione alla falsità ed inammissibilità del testamento prodotto dallo stesso a fondamento dei propri diritti ereditari.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva che, quanto alla legittimazione all'accesso, il richiedente appare portatore di un interesse differenziato ad accedere alla documentazione richiesta sulla base dei documenti offerti nonché al grado parentela. Appare irrilevante la pendenza di un giudizio volto all'accertamento della eventuale nullità dell'*altro* testamento esistente che designa quale erede universale la controinteressata. Il diritto di accesso si configura infatti quale "acausale" prescindendo dalla concreta spettanza del bene della vita che il richiedente mira a tutelare o ad acquisire, non potendo la valutazione della amministrazione estendersi a tale profilo. La Commissione, da un punto di vista formale, osserva che una parte della richiesta pare avere ad oggetto una richiesta di informazioni, inammissibile ex lege 241/'90, che risulta però assorbita dalla successiva richiesta documentale.

Tutto ciò premesso la Commissione rileva però che la signora non è l'unica controinteressata coinvolta nel procedimento di accesso, tali essendo anche tutte le controparti dei predetti contratti richiesti in ostensione. Pertanto, poiché dall'istanza di accesso il richiedente appare interessato a conoscere anche i dati dei terzi coinvolti, l'amministrazione dovrà attivare la procedura di notifica dell'istanza – e del ricorso – ai terzi medesimi (art. 3 del DPR 184/2006).

Qualora invece il richiedente precisi la propria domanda nel senso di manifestare interesse alla documentazione priva dei dati personali delle controparti coinvolte, l'amministrazione potrà procedere alla ostensione della documentazione richiesta con oscuramento dei relativi dati.

La Commissione ritiene pertanto di sospendere la decisione invitando il ricorrente a precisare se sia interessato ad una eventuale ostensione con oscuramento o se richieda invece la espressa indicazione dei dati e delle informazioni dei terzi: in tale ultimo caso la amministrazione dovrà procedere alle relative notifiche, come sopra precisato. Nelle more dei predetti incumbenti istruttori i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Avvocati di - Consiglio Distrettuale di Disciplina

FATTO

Il sig., in data, ha presentato un'istanza al Consiglio Distrettuale di Disciplina dell'Ordine degli Avvocati di chiedendo di accedere a documentazione connessa ad un procedimento disciplinare attivato a seguito della propria presentazione di esposti e relative integrazioni.

Chiedeva in particolare di accedere alle “deduzioni difensive degli Avvocati e presentate al Consiglio di Disciplina”. Motivava l'istanza con la necessità difensiva della documentazione richiesta.

L'amministrazione riscontrava l'istanza con provvedimento datato avente il seguente tenore letterale “*Relativamente alla Sua richiesta di accesso agli atti del, si comunica che ai sensi di regolamento la stessa verrà inviata entro 30 giorni alle parti interessate che dovranno esprimere il loro consenso all'accesso immediato e/o potrà proporre opposizione nel successivo termine di giorni 30*”.

Non avendo ricevuto alcuna ulteriore comunicazione sull'istanza presentata il signor ha adito la Commissione con ricorso del

DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso dovrebbe considerarsi tardivo essendo stato proposto oltre il termine di trenta giorni dalla data del provvedimento impugnato, datato, come prescritto dall'art. 25 comma 4 della Legge 241/'90. Tuttavia si osserva che il provvedimento della amministrazione resistente, per come formulato, può aver tratto in errore il richiedente il quale ha “atteso” la decorrenza dei termini indicati dalla amministrazione nello stesso. A tale riguardo si rileva che il provvedimento della amministrazione si pone in contrasto con la previsione dell'art. 3 del DPR 184/2006 secondo la quale i controinteressati, ai quali è stata data comunicazione dell'avvenuta ricezione dell'istanza d'accesso, possono proporre eventuale motivata opposizione nel termine di 10 giorni dalla ricezione della stessa, non già trenta come indicato dalla amministrazione. Allo stesso modo non appare conforme a correttezza che la amministrazione riscontri l'istanza nei trenta giorni dall'avvenuta presentazione dichiarando che *nei successivi trenta giorni* attiverà la procedura di notifica ai controinteressati - ai quali concede ulteriori trenta giorni per le opposizioni – così dilatando arbitrariamente i termini per l'evasione della pratica di accesso. Tutto ciò puntualizzato la Commissione osserva che al ricorso non risultano allegate le ricevute di invio dello stesso ai controinteressati avvocati e, cui i documenti richiesti in ostensione direttamente si riferiscono,

noti e già individuati al momento della presentazione dell'istanza d'accesso, come prescritto dall'art. 12 comma 4 lett. b) del DPR 184/2006. Il ricorso deve pertanto considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 comma 7 lett c) del DPR 184/2006.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Commissariato Generale per l'Italia

FATTO

Il signor, in data, ha presentato all'Ufficio Commissariato una richiesta formale di accesso alla seguente documentazione relativa ad una procedura concorsuale alla quale il medesimo aveva partecipato, ed in particolare:

“copia digitale delle domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali e le schede di valutazione della commissione in merito ai profili selezionati per il colloquio orale afferenti alla procedura, per il conferimento dell'incarico di “..... rapporti con le Regioni”, di cui all' AVVISO del di selezione comparativa per il conferimento di quattro incarichi ad esperti a norma dell'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ess.mm.ii.”

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto vantando il richiedente un interesse endoprocedimentale, ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90, ad accedere alla documentazione richiesta: il partecipante ad una procedura selettiva ha diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla stessa, non solo ai propri ma anche a quelli relativi agli altri partecipanti nonché a quelli formati dalle Commissioni giudicatrici. L'amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Militare della - SM -Ufficio Documentale/Sezione Richiami

FATTO

Il signor, in data, ha presentato al Comando Militare della - SM - Ufficio Documentale/Sezione Richiami richiesta formale di estrazione di copia della seguente documentazione:

- disposizioni autorizzative la campagna di richiamo in servizio per l'anno
- ogni evidenza documentale relativa alla richiesta di trasmissione del dematerializzato fascicolo personale dello scrivente;
- provvedimenti di assunzione in forza, a seguito di richiamo in servizio per l'anno in corso, relativi ai militari impiegati presso il Comando Militare della
- disposizioni sospensive la campagna di richiamo in servizio per l'anno

L'istanza appare motivata dalla finalità di verificare il corretto iter della campagna di richiamo in servizio per l'anno per la quale il signor aveva presentato manifestazione di disponibilità, dietro invito in tal senso da parte della amministrazione, avendo poi appreso con comunicazione meramente verbale che "in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID-19, era stata disposta una non meglio precisata sospensione della campagna di richiamo".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata il signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso ed ex art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente alla presentazione del ricorso l'amministrazione odierna resistente riscontrava l'istanza d'accesso del con provvedimento inoltrato alla Commissione dal sig. In tale provvedimento l'amministrazione precisa che "*da un punto di vista sostanziale, la S.V. non è stata mai oggetto di richiamo (...)*" e *da un punto formale che "la procedura non configura un procedimento amministrativo, con tutti i passaggi previsti (fasi, responsabile del procedimento, provvedimento espresso, rimedi esperibili in caso di inerzia della P.A., ecc.) e non viene formata una graduatoria. Non esistono, quindi, atti di cui prendere visione che riguardino la sua persona"*. Si evidenzia, inoltre, che l'istanza si manifesta carente di motivazione in quanto non indica l'interesse sotteso all'acquisizione degli eventuali atti in possesso di questo Comando, interesse che deve riassumere le condizioni e i contenuti previsti dalla normativa di settore, ex art. 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva in primo luogo che non appare condivisibile l'osservazione della amministrazione secondo la quale l'istanza sarebbe carente di motivazione ed interesse, posto che la avvenuta presentazione di manifestazione di disponibilità, peraltro su sollecitazione della amministrazione stessa, è sufficiente a radicare in capo al richiedente un interesse definibile *endoprocedimentale* all'accesso. Il fatto che non sussista una graduatoria, in termini di comparazione con altri soggetti, non implica l'inesistenza di un procedimento *lato sensu* inteso: il richiedente avendo presentato una domanda, legittimamente intende conoscere gli esiti della cd. campagna di richiamo in oggetto, al fine di comprendere le ragioni della propria mancata chiamata.

Ciò premesso la Commissione di fronte alla dichiarazione di inesistenza di atti che riguardino la persona del sig. non può che rigettare il ricorso con riferimento a tale parte della documentazione, ritenendo però di accogliere parzialmente il ricorso con riferimento alla documentazione relativa alla campagna di richiamo – o alla sua sospensione - eventualmente esistente agli atti della amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo rigetta parzialmente e per il resto lo accoglie con le precisazioni di cui alla parte motiva e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:società cooperativa

FATTO

Il sig., nella dichiarata qualità di socio e assegnatario di alloggio della società cooperativa edilizia “.....”, in data ha presentato un’istanza alla medesima cooperativa chiedendo di accedere a diversa documentazione, ed in particolare:

- 1) convenzione edilizia con cui il Comune di ha concesso i suoli edificatori relativi al complesso edilizio di via numero
- 2) atto d'obbligo sottoscritto in occasione della concessione del finanziamento pubblico connesso alla realizzazione del complesso edilizio di via numero
- 3) libro dei soci
- 4) libro dei verbali dell'assemblea dei soci
- 5) bilanci degli ultimi 10 anni
- 6) verbali di ispezione ministeriale degli ultimi 10 anni
- 7) estratti conto deposito titoli intestati alla cooperativa
- 8) registro degli acquisti degli ultimi 10 anni e fatture adesso connesse
- 9) mutuo fondiario (contratto, frazionamento, stato del pagamento delle rate).

Motivava l’istanza con riferimento alle prerogative dei soci ed alla finalità di intraprendere una azione nei confronti degli amministratori. Il ricorrente specifica altresì di aver appreso che la società avrebbe smesso di pagare le rate del mutuo fondiario, regolarmente versate dai soci.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza presentata il signor adiva, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Nel ricorso il signor evidenzia che la società cooperativa odierna resistente è inquadrabile nel ruolo di “incaricato di pubblico servizio” in quanto soggetto attuatore del “Piano di Zona numero-.....” avendo usufruito altresì di un finanziamento pubblico rientrante nel programma di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del numero denominato “..... abitazioni in affitto”.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente osserva che al ricorso non appare allegato alcun documento che comprovi la qualità del ricorrente di socio della cooperativa “.....” ed invita, pertanto, il sig. a voler inviare tale documentazione. Nelle more del predetto incombente istruttorio i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando il ricorrente ad adempiere all'incombente istruttorio di cui in motivazione nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

I signori e sono genitori di un minore affetto da gravissima forma di disabilità che necessita di intenso supporto scolastico e terapie riabilitative. I medesimi, per il tramite della Associazione “.....”, hanno presentato in data un’istanza di accesso al Comune di avente il seguente oggetto: documenti comunque denominati (relazioni, pareri, ecc.) formati e/o detenuti dall’Area servizi sociali con particolare riferimento a quelli contenuto nella c.d. cartella sociale e relativi all’eventuale presa in carico del minore (...) e della relativa famiglia.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull’istanza così presentata i signori e, per il tramite della Associazione “.....” adivano, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso – pur presentato contro un ente locale - per colmare il vuoto di tutela che si avrebbe considerata l’assenza nell’ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico ed osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato e quindi meritevole di essere accolto avendo l’istanza ad oggetto documentazione personale dei richiedenti, e come tale sempre accessibile dagli stessi, nonché documentazione avente una seria incidenza sulla posizione soggettiva dei medesimi. L’amministrazione adita dovrà pertanto consentire accesso integrale ai documenti richiesti.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita l’amministrazione resistente a riesaminare l’istanza d’accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

La signora, dipendente dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di, in data, ha presentato alla medesima amministrazione una richiesta di accesso avente ad oggetto il proprio "piano di lavoro individuale per gli anni 2019 e 2020".

L'amministrazione adita rigettava l'istanza con provvedimento del eccependo che la documentazione richiesta non si trova agli atti d'ufficio perché già consegnata, in originale, all'atto della relativa stesura alla dipendente, che pertanto si trova già in possesso della stessa.

Avverso tale provvedimento la signora ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, ex art. 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

E' pervenuta memoria della amministrazione resistente nella quale l'amministrazione ribadisce le argomentazioni già avanzate nel provvedimento impugnato evidenziando di essere tenuta a produrre unicamente documenti già esistenti.

Sono pervenute le controdeduzioni della ricorrente la quale eccepisce che, come già dichiarato in sede di ricorso, il documento in oggetto viene prodotto e firmato in duplice copia: una copia viene consegnata al dipendente e l'altra viene conservata agli atti d'ufficio. Dichiarò altresì che non corrisponde al vero la dichiarazione della amministrazione di aver già consegnato alla medesima l'originale del documento richiesto.

DIRITTO

Sul gravame in oggetto la Commissione osserva, quanto alle argomentazioni della amministrazioni, che la circostanza che la richiedente abbia già ricevuto un esemplare dei documenti richiesti (relativi alla propria posizione personale e quindi sempre accessibili dalla stessa) non è, di per sé, ostativa all'accoglimento dell'istanza d'accesso potendo la medesima necessitarne per ulteriori personali ragioni - ricordandosi altresì che lo stesso diritto di accesso non si esaurisce neppure con il relativo esercizio.

Tuttavia la Commissione preso atto della dichiarazione della amministrazione di non detenere neppure una copia della documentazione richiesta, dichiarata quindi *inesistente*, non può che rigettare il ricorso.

Pur preso atto delle eccezioni della ricorrente, contenute nelle sopraggiunte controdeduzioni, la Commissione osserva che qualora riceva una dichiarazione da una pubblica amministrazione resa in un documento formale, non può dubitare della veridicità della stessa, della quale – si ricorda – l'amministrazione può essere chiamata a rispondere né, si precisa, la Commissione è dotata di alcun potere ispettivo o di verifica della effettiva detenzione della documentazione oggetto di istanza.

Ad ogni buon conto la Commissione invita l'amministrazione resistente al rispetto del principio di trasparenza a cui deve essere improntato tutto l'agire della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rigetta il ricorso a fronte della dichiarazione della amministrazione resistente di inesistenza della documentazione richiesta.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune

FATTO

Il, e, unitamente a, che non ha adito la Commissione, presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della «1. *Corrispondenza intercorsa tra il Sig., la Sig.ra, la Sig.ra, personalmente o a mezzo dell'Avv. ed il Comune di a tutt'oggi* 2. *Elaborati progettuali e relazioni tecniche, correlati da attestazione di accettazione e deposito, aventi ad oggetto la messa in sicurezza dell'immobile di proprietà, depositati dal Sig., la Sig.ra, la Sig.ra, personalmente o a mezzo dell'Avv., o il tecnico di fiducia dagli stessi nominato;* 3. *Eventuali autorizzazioni rilasciate dal Comune di a favore del Sig., la Sig.ra, la Sig.ra, personalmente o a mezzo dell'Avv., o di tecnico dagli stessi nominato.* 4. *Comunicazioni comprensive di esposti e denunce, effettuate dal Comune di, al fine di segnalare tutti i proprietari inadempienti a quanto disposto nelle Ordinanze n., e del dello stesso Comune di*»

Quanto all'interesse sotteso all'istanza in esame, esso era individuato nella circostanza che gli istanti risultavano destinatari delle suindicate ordinanze di sgombero, emesse a seguito dell'esplosione di un appartamento, confinante con quello degli istanti e delle altre parti indicate nell'istanza di accesso; appartamenti oggetto di crolli parziali.

In particolare, con l'ultima ordinanza comunale (n. del) l'Ente Territoriale ordinava a tutti i proprietari degli immobili interessati dall'esplosione di eseguire, a loro spese, i lavori di messa in sicurezza. In ragione di tale ordinanza gli istanti ponevano in essere i lavori richiesti, non riscontrando adempimento da parte degli altri proprietari e dello stesso Comune in via di surrogazione; circostanze, queste, alla base della richiesta di accesso.

L'Amministrazione resistente non rispondeva nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rigetto i ricorrenti propongono ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione - competente a pronunciarsi sul ricorso, in ragione del fatto che non risulta istituito il difensore civico presso la Regione e dell'esigenza di assicurare, comunque, la tutela in via giustiziale del diritto di accesso - ritiene il ricorso in parte inammissibile ed in parte meritevole di accoglimento.

Quanto ai documenti di cui ai superiori punti 1, 2 e 3 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 184/2006, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla Commissione ai controinteressati (....., Sig.ra, Sig.ra).

Quanto alla documentazione di cui al punto 4, la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nella fattispecie in esame, i ricorrenti hanno adeguatamente motivato la propria domanda ostensiva e da tale motivazione si apprezza un collegamento giuridicamente qualificato con la documentazione richiesta e dunque meritevole di favorevole considerazione, con eventuale oscuramento dei dati sensibili.

PQM

La Commissione, nei sensi e con le limitazioni di cui in motivazione, in parte dichiara inammissibile il ricorso e in parte lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Interno - Questura di

FATTO

L'..... il Dott. presentava istanza di accesso ed estrazione copia all'Amministrazione resistente del verbale di intervento del relativo ad un sinistro avvenuto lungo il cd. di, in cui era rimasta coinvolta la vettura di sua proprietà targata, parcheggiata nei pressi dell'abitazione dell'istante.

L'istanza era motivata dall'esigenza di tutelare i propri diritti e di avviare le procedure assicurative con riferimento ai veicoli coinvolti nel sinistro che avevano causato danni alla autovettura di sua proprietà.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso sul rilievo che *«osta il rilascio degli atti da parte dell'A.G. competente, che cura il procedimento penale in fase di indagini preliminari, ancora non assegnato»*.

Avverso il rigetto della predetta istanza di accesso, il ricorrente, a mezzo dell'avv., in data adiva la Commissione, affinché venisse riesaminata la suddetta determinazione e, valutata la legittimità del rigetto opposto dall'Amministrazione, assumesse le conseguenti determinazioni.

Perveniva memoria dell'Amministrazione, che assicurava la disponibilità a fornire i dati delle rispettive controparti coinvolte nel sinistro (veicoli, proprietà, conducente, terzi trasportati, compagnia di assicurazione e danni materiali riportati), attraverso una nota espositiva contenente gli *elementi e i dati rilevabili di cui ha bisogno per curare e tutelare gli interessi*.

La Commissione nella seduta del prendeva atto della dichiarazione dell'Amministrazione resistente secondo cui l'accesso sarebbe precluso ai sensi dell'art. 329 cpp. e la invitava a richiedere alla Procura procedente il nulla osta all'accesso richiesto, sospendendo nelle more del predetto incumbente istruttorio i termini di legge.

Con pec del l'avv., quale procuratore costituito del dott., significava alla Commissione che gli Uffici della Questura di avevano messo a disposizione tutti i documenti utili oggetto della richiesta ostensiva, chiedendo conseguentemente di dichiarare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso giustiziale a ragione della cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota del ricorrente datata u.s. e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazioni resistenti: INPS di

FATTO

Il, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in congedo, presentava istanza di accesso all'Istituto resistente *“per l'acquisizione a mezzo telematica del foglio di calcolo e della determinazione relativi al Trattamento di Fine Servizio”*.

L'istanza era motivata dell'esigenza di tutela, anche in sede giudiziaria, dei propri diritti, avendo riscontrato delle anomalie sul modello PL1/159, fornito dall'Ufficio Amministrativo Contabile della Questura di

Il l'Amministrazione resistente, tramite mail, rispondeva che *«la quantificazione del TFS può essere richiesta esclusivamente con modalità telematica, ai fini della cessione ad un istituto bancario. Tale richiesta non risulta. Non si può, quindi, procedere»*.

Qualificando tale invito come un rigetto della sua istanza di accesso, il ricorrente ha adito la Commissione affinché, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni, non essendo indicato alcun riferimento normativo né il responsabile del procedimento.

Perveniva memoria dell'Inps in cui evidenziava di aver trasmesso la risposta fornita dall'Ufficio ossia che *“L'articolo 54, comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973, per il calcolo della quota retributiva della pensione, dispone, tra l'altro, che: “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile..... e che ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione, è stata data attuazione alle disposizioni di cui al citato articolo 54, trasmettendo il calcolo al ricorrente il”*

La Commissione nella seduta del, preso atto della nota di parte resistente, dichiarava il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Il il Sig. faceva presente che l'Inps aveva allegato alla memoria - datata ed inviata anche a parte ricorrente - la risposta ad una diffida inoltrata dal ricorrente al medesimo Istituto in data, finalizzata all'adempimento del ricalcolo della propria pensione attraverso l'applicazione di una quota retributiva più elevata rispetto a quella attribuita.

Il ricorrente rilevava pertanto che la risposta fornita dall'INPS di alla Commissione era fuorviante e non pertinente con quanto esplicitamente richiesto, cioè il dettaglio della modalità di calcolo del trattamento di fine servizio.

Il ricorrente chiedeva di non considerare cessata la materia del contendere ma di riesaminare il caso.

Detta istanza veniva considerata dalla Commissione come ricorso in revocazione per errore di fatto (unica forma di revisione di precedente decisione consentita alla Commissione).

Nella seduta del la Commissione invitava, peraltro, le parti a chiarire quale fosse la difformità tra la diffida formulata dall'istante il e la richiesta formulata nell'istanza di accesso del e in particolare chiedeva all'Inps di precisare se la risposta fornita al ricorrente fosse da ritenersi esaustiva in relazione ad entrambe le istanze.

Perveniva il memoria dell'INPS in cui faceva presente che *“non ha ancora provveduto al calcolo dell'importo spettante, a titolo di TFS, in favore del sig., in quanto, tenuto conto della normativa vigente, nell'ipotesi cessazione dal servizio per limiti di età come nel caso in oggetto, il pagamento del TFS potrà essere effettuato soltanto dopo un anno dalla cessazione dal servizio. Precisamente, considerato che il sig. è cessato dal servizio il, l'Amministrazione scrivente potrà provvedere al pagamento della buonuscita soltanto a partire dal Ad ogni buon fine, si precisa, altresì che la scrivente Amministrazione, secondo regola generale, provvederà al calcolo dell'importo spettante a titolo di TFS in favore del sig. sulla base dei dati retributivi e di servizio contenuti nel mod. PL1, trasmesso alla scrivente, unitamente ad altra documentazione utile, da parte della Prefettura di in data Ne consegue che le eventuali incongruenze o anomalie riscontrate dal signor sul predetto mod. PL1/159, che per comodità si allega alla presente, potranno essere evidenziate direttamente dallo stesso interessato all'Amministrazione di appartenenza”*.

Quanto alla risposta fornita al sig., l'INPS ha chiarito che la stessa *“si configura come pertinente esclusivamente nell'ipotesi in cui la istanza di accesso del sig. del facesse riferimento alla documentazione afferente alla certificazione/quantificazione del TFS spettante, che presuppone necessariamente la presentazione di una domanda all' INPS di quantificazione del TFS non ancora liquidato e che trova il proprio fondamento normativo nell' art. 23 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4, convertito dalla L.28 marzo 2019 n. 26 (anticipo finanziario del TFS da parte degli Istituti Bancari tramite cessione pro solvendo). Ne consegue che la suddetta risposta non poteva qualificarsi come rigetto dell'istanza di accesso agli atti indicati dal sig. bensì come presa d'atto dell'impossibilità ...di dare corso... non essendo stata mai trasmessa da parte del sig. all'amministrazione scrivente alcuna domanda di quantificazione”*.

La Commissione, nella seduta del, preso atto dell'invio di documentazione da parte dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, disponeva la trasmissione della memoria e della documentazione al ricorrente da parte della Segreteria, invitando parte ricorrente a voler comunicare se fosse suo interesse coltivare il ricorso depositato o se, viceversa, la documentazione ostesa fosse soddisfacente della istanza di accesso a suo tempo presentata, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Il ricorrente con memoria del, evidenziando che aveva preso accordi con l'Inps Direzione Nazionale per accedere alla documentazione presso l'Inps di, in quanto la documentazione trasmessa con l'ordinanza istruttoria del non era soddisfacente, significava che dopo aver preso appuntamento ed essersi recato negli uffici, il giorno stesso dell'appuntamento l'accesso veniva rinviato a data da destinarsi.

Il manifestava nella memoria il proprio interesse alla decisione ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La precedente decisione risulta infatti frutto di un errore di fatto della Commissione nel considerare soddisfacente la documentazione ostesa. Conseguentemente la si revoca in sede rescindente ed in sede rescissoria si valuta il ricorso come fondato e meritevole di accoglimento.

In proposito, la Commissione sottolinea, anche considerato il comportamento dell'INPS, che viene in rilievo l'accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241/1990.

L'istanza di accesso deve essere accolta.

PQM

La Commissione in sede rescindente revoca la precedente decisione del e in sede rescissoria accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente: Avv., in proprio e nella qualità di difensore di

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate - Territorio di

FATTO

Il l'Avv., in proprio e nella qualità di difensore di presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ai documenti catastali utilizzati dal CTU nell'ambito di procedimento civile che vedeva quale parte processuale la stessa istante.

Segnatamente l'oggetto dell'istanza di accesso era il seguente:

- a) conferma della genuinità ontologica dei documenti, nel senso che fossero presenti negli archivi dell'Agenzia delle Entrate;
- b) il numero di protocollo della richiesta proveniente dal CTU, volta ed ottenere il loro rilascio, nonché la relativa copia,
- c) il numero di protocollo della evasione da parte dell'Agenzia della richiesta proveniente dal CTU che ha disposto il loro rilascio; nonché la relativa copia.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto, osservando preliminarmente che le risultanze degli atti catastali sono pubbliche e, dunque, ferme restando le disposizioni che ne regolano la consultazione, il relativo accesso, anche telematico, è consentito a chiunque, senza necessità di specifica motivazione ed affermando che la richiesta sub a) esula da quanto stabilito dalla norma sull'accesso agli atti.

Per quanto attiene alle ulteriori richieste dei numeri di protocollo, non riguardanti uno specifico documento amministrativo ma che presuppongono un'estrazione ed elaborazione di informazioni storicizzate dalla base informativa riguardanti ricerche nominative di accesso alla banca catastale come sopra specificata, l'Amministrazione resistente ha affermato che anch'esse esulano dall'esibizione fissata dalla norma di accesso agli atti.

Avverso tale rigetto parte ricorrente ha proposto ricorso a questa Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente che ha sottolineato che "L'Agenzia non è tenuta ad elaborare dati in proprio possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso" e che la cartografia catastale viene liberamente fornita.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile in relazione al superiore punto a) dell'istanza di accesso, in quanto l'istanza di accesso risulta esclusivamente finalizzata a conoscere informazioni e, come tale, risulta inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

Quanto alle richieste di cui ai superiori punti b) e c) dell'istanza di accesso, che presuppongono un'estrazione ed elaborazione di informazioni storicizzate dalla base informativa riguardanti ricerche nominative di accesso alla banca catastale, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, atteso che *«La pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso»*.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di - Commissariato

FATTO

Il, a seguito della convocazione avvenuta presso gli Uffici del Commissariato nel e della firma dalla stessa apposta su un documento che non le veniva rilasciato in copia, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti relativi al procedimento/i avviato/i nei suoi confronti a seguito della richiesta e/o esposto presentato nel da, con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale.

Il l'Amministrazione resistente comunicava il preavviso di rigetto dell'istanza di accesso *per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità ex art. 3 D.M. n. 415 del 1994.*

Il l'istante, in ragione del preavviso di diniego opposto, formulava una nuova istanza di accesso limitandone l'oggetto al solo documento dalla medesima sottoscritto e non rilasciato dall'Amministrazione resistente, istanza che trovava fondamento nella necessità di espletare il proprio diritto di difesa nell'ambito delle controversie pendenti con il

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto ai sensi dell'art. 1 TULPS, rientrando l'atto firmato dall'istante nell'attività informativa posta in essere da un Ufficiale di PS nell'adempimento dei doveri di cui al cennato art. 1 *e stante la sussistenza di motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità ex art. 3 D.M. n. 415 del 1994.*

Avverso tale rigetto il ricorrente propone ricorso a questa Commissione.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorso deve essere respinto, alla stregua di quanto disposto dall'art. 3 del decreto del Ministero dell'Interno 10.5.1994, n. 415, che prescrive quali siano le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità; statuizione insuscettibile di essere disapplicata dalla Commissione e dovendosi a tal fine il ricorrente rivolgere all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Raggruppamento Carabinieri

FATTO

Il, Mar. Ord. dei Carabinieri, formulava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso ed estrazione di copia della seguente documentazione: **a.** Processi verbali della CMO/Commissione di Verifica di non idoneità temporanea/assoluta al servizio d'istituto, sottesi al correlato periodo di gg. di assenza dal servizio per tale motivo; **b.** Certificazione medica integrale degli esami obiettivi e accertamenti clinici strumentali interni ed esterni sottesi ai succitati di non idoneità temporanea/assoluta al servizio d'istituto; **c.** Verbale/...../...../..... del dell'infermeria presidiaria e certificazione medica sottesa; **d.** Nota n. del del Raggruppamento CC; **e.** n. del e certificazione medica sottesa; **f.** Relazione medica integrale della Dott.ssa richiamata nel n. del della di; **g.** Copia del test-..... e, eseguiti presso l'AUSL di il richiamato nel succitato n.; **h.** Lett. prot. n./.....-...../..... del Legione CC. SM Sezione

L'istanza in esame trovava ragione nel fatto che la documentazione indicata era relativa agli accertamenti a cui l'istante era stato sottoposto a seguito della domanda di riconoscimento delle lesioni subite a seguito di un sinistro stradale quale "causa di servizio".

L'Amministrazione resistente consentiva l'accesso al solo documento di cui al punto d).

Avverso tale parziale rigetto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

In prossimità della camera di consiglio il Raggruppamento Carabinieri, Reparto e ha precisato di aver consentito l'accesso dell'ulteriore documentazione richiesta dal ricorrente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione resistente ritiene necessario, ai fini del decidere, che la parte ricorrente indichi con precisione quali tra i documenti richiesti con la suindicata istanza di accesso non gli siano state ancora resi accessibili dall'Amministrazione ovvero se l'istanza di accesso sia stata integralmente accolta.

Nelle more dell'espletamento di tale incombente istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente all'espletamento dell'incombente istruttorio di cui in motivazione, salva l'interruzione, nelle more, dei termini di legge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS -

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli assegni pensionistici e/o assistenziali percepiti dalla ex moglie al fine di poter richiedere in sede giudiziaria la rivalutazione dell'assegno divorzile versato.

Il l'Amministrazione resistente negava l'accesso richiesto, facendo presente che la richiesta era stata rigettata il e che la Commissione aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività con decisione del

Avverso il provvedimento di rigetto del il ricorrente propone ricorso a questa Commissione in pari data.

Per veniva memoria dell'amministrazione in cui viene anche sottolineato che il ricorrente non può violare il principio del *ne bis in idem*.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che ai sensi dell'art. 12, comma 8 del D.P.R. 184/2006 "*La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento*".

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato e prodotto la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso alla controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrente: Fondazione

contro

Amministrazione resistente: Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di

FATTO

Il la Fondazione presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso *«al registro protocollo mediante estrazione di copia dello stesso relativamente: 1) all'avvenuto ricevimento, da parte dell'Ufficio protocollo, della comunicazione allegata trasmessa a mezzo PEC; 2) alla trasmissione della comunicazione allegata da parte dell'Ufficio protocollo all'Ufficio Persone Giuridiche»*.

L'atto indicato nell'istanza di accesso era afferente al procedimento di modifica statutaria e alla conseguente richiesta di iscrizione nel Registro Persone giuridiche, avanzata dalla ricorrente nei confronti della Prefettura resistente.

Il fondamento dell'istanza era la tutela dei propri diritti, in quanto la medesima voleva verificare l'invio all'Amministrazione resistente in data di una comunicazione a firma di alcuni componenti del cessato Consiglio Direttivo dell'Associazione di; Associazione che nel aveva ceduto alcuni marchi e beni alla Fondazione e che aveva determinato, nel, la ricorrente a modificare il proprio Statuto e a richiedere, il, alla Prefettura la nuova iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche che, però, veniva negata con invito all'odierna ricorrente alla restituzione del marchio "....." al suo originario proprietario *«in quanto presupposto logico e fattuale per giustificare l'elisione del nesso tra l'Associazione e la Fondazione presente nello Statuto di quest'ultima»*.

Non ricevendo alcuna risposta, parte ricorrente il sollecitava la risposta alla predetta istanza di accesso.

Il l'Amministrazione resistente, in riscontro all'istanza in esame rilevava che: a) essa doveva ritenersi "assorbita" dal ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato dalla ricorrente il, avverso il silenzio-rigetto dell'istanza di iscrizione delle modifiche statutarie; b) *«la nota trasmessa a mezzo PEC da parte dell'avvocato su incarico del Presidente dell'Associazione, richiamata dalla S.V. nella richiesta di accesso in oggetto, risulta indirizzata per mera conoscenza alla scrivente Prefettura e, non rappresentando alcun elemento utile o strumentale all'istruttoria illo tempore in corso avente ad oggetto l'iscrizione delle proposte modifiche statutarie, non è stata acquisita agli atti del relativo fascicolo»*; c) *«non si comprende quale sia l'interesse della Fondazione, ai sensi della Legge 241/90, in merito ad una missiva che, come detto, non riguarda il procedimento conclusosi con il silenzio-rigetto»*.

Avverso tale rigetto la ricorrente propone ricorso a questa Commissione, allegando notifica del ricorso al controinteressato.

E' pervenuta memoria della prefettura che chiede di rigettare il ricorso presentato dalla Fondazione per carenza assoluta di interesse e per mancanza di concretezza e attualità.

DIRITTO

Nella fattispecie in esame, la richiesta di accesso non può ritenersi assorbita dalla pendenza di un ricorso straordinario, successivamente trasposto al TAR, in quanto parte ricorrente ha adeguatamente motivato la propria domanda ostensiva e da tale motivazione si apprezza un collegamento giuridicamente qualificato con la documentazione richiesta e dunque meritevole di favorevole considerazione.

Nel caso di specie, viene infatti in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

La giurisprudenza è ferma nel ritenere che il controllo che l'amministrazione deve effettuare al fine della verifica dell'ostensibilità degli atti per la tutela giurisdizionale o per la cura di posizioni soggettive debba essere meramente estrinseco; infatti, tra le tante, il Consiglio di Stato, Sez. V, 30-08-2013, n. 4321 ha affermato che *"Il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza di un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso agli atti della P.A. (che è pure il requisito di ammissibilità della relativa azione) si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti"*.

L'Amministrazione non può scendere nella valutazione intrinseca della effettiva utilità ai fini difensivi della documentazione richiesta, affermando che la nota *"risulta indirizzata per mera conoscenza ... e, non rappresentando alcun elemento utile o strumentale all'istruttoria illo tempore in corso avente ad oggetto l'iscrizione delle proposte modifiche statutarie, non è stata acquisita agli atti del relativo fascicolo"*, in quanto dette valutazioni esulano dalla spettanza estrinseca del diritto di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

Il, dipendente del Ministero della Difesa in posizione di comando presso la Prefettura di nella sezione, chiedeva all'Amministrazione resistente di conoscere i motivi ostativi che hanno impedito l'accoglimento della richiesta di data di comando presso il Tribunale di

L'Amministrazione resistente non dava risposta nei termini di legge.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente propone ricorso a questa Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che la domanda presentata dall'odierno ricorrente costituisce non una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ma una domanda preordinata all'ottenimento di informazioni.

Pertanto, la Commissione osserva che il ricorso è inammissibile, atteso che la richiesta su cui si fonda – come detto – non partecipa delle caratteristiche proprie della domanda, tesa ad ottenere copia di documenti amministrativi, limitandosi a contenere una richiesta di informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dell'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il, in qualità di partecipante all'elezione per del Comitato Regionale, presentava istanza di accesso all'Amministrazione resistente del verbale di nomina e scrutinio delle elezioni e delle schede di votazioni di tutti gli aventi diritto alle stesse.

Il l'Amministrazione concedeva l'accesso richiesto ad esclusione delle copie delle schede di voto (di cui si allegava solo la busta chiusa che le conteneva), circostanza che, per come riportato nel ricorso, impediva al di verificare la corretta attribuzione delle preferenze in esse contenute e, dunque, l'esercizio del proprio diritto di difesa.

In ragione di quanto sopra e di una ulteriore istanza, il l'Amministrazione negava l'accesso alle schede in quanto chiuse in plichi sigillati che potevano essere aperti solo a seguito di ricorso all'organo di Giustizia competente con richiesta della verifica della votazione sopra indicata.

Avverso tale diniego il ricorrente propone ricorso a questa Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile.

Il diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 ai documenti delle Federazioni sportive può essere esercitato solo in relazione agli atti da queste assunte nell'ambito di attività aventi valenza pubblicistica in quanto le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazioni, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999.

Sul punto la giurisprudenza ha, altresì, chiarito che le federazioni sportive presentano la “duplice natura” di “associazioni di diritto privato” e al tempo stesso “di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultimo” (TAR Lazio, Sez. III-quater, 27 novembre 2012, n. 9848; cfr. altresì, TAR Calabria, Sez. II, 18 settembre 2006, n. 948).

In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione “*le federazioni operano in qualità di associazioni di diritto privato nel caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione, ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti*” (Cass. Sez. Un., 16 giugno 1983, n. 4108; cfr. Cass. Sez. Un., 9 maggio 1991, n. 5181).

Sulla base di tali principi, tenuto conto che nel caso di specie l'istanza di accesso concerne la vicenda relativa all'elezione di organi locali della predetta FISR, la Commissione ritiene inapplicabile la disciplina dell'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/90 non afferendo la documentazione richiesta ad attività della Federazione di rilievo pubblicistico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale di

FATTO

Il e, successivamente, il, Ispettore di Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi al proprio fascicolo personale, ai verbali redatti ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 81 del 2008 e, infine, alle note del Provveditorato indirizzate alla Direzione e agli ordini di servizio interni e DVR in materia di emergenza Covid-19.

Tale richiesta era motivata dall'avvio del procedimento con il quale l'istante chiedeva il riconoscimento della causa di servizio a seguito di contagio da Covid-19 avvenuto durante lo svolgimento del servizio, al fine di valutare l'eventuale mancata adozione da parte dell'Amministrazione delle necessarie misure in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il l'Amministrazione resistente quanto agli atti del fascicolo personale dell'istante negava l'ostensione «poiché trattasi di procedimento in corso» e non era stato indicato il motivo sotteso all'istanza; quanto ai verbali ex art 35 cit. essi erano consultabili presso gli uffici della Direzione; quanto ai documenti di valutazione dei rischi (DVR) erano consultabili. Veniva, infine, negato l'accesso alle note del Provveditorato indirizzate alla Direzione e agli ordini di servizio interni.

Avverso tale diniego nella sola forma della consultazione e non della estrazione di copia il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione che ha precisato che la documentazione circa il fascicolo personale è stata rilasciata e che per l'ulteriore documentazione si tratta di atti non estraibili in copia, perché consegnati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza a cui il dipendente può rivolgersi.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere con riferimento alla documentazione ostesa inerente al proprio fascicolo personale.

Quanto all'ulteriore documentazione, il ricorso è infondato.

La Commissione, conformemente al proprio recente orientamento osserva che ai sensi dell'art. 18 del D.lgs 81/2008, a pena di sanzione penale alternativa dell'arresto o dell'ammenda *“il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'art. 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, ai sensi della lettera o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) (Documento di Valutazione dei Rischi - DVR), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda”*.

Speculare all'obbligo del datore di lavoro è il diritto del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza regolamentato dall'art. 50, comma 4 del D.lgs 81/2008, il quale prevede che *“Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a)”* con il limite di cui al comma 6 che recita *“il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni”*.

Le modalità di accesso al DVR sono pertanto disciplinate dal D.Lgs. n. 81 del 2008, che introduce, sul punto, disposizioni di carattere speciale rispetto alla disciplina generale in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla L. n. 241 del 1990 e che individua nel solo Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, in qualità di garante degli interessi dei lavoratori, il soggetto al quale è consentito di ricevere copia del DVR. Sul punto cfr. Tar Marche 2016, n. 506.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere e parzialmente lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il, in qualità di partecipante all'elezione per del Comitato Regionale, presentava istanza di accesso all'Amministrazione resistente del verbale di nomina e scrutinio delle elezioni e delle schede di votazioni di tutti gli aventi diritto alle stesse.

Il l'Amministrazione concedeva l'accesso richiesto ad esclusione delle copie delle schede di voto (di cui si allegava solo la busta chiusa che le conteneva), circostanza che, per come riportato nel ricorso, impediva al di verificare la corretta attribuzione delle preferenze in esse contenute e, dunque, l'esercizio del proprio diritto di difesa.

In ragione di quanto sopra e di una ulteriore istanza, il l'Amministrazione negava l'accesso alle schede in quanto chiuse in plichi sigillati che potevano essere aperti solo a seguito di ricorso all'organo di Giustizia competente con richiesta della verifica della votazione sopra indicata.

Avverso tale diniego il ricorrente propone ricorso a questa Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile.

Il diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 ai documenti delle Federazioni sportive può essere esercitato solo in relazione agli atti da queste assunte nell'ambito di attività aventi valenza pubblicistica in quanto le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazioni, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999.

Sul punto la giurisprudenza ha, altresì, chiarito che le federazioni sportive presentano la “duplice natura” di “associazioni di diritto privato” e al tempo stesso “di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultimo” (TAR Lazio, Sez. III-quater, 27 novembre 2012, n. 9848; cfr. altresì, TAR Calabria, Sez. II, 18 settembre 2006, n. 948).

In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione “*le federazioni operano in qualità di associazioni di diritto privato nel caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione, ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti*” (Cass. Sez. Un., 16 giugno 1983, n. 4108; cfr. Cass. Sez. Un., 9 maggio 1991, n. 5181).

Sulla base di tali principi, tenuto conto che nel caso di specie l'istanza di accesso concerne la vicenda relativa all'elezione di organi locali della predetta FISR, la Commissione ritiene inapplicabile la disciplina dell'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/90 non afferendo la documentazione richiesta ad attività della Federazione di rilievo pubblicistico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

L'....., di Fregata, presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso *al foglio con cui la di della Marina Militare di ha provveduto a segnalare fatti alla Procura della Repubblica e gli atti posti in essere in tema di accertamento di danni erariali e copia dei verbali di regolare esecuzione del servizio di pulizia eseguito presso il Distaccamento del nel periodo dal al , nonché*

L'istanza era motivata dall'esigenza di salvaguardare i propri diritti in sede giudiziaria.

Il l'Amministrazione negava l'accesso richiesto dopo aver osservato in via preliminare che l'istanza in esame si poneva quale ultima di una serie di altre avente ad oggetto diversa documentazione e alle quali aveva dato riscontro positivo. L'Amministrazione precisava che i documenti di cui veniva richiesto l'accesso attenevano agli adempimenti successivi alle comunicazioni redatte dallo stesso istante; comunicazioni che, in ragione della qualità di quest'ultimo (pubblico ufficiale) e del fatto che attenevano a circostanze relative al suo ufficio, avrebbero dovuto comportare a suo carico l'obbligo di denuncia all'A.G. di cui veniva chiesto l'eventuale adempimento da parte dell'Amministrazione.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso alla Commissione il

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorrente non ha dato evidenza nell'istanza di accesso dell'interesse sotteso alla richiesta avanzata e neppure del nesso di strumentalità tra la documentazione chiesta in ostensione e il presunto interesse fatto valere.

Non ha, infatti, fornito prova dell'interesse sotteso alla richiesta di accesso, né ha evidenziato il nesso strumentale tra la documentazione richiesta e la propria posizione giuridica soggettiva, come previsto dall'art. 22 comma 1 lett. b) della Legge 241/'90, non assumendo alcuna rilevanza la deduzione di aver subito un nocumento di carriera e la sottoposizione ad atti vessatori e di voler avviare azione di mobbing contro l'Amministrazione resistente.

E' infatti la titolarità di un interesse personale, concreto ed attuale, che deve essere specificato nell'istanza di accesso per qualificare la posizione legittimante l'accesso.

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve dirsi inammissibile ex art. 22, comma 1, lett. b) legge n. 241 del 1990 e art. 12 comma 7 lett. b) del DPR 184/2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per il

FATTO

La, in qualità di dirigente scolastica, inoltrava all'Amministrazione resistente una nota riservata, nella quale in calce venivano apposte le seguenti parole «*Chiedo pertanto di avere accesso agli atti con cui è stato riportato al Vostro ufficio ogni "grave mancanza rilevata", da cui questo procedimento da Voi attivato*».

L'Amministrazione resistente non dava risposta all'istanza.

La ha impugnato dinnanzi a questa Commissione il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione resistente.

Con nota pervenuta in prossimità della seduta della Commissione, parte resistente ha comunicato di aver evaso la richiesta.

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'amministrazione e di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS -

FATTO

Il e con successivi solleciti,, quale affidatario esclusivo del figlio minorene, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso agli atti relativi al trattamento pensionistico erogato dall'Istituto in favore della del minore sig.ra e ciò al fine di tutelare gli interessi del minore nei confronti di quest'ultima ex art 316 bis c.c. e di eventualmente fare ricorso in sede giurisdizionale.

Il l'Amministrazione resistente, dopo aver premesso di aver informato il controinteressato della istanza in esame, negava l'accesso richiesto in quanto non si era in presenza di una fattispecie in cui i genitori del minore non avevano mezzi sufficienti ad adempiere ai propri obblighi nei confronti del minore.

Il ricorrente impugna avanti alla Commissione tale diniego chiedendo ne sia dichiarata l'illegittimità.

E' pervenuta memoria dell'INPS.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, non avendo il ricorrente allegato e prodotto alla Commissione la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso a, controinteressata rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

Ricorrenti:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

L'..... e, in qualità di Consiglieri di minoranza del Comune di (.....), presentavano all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della *«Nota dell'Ispettorato Funzione Pubblica recepita al protocollo dell'ente n.del relativa a verifica regolarità azione amministrativa»*.

Il il Comune di differiva il termine dell'accesso in quanto l'istanza aveva ad oggetto una richiesta di *«relazione del Segretario Generale inerente attività di natura ispettiva e/o vigilanza ad opera di autorità di controllo estranea al Comune, si rappresenta che la stessa fuoriesce dal tassativo perimetro di applicazione della disciplina del diritto di accesso del consigliere comunale. (...) Conclusa la fase istruttoria di che trattasi, verificata la sussistenza dei presupposti regolamentari e di legge della sopra richiamata richiesta di accesso, si procederà a quanto richiesto»*.

I ricorrenti chiedono alla Commissione in data che sia dichiarata l'illegittimità del differimento opposto alla loro istanza di accesso essendo peraltro trascorsi i termini di legge senza che sia stato consentito loro di accedere agli atti richiesti.

DIRITTO

La Commissione in via preliminare riconosce la propria competenza ad esaminare il presente ricorso per scongiurare il vuoto di tutela che si avrebbe, considerata l'assenza nell'ambito territoriale di riferimento (Regione) del locale Difensore Civico.

Tanto premesso, la Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

In generale, la Commissione ricorda che ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 184 del 2006, *«Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata»*.

Nel caso di specie nel provvedimento di differimento dell'accesso non risulta congruamente rappresentata la relativa durata né indicata la tutela degli interessi in forza dei quali l'accesso sarebbe differito.

Il provvedimento risulta, pertanto, ad avviso della Commissione, non rispettoso del disposto di cui all'art. 9 del D.P.R. 184/2006.

In ragione di quanto sopra evidenziato, sussiste il diritto dei ricorrenti alla richiesta ostensione, di cui all'istanza di accesso presentata l'....

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS - Direzione Provinciale di

FATTO

Il, in qualità di delegato e custode di un immobile, nell'ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, avendo appreso che l'immobile era condotto in locazione da, che non versava alcun canone alla procedura, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia degli atti relativi alla eventuale esistenza e consistenza delle posizioni previdenziali *«e dei soggetti, datori di lavoro, che versano contributi al sig.»*, risultando quest'ultimo conduttore inadempiente dell'immobile sopra indicato.

Il l'Amministrazione negava l'accesso richiesto con l'indicazione che *«per fornire il riscontro a quanto richiesto, nel rispetto della vigente normativa, è necessario che sia presentata apposita richiesta informazioni contenute nelle Banche dati gestite dall'INPS ai sensi dell'art. 492 bis cpc e art. 155 quinquies, comma 2, disp. att. c.p.c. debitamente autorizzata dal giudice»*.

Avverso tale rigetto il ricorrente propone ricorso a questa Commissione, avendo notificato il ricorso al controinteressato.

E' pervenuta memoria dell'INPS, che ha ribadito le motivazioni poste a fondamento del rigetto dell'istanza.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, in considerazione del fatto che viene in rilievo il cosiddetto accesso difensivo, vale a dire l'accesso preordinato all'acquisizione di documenti la cui conoscenza è necessaria ai fini della cura e della difesa degli interessi giuridici dell'accedente, garantito dal comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990.

Come ha avuto modo di rilevare questa Commissione in altre occasioni, l'introduzione della legge 241/90 e s.m.i. ha ridisciplinato l'intera materia, innovando la *ratio* stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è stato congruamente rappresentato.

L'introduzione degli artt. 492 bis c.p.c. e 155 quater disp. att. c.p.c. nulla ha mutato nella disciplina dell'accesso ex lege 241/90 rispetto alla quale si pone come strumento ben distinto e azionabile sulla base di diversi presupposti: tali articoli si riferiscono espressamente ed esclusivamente al giudizio di esecuzione, di cui costituiscono una fase, con la finalità della individuazione dei beni da sottoporre a pignoramento. L'accesso ai documenti amministrativi, previsto e tutelato dalla legge 241/'90, deve essere invece consentito in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale in capo all'accedente e con riferimento ad una strumentalità tra l'interesse dedotto e la documentazione richiesta in ostensione - requisiti questi che devono dirsi entrambi sussistenti nel caso in esame - e può essere escluso solo nei casi previsti dalla legge.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il, in qualità di partecipante, non vincitore, al concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'Arma dei Carabinieri negli anni dal al, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia delle informative da quest'ultima redatta e dirette al Centro Nazionale Servizio di Reclutamento e relative alla posizione dell'istante.

Il l'Amministrazione, in accoglimento parziale dell'istanza di accesso, rendeva disponibili gli «atti relativi ad informazioni in relazione alla partecipazione del richiedente ai Concorsi nell'Arma dei Carabinieri» con l'inserimento di *omissis*, in virtù dell'art. 24 L. 241/90 e art. 9 D.P.R. 184/2006.

Detto provvedimento è stato ricevuto dal ricorrente in data tramite pec, ritualmente prodotta alla Commissione.

Avverso tale diniego parziale il ricorrente propone ricorso a questa Commissione, rilevando l'interesse al contenuto completo delle informative sopra indicate, comprensivo dei dati relativi alla composizione del nucleo familiare e dei congiunti non conviventi nonché delle ulteriori informazioni raccolte in merito alla situazione personale dell'istante (comprese "consultazioni" presso soggetti terzi), essendo "opportuno" nascondere soltanto l'eventuale nominativo del soggetto presso il quale sono state prese informazioni sulla parte ricorrente.

DIRITTO

In merito al gravame presentato, la Commissione osserva che il ricorso è parzialmente fondato e merita parziale accoglimento.

Viene in rilievo il diniego di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

L'apposizione di *omissis* che di fatto preclude al ricorrente l'esercizio del diritto di accesso è illegittima, con riferimento alla composizione del nucleo familiare e alle consultazioni relative alla situazione personale dell'istante stesso.

Il legislatore ha operato a monte un bilanciamento degli interessi, affermando la cedevolezza delle esigenze connesse alla segretezza, dinanzi a quelle alla difesa degli interessi dell'istante, ove i documenti risultino a tal fine necessari (Cons. St., Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4493).

Per le suesposte argomentazioni la Commissione ritiene il ricorso presentato parzialmente meritevole di accoglimento, con riferimento a parte degli *omissis* da eliminare, ferma restando la necessità per l'amministrazione resistente di mantenere l'oscuramento di eventuali dati sensibili di terzi, ove contenuti nei documenti *de quibus*.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la vicenda sulla base e nei limiti delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio Superiore della Magistratura

FATTO

Il, già presso la Corte di Cassazione, attualmente in quiescenza, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso *«reiterando la richiesta del con cui ha chiesto al C.S.M. quali iniziative o provvedimenti siano stati posti in essere a seguito di un appello inoltrato dal medesimo»*.

L'istanza era conseguenza di ricorso del (presentato nuovamente l'.....) con il quale il aveva chiesto alla resistente copia integrale del provvedimento di archiviazione emesso dal P.G. in ordine alla sua segnalazione afferente alcune condotte ritenute rilevanti sotto il profilo disciplinare di alcuni colleghi.

Il il C.S.M. comunicava che *«il Comitato di Presidenza, nella seduta del ha deliberato di prenderne atto»*; comunicazione a seguito della quale il proponeva l'istanza di accesso sopra indicata e relativa all'esito della trattazione del ricorso dallo stesso inoltrato il

Con nota del l'Amministrazione resistente comunicava l'avvenuta trasmissione, avvenuta il allo stesso istante, della deliberazione con cui il Comitato di Presidenza del Consiglio aveva deciso sul ricorso da lui proposto al C.S.M..

L'istante propone ricorso a questa Commissione rilevando che la nota in ultimo riportata *«non ha neppure deciso sulle altre istanze d'accesso formulate (...) né ha inviato copia del verbale del Comitato direttivo del e dei successivi provvedimenti emessi dal CSM»*.

Per veniva memoria del CSM di data con cui si evidenziava che la copia del verbale della seduta del Comitato di Presidenza è sottratto all'accesso ai sensi dell'art. 33, comma 2, del regolamento interno del CSM.

DIRITTO

Ai fini della decisione del ricorso, la Commissione reputa necessario acquisire dal CSM due chiarimenti, debitamente documentati, in primo luogo in ordine alla tempestività del ricorso, avendo l'accedente proposto una prima istanza il, successivamente reiterata e in secondo luogo sull'indicazione di quale categoria tra quelle elencate nell'art. 33, comma 2, del regolamento interno, rientri la sottrazione all'accesso nella fattispecie concreta.

La precisazione risulta necessaria in quanto, come è noto, la Commissione è sprovvista, a differenza dell'Autorità giudiziaria, del potere di disapplicazione degli atti regolamentari che disciplinano il diritto di accesso (anche se, in ipotesi, illegittimi), potendo, tuttavia, valutare se gli atti oggetto dell'istanza di accesso ricadano o meno nelle disposizioni regolamentari invocate a sostegno del diniego.

Nelle more dell'adempimento del predetto incombenza istruttorio, i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita il C.S.M. a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento del predetto incombenza istruttorio.

Ricorrente:, in qualità di Segretario generale Provinciale del
contro

Amministrazione resistente: Sezione Polizia Stradale di

FATTO

Il, in qualità di Segretario generale Provinciale del (.....), presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso della seguente documentazione: *Programmazioni settimanali della Sezione Polizia Stradale di relative alle settimane che intercorrono tra il e; Gli ordini di servizio relativi ai singoli giorni che intercorrono tra le suindicate date con le relative modifiche; il planing dello straordinario emergente-obbligatorio svolto dal personale tutto della Sezione e delle unità distaccate, avendo cura di specificare il dato cumulativo per singolo ufficio.*

L'istanza era motivata con l'interesse a verificare l'effettivo carico di lavoro.

Il l'Amministrazione resistente, in riscontro all'istanza in esame, rendeva ostensibile, in ossequio ad una circolare del 2017, un report in cui era riportato un dato cumulativo per i reparti della Sezione Polizia Stradale di, Sottosezione di e Sottosezione di che, a parere dell'istante, non consentiva di compiere la valutazione posta a fondamento dell'istanza di accesso.

Avverso tale accesso parziale della documentazione richiesta il ricorre alla Commissione, evidenziando che il dato cumulativo non permetteva di verificare l'effettivo carico di lavoro, attività prevista dal vigente A.N.Q..

E' pervenuta memoria dell'Amministrazione resistente.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da la Commissione osserva quanto segue.

Si ritiene che il sindacato ricorrente sia titolare di situazione giuridica qualificata all'ostensione della documentazione parzialmente denegata. Essa, invero, appare funzionale all'esercizio delle prerogative proprie della sigla sindacale ricorrente, essendo la documentazione funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e all'esigenza di tutelare gli iscritti e di poter meglio svolgere l'attività sindacale.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente: s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro di

FATTO

Il,, in qualità di legale rappresentante della s.r.l., presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia di documentazione delle *«dichiarazioni poste dal sig. come causali del verbale notificatomi... e nello specifico dichiarazioni rese e messe a verbale da parte dell'ex dipendente sig.»*.

L'istanza era conseguenza del verbale con il quale l'Amministrazione irrogava all'istante la sanzione inerente alla mancata consegna ad un dipendente, non più in forza da anni presso la società ricorrente, delle copie delle buste paga.

Il l'Amministrazione negava l'accesso richiesto in quanto gli atti richiesti erano relativi ad una attività ispettiva posta in essere nei confronti dell'istante.

Avverso tale rifiuto il ricorrente propone ricorso alla Commissione.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto il sig. non ha più rapporti di lavoro con la società.

Infatti, ad avviso della più recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. VI, sent. 20-05-2014, n. 2555) *“il diritto di difesa, per quanto privilegiato in ragione della previsione di cui all'articolo 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, va temperato con la tutela di altri diritti tra cui quello alla riservatezza, anche dei lavoratori che hanno reso dichiarazioni in sede ispettiva.*

Ciò allo scopo di prevenire eventuali ritorsioni o indebite pressioni da parte delle società datrici di lavoro o di quelle obbligate in solido con le medesime, per preservare in tal modo l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro.”

Nel quadro giurisprudenziale sopra esposto la possibilità di azioni discriminatorie o indebite pressioni viene meno in caso di cessazione del rapporto di lavoro, come nella fattispecie concreta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero Economia e Finanze (.....)

FATTO

Nell'ambito di un accesso inerente all'intero iter procedurale eseguito negli anni-.....-..... e per il conferimento delle Posizioni Organizzative di cui gli artt. 18 e 19 del CCNL 16/2/1999, in data - funzionario amministrativo del Ministero dell'Economia e Finanze, in proprio e in qualità di rappresentante dei colleghi, che gli hanno rilasciato, in qualità di della Organizzazione Sindacale, delega e precisamente:,, - presentava all'Amministrazione resistente domanda di accesso ed estrazione copia riguardante:

1. *Atti comprovanti l'effettuazione del "confronto" di cui all'art. 5, comma 3, del CCNL 2016 - 2018, riguardante i "criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa" (lett. e) e i "criteri per la gradazione delle posizioni organizzative, ai fini dell'attribuzione della relativa indennità" (lett. f).*

L'istanza era motivata da una duplice ragione: da un lato, si poneva in luce che gli istanti, seppure negli anni sopra indicati fossero potenziali beneficiari del conferimento delle posizioni sopra indicate, non erano stati posti in condizione di parteciparvi mediante presentazione del proprio *curriculum vitae* e, dall'altro, si evidenziava che le somme destinate al conferimento delle Posizioni Organizzative (PO) erano prelevate da un Fondo destinato al trattamento accessorio del personale dell'Amministrazione resistente, di talché l'utilizzo di queste a favore delle PO comprometteva la possibilità per gli istanti di vedersi attribuito il suindicato trattamento.

L'Amministrazione resistente, a dire del ricorrente, non riscontrava la richiesta di accesso afferente alla documentazione richiesta sopra indicata nei termini di legge.

Avverso tale silenzio rifiuto il ricorrente ha proposto ricorso alla Commissione il

Perveniva memoria dell'Amministrazione che evidenziava che l'odierna richiesta di accesso faceva seguito a quella formulata in data con riferimento agli "atti afferenti alle procedure di conferimento delle Posizioni organizzative attribuite nella sede della Ragioneria territoriale dello Stato di negli anni-.....-..... e" e che dopo era stata aggiunta copia anche degli atti inerenti al conferimento delle posizioni organizzative e i conseguenti atti approntati presso la RTS di, pur esorbitando dalla delega conferita.

Nell'evidenziare la significativa e articolata documentazione oggetto dell'accesso riferita a ben quattro annualità pregresse dal al e anche all'ulteriore annualità, peraltro riguardanti non solo la compagine ministeriale *tout court*, ma riferite altresì alla sede territoriale della RTS di,

L'Amministrazione dava riscontro all'istanza di accesso, nel rispetto della compatibilità dell'interesse conoscitivo con il principio di economicità e minor aggravio possibile sotto il profilo, sia organizzativo che economico, delle diverse strutture coinvolte e della concomitanza di procedure (anno e rendicontazione) con nota n. del

In conclusione l'Amministrazione concludeva significando di *aver compiutamente assolto a tutti gli oneri connessi, anche attraverso la pubblicazione ex lege e sulla intranet, di tutte le evidenze negoziali afferenti le Posizioni Organizzative, per le annualità oggetto di richieste, nonché di aver ampiamente corrisposto alla richiesta di ostensione, come dimostrato dalle note già trasmesse all'interessato.*

La Commissione nella seduta del dichiarava che il ricorso, a prescindere dalla questione della cessazione della materia del contendere, doveva essere dichiarato inammissibile, in quanto dalla proposizione dell'istanza di accesso, avvenuta in data, al momento della presentazione del ricorso non erano decorsi trenta giorni, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/1990, essendo stata adita la Commissione il

Il il adiva nuovamente la Commissione, comunicando che nel ricorso per errore materiale aveva riportato la data dell'..... e chiedeva che il ricorso fosse dichiarato ammissibile.

DIRITTO

La richiesta di revisione della decisione della Commissione essere dichiarata inammissibile in mancanza di elementi idonei ad una revocazione della precedente decisione della Commissione – unico mezzo in astratto ammissibile – atteso che lo stesso ricorrente conferma l'errore materiale contenuto nel ricorso alla Commissione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza di revisione formulata dal ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio di

FATTO

L'....., dipendente della Camera di Commercio di dall'..... al, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ai seguenti documenti: *1. gli atti amministrativi da cui emergano gli anni di riferimento relativi alla erogazione della misura di welfare ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali "borse di studio"; 2. gli atti amministrativi da cui emergano le metodologie di calcolo e di classificazione della misura di welfare ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali "borse di studio"; 3. le poste di bilancio nelle quali sono stati effettuati gli impegni di spesa relativi alla misura di welfare ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali "borse di studio"; 4. l'elenco nominativo dei destinatari della misura di welfare ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali "borse di studio".*

A fondamento dell'istanza la indicava la *«mancata erogazione della misura di welfare "borsa di studio" a favore della propria figlia,, relativa agli anni accademici/..... e/....., periodi durante i quali la sottoscritta era dipendente della CCLAA di*».

L'..... l'Amministrazione resistente in riscontro dell'istanza in esame rilevava che, quanto al punto 1, gli anni scolastici/accademici per i quali le borse erano state erogate erano il/....., il/..... e il/.....; il metodo di calcolo e classificazione (punto 2 della richiesta) erano esplicitati nell'Allegato "A" al Regolamento per l'assegnazione di borse di studio a favore dei figli dei dipendenti della Camera di Commercio di, approvato con Deliberazione di Consiglio n. del e le poste di bilancio su cui sono stati effettuati gli impegni di spesa (punto 3 della richiesta), sono facilmente verificabili consultando il bilancio della Camera pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Quanto, infine, all'elenco nominativo dei destinatari della misura, l'Amministrazione osservava che *«non si comprende quale possa essere l'interesse diretto e concreto a conoscere i nominativi dei beneficiari in relazione alla mancata assegnazione in favore di Sua figlia»*.

L'Amministrazione concludeva chiedendo *“di voler integrare la sua istanza, fornendo i necessari chiarimenti circa l'interesse all'accesso, così da consentire allo scrivente le dovute valutazioni.”*

Avverso detto provvedimento, la ricorrente ribadiva l'interesse al fine eventualmente di curare e difendere i propri interessi giuridici.

L'Amministrazione il chiedeva ulteriormente all'istante di specificare il profilo dell'individuazione dei documenti che dell'interesse sotteso all'istanza di accesso.

In data parte ricorrente adiva la Commissione, rilevando che tali risposte si concretavano in un sostanziale rigetto dell'istanza di accesso, in quanto quest'ultima era chiaramente rivolta agli atti

amministrativi dai quali fosse possibile evincere i criteri sulla cui base erano state assegnate le borse di studio a figli di altri dipendenti dell'Amministrazione e non alla figlia della ricorrente.

Perveniva memoria della Camera di Commercio di, che precisava di non essere un'amministrazione centrale o periferica dello Stato, né soggetta, alle stesse equiparata, operante in ambito ultraregionale, come è agevole verificare dalla lettura dell'art. 1 della L. 29.12.1993, n. 580 "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" e s.m.i., secondo il quale le Camere di Commercio "sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali".

La Camera di Commercio di, dopo aver sottolineato che alle richieste istruttorie non è stato dato riscontro dalla ricorrente, ha concluso che la rinnovata istruttoria sulla documentazione a suo tempo prodotta dalla Sig.ra per richiedere l'erogazione delle borse di studio in favore della figlia, ha evidenziato che l'interessata aveva diritto a percepire le borse di studio che le sono state, in effetti, riconosciute e sono in corso di erogazione.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che la disciplina in tema di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli artt. 22 (lettera e) e 23 della L. 7 agosto 1990 n. 241, si applica a tutti i soggetti di diritto pubblico e anche agli "enti pubblici".

Pertanto, alla luce delle disposizioni normative di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241, in materia di accesso alla documentazione amministrativa, i soggetti pubblici sono assimilati alle Pubbliche amministrazioni – in relazione al potere-dovere di esaminare le domande di accesso –.

La Commissione dichiara, pertanto, sotto il profilo appena esaminato, la propria competenza.

Stante il tenore della nota depositata da parte resistente, con la quale fa presente che sono in corso di erogazione le borse di studio, la Commissione invita parte ricorrente a voler comunicare se è suo interesse coltivare il ricorso depositato, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare

FATTO

Il....., dei Carabinieri in congedo, presentava all'Amministrazione resistente istanza di accesso ed estrazione copia della seguente documentazione: «1. Istanza con allegati ar rit con allegati più atti trattazione uffici competenti; 2. Istanza con allegati ar rit. con allegati più atti di trattazione uffici competenti; 3. e 4. atti nota Comando Generale Arma c.m.a. afferente ricorso un congedo contenuto decisione adunanza Cons. Stato n. /.....; 5. Relazione diretta al Cons. Stato, 6. Notifica accoglimento parere Cons. Stato; 7. Comunicazione Personil a per liq. Monetizzazione»

L'istanza era motivata da «*interessi giudici rilevanti natura civilistica amministrativa ed altro*» e in particolare, per quanto attiene alla documentazione da 3 a 7 la medesima era riferita ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un collega nei confronti dell'Amministrazione, avente ad oggetto questioni economiche «*trattandosi di fatti pertinenti alla mia posizione in contenzioso che ritenevo essermi utili*».

Il l'Amministrazione resistente accoglieva parzialmente l'istanza, negando l'accesso agli atti «*indicati nei punti dal 3 al 7*» in quanto «*non è possibile l'accesso sugli atti istruttori del ricorso straordinario richiamato dall'istante, atteso che tale esercizio è consentito esclusivamente alle parti del relativo procedimento. (...) Quanto agli aspetti relativi alla monetizzazione della licenza ordinaria non fruita, si rinvia quanto riportato nella circolare emanata con il foglio a seguito*».

Avverso tale rigetto parziale, comunicato soltanto in data, su espresso sollecito del ricorrente, quest'ultimo ha proposto ricorso alla Commissione affinché si pronunci sulla legittimità dello stesso, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal la Commissione osserva quanto segue.

Il motivo di diniego opposto dall'amministrazione resistente è fondato.

L'amministrazione non ha dato l'accesso agli atti istruttori del ricorso straordinario richiamato dall'istante, atteso che l'esercizio del diritto di accesso è consentito esclusivamente alle parti del relativo procedimento.

Sul punto la Commissione osserva che la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato Sez. riunite Parere,, n.) ha affermato che “Nel procedimento di decisione di un ricorso straordinario, l'accesso agli atti va concesso, dall'Amministrazione incaricata dell'istruttoria, *solo alla parte che effettivamente lo richiada*” e pertanto non è concesso a terzi.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il presentava all'Amministrazione resistente un'istanza di accesso chiedendo che venissero inviate le copie degli atti contenuti nel fascicolo relativo alla sua istanza finalizzata ad ottenere il conferimento della cittadinanza italiana, deducendo a riguardo che l'istruttoria del relativo procedimento amministrativo risulta conclusa in quanto la Prefettura di ha provveduto a comunicare al sig. che il decreto di concessione è stato inviato alle autorità competenti per la firma e che solo successivamente è stato informato dell'emissione di una comunicazione ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90.

L'Amministrazione resistente non dava riscontro a tale istanza di accesso.

Avverso tale silenzio rigetto il ricorrente ha proposto nei termini di legge ricorso a questa Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria in cui ha dedotto di aver dato riscontro all'istanza di accesso il

DIRITTO

La Commissione, preso atto della nota dell'Amministrazione resistente, di cui alle premesse in fatto, non può che dichiarare la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Salute

FATTO

L'associazione, organizzazione non governativa con sede in, operante a livello internazionale per la protezione degli animali durante il trasporto, premettendo di aver osservato un autoarticolato che trasportava cavalli in, probabilmente provenienti dalla e nutrendo il sospetto che cavalli fossero trasportati irregolarmente, in quanto non avevano stalli individuali né indossavano cavezze, formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso a copia dei modelli della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali durante il trasporto (ad oggi anche informatizzati), che in data hanno accompagnato gli animali nel trasporto effettuato col mezzo con targhe (cabina) e (rimorchio), dal centro di raccolta di (.....) alle varie destinazioni.

Il Ministero della salute, rappresentando che i documenti richiesti afferivano ad un procedimento di accertamento ed alle relative attività ispettive svolte delle autorità competenti, negava all'accesso sulla base del D.M. 1° luglio 1997, n. 353 deducendo che il citato Regolamento *“ha individuato i documenti di propria competenza sottratti al diritto di accesso, prevedendo, all'art. 3. lett. m), che “in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese” sono sottratte all'accesso determinate categorie di documenti “qualora riguardino soggetti diversi da chi richiede l'accesso”, quali, tra gli altri, la “documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini (...) sull'attività di enti pubblici e privati su cui questa Amministrazione esercita forme di vigilanza. Ciò vale sia per le richieste e le indagini condotte d'ufficio sia per quelle avviate su segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari. Durante la fase istruttoria l'esclusione è assoluta”.*

A seguito del diniego opposto dall'Amministrazione all'istanza di accesso in questione, gli istanti hanno adito la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90.

DIRITTO

La Commissione, preso atto quanto rappresentato dall'Amministrazione non può che rigettare il ricorso, non avendo il potere di disapplicare la norma regolamentare invocata dovendosi, a tal fine, la ricorrente rivolgersi all'Autorità giudiziaria

PQM

La Commissione rigetta il ricorso

Ricorrente: Organizzazione

contro

Amministrazione resistente: Marina Militare -

FATTO

Il Sig., in qualità di Amministratore unico dell'Organizzazione Internazionale ".....", formulava un'istanza diretta ad ottenere un appuntamento presso il di, finalizzato a prendere visione dello stato dei luoghi ai fini del Progetto "....." (.....), deducendo la impossibilità di reperire le planimetrie con le corrette misure dei manufatti presenti sul posto.

La Marina Militare - Comando - - Ufficio Infrastrutture e Demanio – riscontrava l'istanza e rilevava che a seguito di sopralluogo, effettuato congiuntamente con personale del Comando Zona di in data, e dall'analisi della documentazione trasmessa il, era già emerso che *“l'ipotesi di realizzazione del progetto “.....” presso le strutture del non appare realizzabile, atteso che il segnalamento marittimo è regolarmente funzionante e non ne è prevista, allo stato attuale, alcuna dismissione. Inoltre, il richiesto uso condiviso, anche parziale, delle strutture e delle pertinenze del segnalamento marittimo non risulta praticabile per le manifeste interferenze con le attività del Servizio”*.

Avverso tale provvedimento l'istante adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, in disparte l'aspetto relativo alla stessa possibilità di qualificare l'istanza del ricorrente come un'istanza di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, ritiene in via assorbente che ricorso sia irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

Lo stesso ricorrente deduce che il provvedimento dell'Amministrazione censurato in questa sede risale al e, pertanto il ricorso alla Commissione, del, risulta presentato quando era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dalla legge per la proposizione del gravame, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Stabilimento Balneo-Termale militare “.....”

FATTO

Con istanza presentata allo stabilimento balneo - termale militare “.....” di il, dipendente civile del Ministero della Difesa, ha preliminarmente evidenziato di aver svolto tra l’..... e la duplice funzione di delegato del comandante alle attività di gestione di impianti ed infrastrutture e di responsabile del procedimento della fase di progettazione (limitatamente alle parti infrastrutturali, *ex art.* 14 del D.P.R. n° 236/2012). In tale qualità egli ha chiesto sia di accedere a svariati documenti di carattere tecnico, molti dei quali da lui stesso inviati quali allegati a messaggi di posta elettronica dalla casella attribuitagli quale dipendente del predetto Ministero; sia di ottenere una serie di informazioni riguardo alle gare eventualmente indette dal Ministero stesso sulla base dei capitoli tecnici oggetto dell’istanza di accesso.

Lamentando che riguardo a quest’ultima si fosse formato il silenzio rigetto, il ha adito questa Commissione con ricorso pervenuto l’.....

Con memoria pervenuta il di quello stesso mese l’Amministrazione resistente ha evidenziato che gli atti in suo possesso non consentivano di attribuire all’odierno ricorrente “... *alcuna forma di responsabilità nell’istruttoria e nell’aggiudicazione di gare pubbliche formalizzate, per altro, dalla Direzione d’Intendenza del Comando Militare ...*” di da cui dipende lo stabilimento resistente.

La Commissione, nella precedente seduta invitava l’Amministrazione resistente a trasmettere il ricorso alla sede centrale del Ministero della Difesa: specificamente all’ufficio da cui, a dire dell’Amministrazione stessa, erano state bandite le gare in argomento.

La Commissione, inoltre, riteneva necessario che il ricorrente documentasse l’esistenza di un formale incarico ricevuto per assumere il ruolo di responsabile del procedimento della fase di progettazione, al fine di provare la sua legittimazione alla presentazione dell’istanza di accesso, impregiudicata ogni altra valutazione nel merito del ricorso.

Nelle more dell’adempimento dei predetti incumbenti istruttori, i termini di legge sono stati interrotti.

Il ricorrente ha fornito chiarimenti ed allegato documenti diretti a dimostrare lo svolgimento delle mansioni di responsabile del procedimento.

L’Amministrazione, nella seduta del rilevava che l’Amministrazione, anziché trasmettere il ricorso alla sede centrale, come richiesto dalla Commissione, ha fornito diretto riscontro alla

Commissione indicando le ragioni per le quali non sussisterebbe un interesse all'accesso in quanto l'istanza è, nella sostanza, finalizzata a provare lo svolgimento di mansioni superiori da parte del dipendente, in mancanza di prova da parte di quest'ultimo degli incarichi conferiti.

Pertanto, ai fini della decisione del ricorso la Commissione, sulla base della ragioni già indicate nell'ordinanza del riteneva necessario che sia la sede centrale del Ministero della Difesa – cui oggi la documentazione risulta inviata solo per conoscenza – in quanto presente negli indirizzi della nota del dello Stabilimento - riscontrasse l'istanza e a fornisse i chiarimenti richiesti, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dei predetti incombenze istruttori.

Il Comando Militare della ha fornito riscontro alla Commissione nel quale ricostruisce nel dettaglio la vicenda ed osserva che il ricorrente, a vario titolo, ha avuto accesso alla documentazione richiesta anche a seguito dell'accoglimento dell'istanza, per la parte relativa alla documentazione che non risultava ancora in possesso del richiedente (Allegato "E").

DIRITTO

La Commissione vista la nota dell'Amministrazione e rilevato che da essa emerge che l'istanza del ricorrente è stata soddisfatta attraverso diverse modalità (accesso civico generalizzato, messa a disposizione dei documenti in sede locale e successiva trasmissione integrativa del) ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia

FATTO

Il Sig., deducendo di aver presentato un esposto al Ministero della Giustizia in relazione ad una vicenda nella quale sarebbe stato vittima di errori giudiziari e che, in data-....., il suo legale avrebbe proposto un'istanza di accesso agli atti al quale sarebbe stato dato riscontro attraverso l'invio via mail di *files* che deduce illeggibili, si è rivolto alla Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni

DIRITTO

La Commissione, ai fini della decisione del ricorso e dell'esame della sua ricevibilità ritiene necessario che parte ricorrente produca l'istanza di accesso a suo tempo presentata tramite il proprio legale, nonché quella mediante la quale avrebbe segnalato all'Amministrazione la illeggibilità dei documenti trasmessi via *mail* (con la prova della avvenuta ricezione).

Per ragioni di economia procedimentale si invita l'Amministrazione a trasmettere, ove esistente, la *mail* con la quale avrebbe fornito riscontro all'istanza, con i relativi allegati.

Questa Commissione rileva, per completezza, di non avere alcuna competenza in ordine alle gravi affermazioni – che restano nella esclusiva responsabilità del ricorrente - contenute negli atti trasmessi dal ricorrente relativamente a presunti abusi o illeciti commessi in suo danno da magistrati e da altri soggetti, né alcun potere di intervento a riguardo, potendo in questa sede esaminare esclusivamente i profili riguardanti l'accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a trasmettere i documenti di cui in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge, nelle more dell'espletamento dell'incombente istruttorio.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MINISTERO DELLA DIFESA

FATTO

Il ha presentato alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa richiesta di accesso con estrazione di copia della documentazione riguardante le valutazioni degli ufficiali effettuate ai fini delle promozioni, avendo regolarmente partecipato al concorso relativo al giudizio di avanzamento al grado superiore, per il, dei di in servizio permanente effettivo della Marina Militare.

A sostegno dell'istanza ha dedotto che il punteggio a lui attribuito risulterebbe macroscopicamente incoerente, irragionevole, iniquo e oltremodo penalizzante

Ha dunque chiesto il rilascio di copia di tutti gli atti relativi al giudizio di avanzamento al grado superiore, per il, dei di in servizio permanente effettivo del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare e, segnatamente, il rilascio di copia degli atti relativi alla valutazione di ciascuno dei candidati che ha ottenuto un punteggio superiore al proprio, ivi compresi eventuali atti e documenti accessori che abbiano concorso alla definizione dei relativi giudizi e punteggi.

L'Amministrazione ha consentito l'accesso solo alla documentazione relativa all'istante ed all'unico Ufficiale promosso, ma non a quelli degli altri idonei non promossi ritenendo, sul punto, che l'istante fosse privo di un interesse diretto, concreto ed attuale.

Il ricorrente, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva, preliminarmente, che il ricorrente, in ragione della partecipazione alla procedura di avanzamento è titolare di una posizione differenziata e qualificata che rende legittima e fondata la sua pretesa conoscitiva ai documenti inerenti le valutazioni di tutti i candidati.

Atteso che, a sostegno dell'istanza ha dedotto che il punteggio a lui attribuito risulterebbe macroscopicamente incoerente, irragionevole, iniquo e oltremodo penalizzante lo stesso ha diritto di accedere agli atti relativi alle valutazioni degli altri candidati partecipanti alla procedura di selezione,

ancorchè non risultati promossi, al fine di verificare, anche in un'ottica comparativa, l'operato della Commissione valutatrice.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente:

FATTO

Il Sig., deducendo di aver partecipato alle elezioni dell'Assemblea regionale della della (.....) ha formulato un'istanza di accesso diretta ad ottenere, tra l'altro, le schede delle votazioni al fine di potere verificare la regolarità dell'elezione.

Avverso il rigetto parziale della sua istanza, motivato sul presupposto che le schede sono conservate in plichi sigillati e chiusi che possono essere aperti solo su ordine delle Autorità di giustizia sportiva o dell'Autorità giudiziaria, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Federazione ha depositato memoria.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile.

Il diritto di accesso ai sensi della Legge n. 241/1990 ai documenti delle Federazioni sportive può essere esercitato solo in relazione agli atti da queste assunte nell'ambito di attività aventi valenza pubblicistica in quanto le Federazioni sportive nazionali hanno natura di associazioni, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 242 del 1999.

Sul punto la giurisprudenza ha, altresì, chiarito che le federazioni sportive presentano la “duplice natura” di “associazioni di diritto privato” e al tempo stesso “di organi del CONI per la realizzazione dei fini istituzionali di quest'ultimo” (TAR Lazio, Sez. III-quater, 27 novembre 2012, n. 9848; cfr. altresì, TAR Calabria, Sez. II, 18 settembre 2006, n. 948).

In base alla giurisprudenza della Corte di Cassazione “*le federazioni operano in qualità di associazioni di diritto privato nel caso di applicazione di norme che attengono alla vita interna della federazione, ai rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti*” (Cass. Sez. Un., 16 giugno 1983, n. 4108; cfr. Cass. Sez. Un., 9 maggio 1991, n. 5181).

Sulla base di tali principi, tenuto conto che nel caso di specie l'istanza di accesso concerne la vicenda relativa all'elezione di organi locali della predetta, la Commissione ritiene inapplicabile la

disciplina dell'accesso agli atti di cui alla legge n. 241/90 non afferendo la documentazione richiesta ad attività della Federazione di rilievo pubblicistico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio di

FATTO

La Sig.ra, dipendente della Camera di Commercio di, formulava un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia della documentazione riguardante la erogazione della misura di *welfare* ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali - "borse di studio", deducendo di aver presentato domanda, nell'interesse della propria figlia che non è risultata assegnataria del beneficio, in relazione all'anno accademico-, periodo durante il quale ella era dipendente della CCIAA di

L'Amministrazione riscontrava l'istanza deducendo che parte dei documenti erano reperibili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, mentre, in relazione "*all'elenco nominativo dei destinatari della misura*", la CCIAA rilevava la mancanza di un "*interesse diretto e concreto a conoscere i nominativi dei beneficiari*" in relazione alla mancata assegnazione della borsa di studio alla figlia, non inclusa in tale elenco.

L'istante adiva Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso inammissibile non avendo l'istante documentato la presentazione dell'istanza diretta all'erogazione della borsa di studio, l'età della figlia e i poteri rappresentativi della medesima.

Inoltre l'istante non ha dedotto e documentato l'esistenza di un procedimento concorsuale o para concorsuale relativo a tale tipologia di erogazione, che supporterebbe un interesse a censurare graduatorie di accesso al beneficio

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Commissione Medica Ospedaliera di

FATTO

Il in congedo dell'Arma dei Carabinieri ha presentato, in data, al Dipartimento Militare di Medicina Legale di – Commissione medica Ospedaliera un'istanza di accesso diretta alla visione/estrazione di copia *“di tutti gli atti e rapporti informativi, dell'attività informativa e dei vari giudizi espressi dai reparti a cui sono state chieste le informazioni, della richiesta di riconoscimento di causa di servizio a loro presentate e successivamente inoltrate superiormente. Con le relative motivazioni e visti e quelle avanzate ma NON riconosciute durante il servizio dello scrivente (dal al)”*.

Deducendo che la Commissione medica avrebbe fornito una risposta interlocutoria e non esaustiva, l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La CMO ha depositato una nota in cui, deduce di aver inoltrato, in data (allegata) la richiesta al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri *“affinché potesse individuare l'ufficio detentore del carteggio dell'interessato e eventualmente tramite ricerca documentale potesse rinvenire la documentazione oggetto dell'istanza di accesso agli atti”*.

La Commissione, preso atto di quanto dedotto dalla CMO di che, a norma dell'art. 6, comma 2, del d.p.r. n. 184/2006, ha trasmesso l'istanza al Comando Generale dell'Arma, ai fini dell'individuazione dell'Ufficio competente, nella seduta del sospendeva la decisione fino alle determinazioni dell'Amministrazione centrale sull'istanza della ricorrente, ovvero, fino alla decorrenza del termine di trenta giorni dalla ricezione da parte di quest'ultima dell'istanza di accesso, ovvero dall'inoltro da parte di questa, all'Ufficio ritenuto competente.

È pervenuta una nota con cui l'Amministrazione centrale (Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri) dà conto di aver già positivamente riscontrato l'istanza di accesso del richiedente ed anche quelle successivamente proposte, allegando i relativi provvedimenti.

L'istante, dal canto suo, ha fatto pervenire una nota nella quale deduce che gli atti dovrebbero essere detenuti dall'Ospedale militare di, dal quale, però, non ha ricevuto riscontro.

DIRITTO

La Commissione, vista la nota dell'Amministrazione e quella del ricorrente, ai fini della decisione del ricorso ritiene necessario che il ricorrente, sulla base di quanto dedotto e prodotto dall'Amministrazione centrale, chiarisca se abbia o meno provveduto all'esecuzione dell'accesso seguendo le istruzioni indicate dall'Amministrazione relative al pagamento dei diritti di estrazione copia. Termini di legge interrotti.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a fornire i chiarimenti di cui in motivazione, salva nelle more l'interruzione dei termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio scolastico

FATTO

La Sig.ra, lamentando di essere stata pretermessa nelle graduatorie ed essendo venuta a conoscenza dell'istituzione di una Commissione *ad hoc* per la valutazione dei titoli della classe di concorso, ai sensi del D.M. 131 del 13.6.2007 formulava un'istanza di accesso ai verbali della Commissione suddetta per la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati nella cdc che la precedevano in graduatoria.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'istante ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato una nota in cui deduce di aver provveduto all'invio alla ricorrente, in data di copia degli atti inerenti alla valutazione dei titoli operata dalla Commissione istituita all'uopo per la valutazione di tali titoli per classe di concorso, in relazione ai candidati,,,,, che precedono l'interessata in graduatoria.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, ritiene il ricorso improcedibile, essendo cessata la materia del contendere successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Regione Carabinieri

FATTO

L'ex dei Carabinieri - Ruolo dei, rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento riguardante il suo transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa, a seguito dell'accertata inidoneità al servizio presso l'Arma dei Carabinieri.

L'Amministrazione accoglieva l'istanza, ma trasmetteva la documentazione richiesta con una serie di oscuramenti (*omissis*), invocando anche il disposto dell'art. 1050, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010.

L'interessato adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha trasmesso alla Commissione una memoria nella quale illustra le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

DIRITTO

La Commissione osserva che l'Amministrazione ha invocato la sottrazione all'accesso della parte dei documenti non ostesi in quanto ricadenti nella previsione dell'art. 1050, comma 1, lettera e) del d.p.r. n. 90/2010, in base al quale *“I documenti sottratti all'accesso ai sensi dell'articolo 24 comma 4, della legge e dell'articolo 9 del decreto, in relazione all' interesse alla salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, per un periodo massimo a fianco di ciascuno indicato, sono i seguenti:*

....e) attività e documentazione di carattere interno, anche se contenuta nei fascicoli personali, quali relazioni o rapporti di commissioni, uffici o funzionari sulle procedure da adottare e contenente giudizi di fattibilità e opportunità di provvedimenti: fino alla adozione del provvedimento, 50 anni per le informazioni la cui conoscenza possa ledere il diritto alla riservatezza dei terzi”.

Avendo l'Amministrazione dedotto che la documentazione oscurata ricade nel citato disposto normativo la Commissione non può che rigettare il ricorso non avendo il potere di disapplicare il citato regolamento, dovendosi il ricorrente rivolgere, a tal fine, all'Autorità giudiziaria.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La signora ha presentato all'Ufficio anagrafe del Comune resistente un'istanza di accesso alla dichiarazione di trasferimento della sua residenza, risalente al

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assunse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire una nota alla Commissione con cui rileva, da un lato, di aver trasmesso all'istante una serie di atti e di informazioni relativi alla sua residenza, e, poi che, a causa del tempo trascorso, ha difficoltà a reperire atti risalenti.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso fondato, atteso che l'Amministrazione ha genericamente dedotto difficoltà di ricerca, mentre avrebbe dovuto procedere al differimento dell'accesso indicando il termine di durata, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D.P.R. 184/2006 in base la quale *“L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata”*.

Solo all'esito di tale procedimento l'Amministrazione potrà procedere alle sue definitive determinazioni in ordine all'esistenza o meno del documento richiesto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Istruzione Superiore Statale.....

FATTO

La Sig.ra ha formulato un'istanza di accesso, ai sensi della L.241/90, finalizzata ad ottenere una serie di documenti relativi all'assegnazione delle supplenze al prof.

Avverso il rigetto sulla sua istanza di accesso, la ricorrente ha tempestivamente adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ordinasse all'Amministrazione il rilascio dei documenti richiesti.

L'Istituto ha presentato memorie rilevando che, in data con decreto prot. n. del l'istante veniva "depennata" dalle GPS per le classi di concorso,,, e come comunicato dall'ufficio dell'Ambito territoriale di per cui la stessa era priva di un interesse diretto e concreto

La Commissione nella seduta del ha respinto il ricorso atteso che l'Amministrazione aveva dedotto che la ricorrente non era inclusa nelle graduatorie dalle quali l'Istituto aveva attinto per il conferimento delle supplenze e, quindi, l'interessata era priva di un interesse endoprocedimentale suscettibile di trovare tutela in sede di accesso.

L'istante ha chiesto la "revisione" della decisione deducendo che, come da comunicazioni del Ministero, la stessa risulta inclusa nelle graduatorie e quindi risulta dotata di un interesse differenziato all'accesso.

DIRITTO

La Commissione rileva che l'istanza, qualificata come di "riesame" della decisione, risulta *prima facie* inammissibile in quanto la stessa appare priva degli elementi minimi necessari ad ipotizzare una revocazione della precedente decisione resa – unico mezzo che può comportare un riesame del provvedimento da parte della Commissione stessa - atteso che non sono ipotizzati errori di fatto o di percezione.

La decisione invero, risulta adottata, allo stato degli atti e sulla base di quanto dichiarato dall'Amministrazione non essendo emerso, né documentato in quella sede la dedotta inclusione nelle graduatorie, dichiarata insussistente dalla parte resistente.

Resta fermo che l'istante, evidenziando nuove circostanze di fatto, come ad esempio la sua inclusione nelle graduatorie attestata dal Ministero che deduce non considerata dall'Istituto, ha facoltà di presentare una nuova istanza di accesso che dovrà essere oggetto di nuovo vaglio da parte dell'Amministrazione.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile l'istanza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo

FATTO

La Sig.ra la quale aveva assunto il ruolo di (.....) presso l'Istituto scolastico resistente fino al, formulava all'Amministrazione due istanze di accesso finalizzate ad acquisire copia di una serie di documenti riguardanti la nomina del nuovo per l'a.s. /, ruolo che deduce ad essa spettante.

L'Istituto, trattando congiuntamente le entrambe le istanze, accoglieva in parte la richiesta di accesso, negandola con riferimento a tutti gli atti relativi "*alla selezione/avviso di convocazione ai fini della stipula del contratto di per l'a.s. / con il Dott.*", ed a "*copia di ogni altro documento contenuto nel procedimento di individuazione e nomina del Liceo di per l'anno scol. / del signor*".

A sostegno del diniego l'Istituto osservava che essi afferivano alla nomina di un candidato che era stata determinata dal rifiuto dell'istante ad assumere servizio presso l'istituzione scolastica, rifiuto concretizzatosi dalla mancata ed ingiustificata presa di servizio in data

L'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della indicazione dell'istante come soggetto che avrebbe dovuto assumere l'incarico di, non potendo sindacarsi in questa sede, la modalità attraverso cui si sarebbe verificata la decadenza per la mancata presa di servizio.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

La Commissione osserva, inoltre, che l'Amministrazione, nel suo provvedimento, ha accolto parzialmente l'istanza attraverso la trasmissione di copia del contratto di lavoro sottoscritto dal Dott. (oscurato laddove erano riportati dati personali), oltre alla comunicazione del con cui il Dirigente Scolastico ha reso edotti i competenti funzionari dell'A.T di del fatto che, senza addurre giustificazione alcuna, in data la ricorrente non ha assunto servizio.

Da ciò consegue che la ricorrente ha diritto di avere copia anche dell'ulteriore documentazione richiesta (afferente al procedimento di nomina), salvi i necessari oscuramenti, ad eccezione di quella che il Dirigente ha dedotto essere inesistente (direttive del Dirigente stesso alla istante durante il suo incarico) ovvero di quella che è reperibile in rete e della quale è stato indicato il relativo *link*.

PQM

La Commissione accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, rigettandolo per il resto.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale della

FATTO

La Sig.ra la quale aveva assunto il ruolo di (.....) presso l'Istituto scolastico - Liceo di, fino al e che era stata nominata anche per l'anno scolastico/....., formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia dei documenti con i quali era stata disposta la cancellazione dal sito del MIUR della sua nomina.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto, l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Con riferimento all'interesse all'accesso esso sussiste ed è differenziato in ragione della indicazione dell'istante come soggetto che avrebbe dovuto assumere l'incarico di, non potendo sindacarsi in questa sede, la modalità attraverso cui si sarebbe verificata la decadenza per la mancata presa di servizio.

Viene, in primo luogo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

In secondo luogo, la Commissione osserva che, ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990 l'accesso deve (comunque) essere garantito quando la conoscenza dei documenti richiesti sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La Sig.ra la quale aveva assunto il ruolo di (.....) e che era stata indicata anche per l'anno scolastico/..... formulava all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia dei documenti con i quali l'Istituto scolastico aveva comunicato la sua mancata presa di servizio.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto, l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire alla Commissione una nota nella quale rappresenta, tra l'altro *“che in data questo ufficio ha trasmesso all'istante la comunicazione prot. n. / (All.1), nonché quale allegato la corrispondenza, in precedenza non protocollata, intercorsa a mezzo e-mail con il Liceo (All.2-3), nella quale si dà atto della omessa presa di servizio di presso l'istituzione scolastica”*.

DIRITTO

La Commissione ritiene preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere avendo l'Amministrazione documentato l'ostensione della documentazione richiesta successivamente alla proposizione del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

Il Sig. formulava alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti relativi alla sua domanda di concessione della cittadinanza italiana.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

La Prefettura ha depositato una memoria comunicando anche all'interessato la conclusione del procedimento, l'emissione del relativo D.P.R. di concessione del beneficio e che lo stesso è stato inviato al Comune di residenza per la notifica all'interessato e la convocazione per il giuramento previsto.

DIRITTO

La Commissione pur prendendo atto di quanto comunicato dall'Amministrazione, che ha informato l'istante sullo stato del procedimento, ritiene il ricorso fondato relativamente agli atti comunque allo stato presenti nel fascicolo, venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

FATTO

L'Associazione denominata ha formulato un'istanza di accesso diretta a prendere visione ed estrarre copia della documentazione riguardante il ricorso gerarchico proposto dal Sig. avverso una sanzione disciplinare.

Ha dedotto, a riguardo, di aver ricevuto tale ricorso al proprio indirizzo essendo stata indicata come "cointeressato" ed ha, quindi, richiesto l'accesso agli atti del procedimento, rilevando che le eventuali cause ostative all'accesso, di cui agli artt. 1048 ss. DPR 90/2010, sarebbero superabili consentendo l'accesso nei limiti della "*sola visione senza rilascio di copie*".

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza l'Associazione ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, indipendentemente dalla natura giuridica dell'Associazione e delle sue prerogative fondate sulla sentenza n. / della Corte Costituzionale, ritiene il ricorso infondato atteso che non è sufficiente che il Sindacato sia stato informato dall'interessato circa la presentazione da parte sua di un ricorso gerarchico per facoltizzare il Sindacato stesso ad un accesso indiscriminato a tutti gli atti del procedimento, in assenza di una formale delega o autorizzazione dell'interessato, non presente in atti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo e Istituto Statale di Istruzione Superiore

FATTO

....., docente di strumento musicale (.....), inserito nelle graduatorie provinciali, formulava alle Amministrazioni resistenti istanza di accesso finalizzata ad acquisire copia della rettifica del punteggio di altro docente, Prof, a seguito della quale quest'ultimo lo ha sopravanzato nella graduatoria, ottenendo l'insegnamento rivendicato dall'istante.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulle sue istanze l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Gli Istituti scolastici hanno depositato memorie nelle quali ricostruiscono tutto l'*iter* procedimentale, rilevando di avere già rilasciato le copie richieste al legale del ricorrente avvocato all'indirizzo PEC (.....) dal quale era pervenuta una diffida ad adempiere all'istanza di accesso. Gli stessi Istituti scolastici resistenti producevano, con successiva memoria, la documentazione oggetto dell'istanza di accesso.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto comunicato dalle Amministrazioni resistenti, ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere atteso che le Amministrazioni hanno dichiarato di aver accolto l'istanza di accesso.

Tuttavia, non essendovi certezza sull'effettiva ricezione della documentazione, la Commissione invita la Segreteria a trasmettere le suddette memorie e la documentazione prodotta in allegato, al ricorrente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Sezione Polizia Stradale di

FATTO

Il vice Ispettore capo della Polizia di Stato ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia del verbale di ritiro della in sua dotazione, per esigenze difensive nell'ambito di un procedimento penale a suo carico, nel quale è stato rinviato a giudizio.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'interessata ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e che l'istante abbia diritto di accedere alla documentazione richiesta, previa verifica della circostanza, dedotta dal ricorrente, relativa alla fase in cui si trova il processo penale (dibattimento), in relazione alla quale non sarebbero esistenti esigenze di segreto ai sensi dell'art. 329 c.p.p..

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il carabiniere ha formulato al Comando Legione Carabinieri formale istanza di accesso a tutta la documentazione relativa al procedimento che lo riguarda di trasferimento per incompatibilità ambientale, recante il n. / /

Deducendo la formazione del silenzio rigetto l'interessato ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha depositato memoria in cui rileva di aver positivamente riscontrato l'istanza e successivamente, di aver trasmesso nuovamente il provvedimento di accoglimento al legale dell'interessato il quale, in data ha esercitato il diritto di accesso per conto del suo assistito.

DIRITTO

La Commissione, preso atto di quanto rappresentato dall'Amministrazione rileva l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara l'improcedibilità del ricorso, per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di

FATTO

Il Sig. ha presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso a tutti gli esami (visite mediche) svolti in il, che deduce dover fornire al proprio medico curante.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sulla sua istanza ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento venendo in rilievo il diritto di accesso ad atti che riguardano direttamente l'istante e che, dunque, lo stesso ha diritto di ottenere in copia, per le ragioni indicate nell'istanza di accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

La Sig.ra ha formulato al Comune di (.....) un'istanza finalizzata a sapere se una determinata particella catastale (particella N. foglio) fosse stata usucapita dal Comune o, comunque, fosse stata utilizzata per allargare la strada Provinciale, deducendo a sostegno dell'istanza ragioni di "conoscenza".

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto sull'istanza di accesso adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, rilevata preliminarmente la propria competenza, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, ritiene il ricorso inammissibile in quanto, da un lato, l'istanza era genericamente diretta ad ottenere delle informazioni, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 22, comma 4 della legge 241/90 e dall'art. 2, comma 2 del D.P.R. 184/2006, dall'altro, a sostegno della stessa sono state indicate mere ragioni di "conoscenza", inidonee, nella specie, ad integrare una valida motivazione ai sensi dell'art. 25, comma 2 della legge 241/90.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente: S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato territoriale del lavoro di

FATTO

La Sig.ra, in proprio e quale legale rappresentate della S.r.l.s., ha formulato all'Ispettorato territoriale del lavoro di un'istanza di accesso diretta ad ottenere copia del rapporto n. / del redatto dal Funzionario Ispettivo, relativo agli accertamenti effettuati d'ufficio in data e dal quale era scaturito un verbale unico di accertamento e contestazione di violazioni con irrogazione di una sanzione amministrativa.

L'Amministrazione ha negato l'accesso deducendo che rapporto ex art. 17 L. 689/1981 costituisce l'atto con cui l'organo accertatore fa conoscere l'illecito amministrativo accertato all'amministrazione competente ad applicare la sanzione e che le notizie in merito agli accertamenti, costituenti presupposto per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione, sono contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione n.-..... del della Guardia di Finanza, a suo tempo notificato alla richiedente; essendo il rapporto un atto endoprocedimentale (atto interno finalizzato all'attribuzione della competenza per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione), l'istante sarebbe priva di interesse ad accedervi.

Avverso tale provvedimento l'istante, ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione ritiene il ricorso meritevole di accoglimento atteso che ai sensi dell'art. 22, comma 1 lett. d) della legge 241/1990 per "documento amministrativo", si intende *"ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale"*.

Gli atti e documenti richiesti e – segnatamente – il rapporto redatto dal funzionario che ha eseguito l'ispezione - rientrano a pieno titolo nella definizione sopra riportata e non osta all'accesso la asserita natura "interna" del rapporto, che peraltro non è tale, trattandosi di un atto che si inserisce nel procedimento amministrativo diretto all'irrogazione della sanzione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di

FATTO

La Sig.ra, cittadina, ha formulato alla Prefettura di un'istanza di accesso agli atti relativi al procedimento di concessione della cittadinanza italiana, dalla stessa avviato nell'anno

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza, in data adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione ha fatto pervenire memoria nella quale ricostruisce nel dettaglio la vicenda, dando atto di aver soddisfatto l'istanza e rilevando, altresì, che proprio grazie alla partecipazione al procedimento dalla stessa garantita, questo si sta concludendo con l'emissione del provvedimento favorevole alla concessione del beneficio.

DIRITTO

La Commissione, tenuto conto di quanto rappresentato dall'Amministrazione ritiene il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere con invito alla Segreteria a trasmettere alla ricorrente copia della documentazione prodotta a questa Commissione, affinché ne possa avere conoscenza, per l'ipotesi in cui non l'avesse ricevuta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso. Manda alla Segreteria per l'esecuzione dell'incombente di cui in motivazione

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Provinciale di

FATTO

La Dott.ssa, specialista in e dipendente dell'Azienda sanitaria provinciale di, ha formulato un'istanza di trasferimento presso l'Ospedale di contenente un'istanza di accesso, ai sensi della legge n. 241/90, finalizzata a conoscere i posti vacanti presso tale struttura per la sua specialità medica o altre equipollenti.

Deducendo la formazione del silenzio-rigetto ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Si premette che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giustiziale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

La Commissione ritiene che il ricorso sia meritevole di essere accolto.

Nel caso di specie, in particolare, l'istante ha formulato una domanda di trasferimento ed ha, pertanto un interesse differenziato ad accedere alla documentazione da cui sia possibile evincere il numero di posti vacanti assegnati alla struttura ospedaliera alla quale ha chiesto di essere assegnata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri

FATTO

Il dei Carabinieri ha formulato all'Amministrazione un'istanza di accesso finalizzata a conoscere l'esito di una sua segnalazione diretta all'instaurazione di un procedimento disciplinare a carico di un suo superiore,

L'Amministrazione ha negato l'accesso ed avverso tale provvedimento l'istante ha adito la Commissione affinché valutasse la legittimità del comportamento dell'Amministrazione ed assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n. 186/2004, non avendo parte ricorrente allegato la ricevuta della spedizione, mediante raccomandata a.r., di copia del ricorso al, soggetto che, destinatario della segnalazione da parte del ricorrente, risulta controinteressato rispetto all'istanza di accesso, ex art. 22, comma 1, lettera c) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Ministero della Giustizia

FATTO

....., detenuta presso la casa circondariale di, per il tramite del proprio difensore, ha presentato al Ministero dell'Interno resistente istanza di accesso in data chiedendo l'ostensione del proprio casellario centrale d'identità europeo.

Parte resistente non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi e pertanto, in termini, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito la Commissione.

L'amministrazione, in data u.s. ha trasmesso gli atti al Ministero della Giustizia, quale dicastero competente a pronunciarsi sull'istanza. Nella seduta plenaria dello scorso la Commissione, preso atto della memoria depositata da parte del Ministero dell'Interno e della circostanza ivi dedotta per cui il predetto Dicastero, non detenendo i documenti, aveva inoltrato il carteggio al Ministero della Giustizia, ha chiesto a quest'ultimo di deliberare sull'istanza di accesso del ricorrente e notiziare la Commissione sull'esito di tale deliberazione, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Il Ministero della Giustizia ha assolto l'incombente, comunicando quanto segue: *“L'interessato può richiedere il certificato del casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 24 T.U. sul Casellario, a qualsiasi Ufficio Locale del Casellario, sito presso ogni Procura della Repubblica. La domanda va presentata dall'interessato o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l'apposito modello. La persona detenuta o inserita in una comunità terapeutica può inoltrare la richiesta di certificato per posta o tramite un delegato o, se sprovvista di documenti, con richiesta vistata dal direttore ovvero dall'ufficio matricolare del carcere”*.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

Preso atto della nota depositata dal Ministero della Giustizia e di cui alle premesse in fatto, essendo *ab origine* la richiesta del ricorrente preordinata al rilascio del proprio certificato del casellario giudiziale, non si comprende per quale ragione, ad avviso dell'amministrazione della Giustizia, l'accedente dovrebbe riformulare una nuova istanza in tal senso.

Trattandosi di documentazione amministrativa riferita alla richiedente, invero, questa ha diritto alla relativa ostensione. A norma dell'art. 6 del D.P.R. n. 184/06 il Ministero della Giustizia avrebbe

dovuto trasmettere l'istanza all'Ufficio locale competente. Precisando sin d'ora che il ricorso merita accoglimento, si invita il Ministero della Giustizia a trasmettere il ricorso all'Ufficio del casellario giudiziario competente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, invita il Ministero della Giustizia ad ottemperare all'ordinanza di trasmissione di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Casa Circondariale –; Provveditorato amministrazione penitenziaria

FATTO

....., detenuta presso la casa circondariale di, ha presentato in proprio alle amministrazioni resistenti diverse istanze di accesso dal al

Con la prima datata chiedeva il riconoscimento del “piano trattamentale” per scopi terapeutici anche nella casa ove la stessa accedente è attualmente reclusa; con la seconda, in pari data, chiedeva l’accesso ai seguenti documenti: 1) Circolare DAP del 1999 sulla gestione e controllo appalti; 2) Capitolato prestazionale per mantenimento detenuti nella Regione; 3) normativa per il trattamento delle detenute transgender; con la terza del chiedeva il rilascio di copia del menù *ad personam* riguardante l’odierna ricorrente; con la quarta istanza, del, infine, chiedeva il piano assistenziale per le persone detenute nella Regione e relativo percorso clinico assistenziale, la carta dei servizi sanitari nonché i referti le relazioni sanitarie e la propria cartella clinica.

In data la ricorrente riferisce di un diniego in forma orale opposto dalla Direzione della casa circondariale contro il quale la ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato da, la Commissione osserva quanto segue.

Con riguardo alla prima richiesta di accesso il ricorso deve dichiararsi inammissibile, atteso che essa non fa riferimento a documenti amministrativi essendo preordinata al riconoscimento di un piano di cura all’interno dell’Istituto di detenzione.

Quanto alla seconda istanza di accesso di cui alla premessa in fatto, relativamente al documento 1, essa è parimenti inammissibile, atteso che la ricorrente non ha specificato il proprio interesse legittimante l’ostensione. Per i documenti di cui ai punti 2 e 3 della medesima richiesta, il ricorso è meritevole di accoglimento, attesa la qualità di detenuta transgender nella Regione della ricorrente.

Con riferimento alla terza istanza, la Commissione rileva di essersi già pronunciata con la decisione resa nella seduta plenaria dello scorso, con conseguente inammissibilità.

Infine, per ciò che attiene alla quarta richiesta di accesso, essa merita accoglimento, trattandosi di documentazione riferita alla ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale

FATTO

Il Sig., in proprio, ha chiesto in data all'amministrazione resistente di poter accedere ai seguenti documenti, attestanti: *“l'intero carico fiscale iscritto a ruolo per gli anni - inerente il seguente nominativo:, nato a -- il - numero di codice fiscale, numero di partita Iva, ex cliente dello Studio professionale di cui il sottoscritto risultava titolare”*.

La richiesta di accesso veniva motivata dal Sig. come segue: *“è stata fissata al dal Tribunale di la prima e unica udienza di Appello in Camera di Consiglio (Causa Emergenza Covid 19). Parti:, attore; il sottoscritto, convenuto. Data notifica dell'udienza: u.s. (All. n° 6 - 7). Nella considerazione che il citava in causa il sottoscritto richiedendo il totale rimborso degli oneri accessori (sanzioni, interessi di mora, aggi di riscossione ecc.) relativamente all'intero carico fiscale iscritto a ruolo e ad egli notificato dall'Agenzia Entrate Riscossione, tanto premesso il sottoscritto inoltrava formale Istanza di accesso agli atti al fine di poter validamente esercitare il proprio Diritto alla Difesa grazie ad un estratto documentale quale elemento probatorio scagionante, da esibire in sede di udienza e dimostrante l'evidenza che il, nell'adempire al debito tributario in parola, ha aderito alla c.d. "Rottamazione cartelle Equitalia" (ex L. n° 190, art. 1, co. 688 del 23 dicembre 2014 ss. mm. ed ii.) relativamente agli anni d'imposta -, usufruendo dunque della possibilità di versamento della mera quota tributaria viva, esentandosi dalle somme aggiuntive di cui chiede illegittimamente il rimborso al sottoscritto professionista”*.

Parte resistente, con nota del u.s. ha negato l'accesso motivando il diniego sulla scorta dell'opposizione del controinteressato.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare si rileva la presenza di un soggetto controinteressato nella persona del Sig. cui si riferisce la documentazione oggetto dell'istanza di accesso, conosciuto dal ricorrente ed al quale il ricorso andava notificato ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera b), D.P.R. n. 184/2006. Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco – Direzione Centrale risorse Umane

FATTO

Il Sig., in forza presso i Vigili del Fuoco, ha chiesto in data all'amministrazione resistente di poter accedere ai documenti attestanti la partecipazione del Sig. a diversi corsi utili per l'attribuzione di punteggio ai fini della partecipazione al corso

La richiesta muoveva dalla partecipazione dell'accedente a procedura comparativa per l'ammissione al corso, all'esito della quale lo stesso si è classificato come tra i non idonei.

Parte resistente in data ha notificato la richiesta di accesso al, considerandolo controinteressato, dopo di che non ha fornito riscontro all'istanza medesima.

Pertanto il ha adito la Commissione.

Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale fa presente di non possedere i documenti richiesti dal ricorrente insistendo, anche con altra e successiva memoria, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nella seduta del scorso la Commissione respingeva il ricorso in quanto parte resistente dichiarava di non possedere i documenti oggetto dell'istanza. Contro tale decisione il ha presentato un nuovo ricorso deducendo che la decisione non si riferisse ai documenti richiesti. Nella seduta dello scorso la Commissione dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal, in ragione della circostanza per cui parte resistente aveva dichiarato di non possedere quanto domandato dal ricorrente.

Contro tale decisione il adisce nuovamente la Commissione, rilevando che quest'ultima si sarebbe pronunciata su istanza di accesso recante una data diversa da quella per cui fu pronunciata la prima decisione di questa Commissione.

DIRITTO

Sul nuovo ricorso depositato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

In fase rescindente, preso atto dell'errore in cui è incorsa la Commissione nel riferirsi all'istanza del anziché a quella del, annulla la precedente decisione.

In fase rescissoria, avendo il ricorrente presentato numerose e sovrapposte domande di accesso sempre ruotanti intorno alla medesima vicenda, rispetto alla quale parte resistente ha in più occasioni

dedotto di aver già rilasciato quanto in proprio possesso, dichiara inammissibile il ricorso non sussistendo errore di fatto suscettibile di favorevole apprezzamento in sede di decisione su ricorso per revocazione.

PQM

La Commissione in fase rescindente annulla la precedente decisione dello scorso; in fase rescissoria dichiara inammissibile il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: S.p.A. in Liquidazione –

FATTO

La Sig.ra, in proprio, riferisce quanto segue. L'esponente. Impiegata alle dipendenze del comune di con deliberazione di Giunta municipale n. è stata assegnata a comando alla Società SpA con la qualifica di

In data, il liquidatore revocava tale incarico all'accedente la quale tornava a prestare servizio presso gli Uffici del Comune di appartenenza.

Avendo interesse a conoscere le ragioni della suddetta revoca, la formulava istanza di accesso in data, chiedendo l'accesso a tutti i verbali della Società aventi ad oggetto la revoca dell'incarico di

A tale istanza seguiva una nota interlocutoria con la quale parte resistente, premessa la propria natura privatistica, chiedeva di meglio specificare l'interesse dell'accedente.

Riformulata l'istanza di accesso, in data parte resistente, senza più insistere sulla propria natura privatistica, comunicava di non possedere verbali di Assemblea nei quali si facesse riferimento alla cessazione dell'incarico in capo alla Sig.ra

In data la medesima inoltrava un'altra richiesta di accesso, chiedendo copia del verbale dell'assemblea del e, nonché del dello stesso anno, richiamati nella comunicazione di revoca del suddetto incarico dirigenziale.

A tale ultima istanza di accesso parte resistente non ha dato seguito.

Contro il silenzio rigetto formatosi la ha adito la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra la Commissione osserva quanto segue.

In via preliminare la Commissione ritiene la competenza a decidere il gravame, stante la mancata istituzione del Difensore civico nella Regione, e ciò al fine di evitare che la mancanza di tale organo costituisca una lesione del diritto di difesa del cittadino.

Ciò premesso, nel merito il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Nell'ultima istanza di accesso, invero, parte ricorrente specifica il numero e la data dei verbali, alcuni dei quali richiamati nella nota con la quale la si sollevava dall'incarico dirigenziale di cui alle premesse in fatto.

Trattandosi, dunque, di interesse procedimentale, i suddetti verbali, nella parte in cui fanno riferimento all'incarico revocato alla ricorrente, devono essere rilasciati alla ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso e nei sensi di cui in motivazione, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale del

FATTO

La Sig.ra, in proprio ed avendo preso parte al “Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di complessivi (.....) posti per il profilo di dei Servizi Generali ed Amministrativi (.....) del personale ATA”, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data richiesta formale di visione/estrazione di copia della seguente documentazione: “1) *copia della prova scritta, prodotta dalla sottoscritta e sottoposta a valutazione, relativa a n. (.....) quesiti a risposta aperta per l'accesso al profilo professionale del dei servizi generali e amministrativi (.....), di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), del bando di concorso;* 2) *copia dell'elaborato, prodotto dalla sottoscritta e sottoposto a valutazione, concernente la prova teorico-pratica di risoluzione di un caso concreto per l'accesso al profilo professionale del dei servizi generali e amministrativi (.....), di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del bando di concorso;* 3) *copia delle schede di valutazione e delle griglie di valutazione compilate dalla commissione relative alla prova scritta e alla prova teorico-pratica, sostenute dalla sottoscritta in data e*; 4) *copia delle prove scritte, prodotte dagli ultimi tre candidati in ordine di punteggio ammessi alla prova orale con i rispettivi verbali di correzione, relative a n. (.....) quesiti a risposta aperta e dell'elaborato concernente la prova teorico-pratica di risoluzione di un caso concreto;* 5) *copia dei verbali delle operazioni condotte dalla Commissione esaminatrice relativi alla valutazione della prova scritta e della prova teorico-pratica sostenute dalla sottoscritta.* 6) *copia dei verbali della Commissione esaminatrice relativi allo svolgimento di tutte le prove scritte svoltesi nei giorni e presso l'U.S.R. del*”.

La richiesta, avente carattere endoprocedimentale, veniva motivata dalla Sig.ra a fini di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Non avendo ottenuto riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, in termini, la Sig.ra ha adito la Commissione.

In data u.s. parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale deduce di aver riscontrato la domanda ostensiva in data, e dunque il giorno successivo alla presentazione del gravame, rilasciando copia di quanto presente nel fascicolo della candidata ed a lei riferibile e segnatamente copia della prima prova scritta con relativa griglia di valutazione ed estratto del verbale di correzione della Commissione sempre riferibile alla ricorrente.

Quanto alla seconda prova scritta, non avendo ottenuto alla prima prova un punteggio sufficiente, l'amministrazione osserva che essa non è nemmeno stata aperta ed è custodita sigillata nella relativa busta, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4 del bando.

Quanto poi ai documenti di cui al punto 5 della richiesta di accesso, l'amministrazione ha differito l'ostensione alla chiusura delle operazioni concorsuali, come da disposizione contenuta sempre nel bando di concorso. Infine, quanto ai documenti di cui al punto 6, ritenendo l'istanza istanza preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'amministrazione, quest'ultima invitava la ricorrente a delimitare la propria richiesta. Nella seduta plenaria dello scorso, la Commissione, tenuto conto della memoria di parte resistente e della circostanza per cui il ricorso era stato presentato prima della concessione parziale – ad opera dell'amministrazione – di quanto richiesto dalla ricorrente, invitava quest'ultima a manifestare il proprio interesse a coltivare oltre il gravame o meno, interrompendo nelle more i termini della decisione. La ricorrente ha trasmesso nota con la quale dichiara essere stato soddisfatto il proprio interesse all'accesso.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione, preso atto della dichiarazione di parte ricorrente da ultimo ricevuta e di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica Militare

FATTO

Il Sig., in proprio, riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso a documenti, indicandone il numero di protocollo, siccome riferiti all'accedente, senza null'altro specificare.

Parte resistente ha concesso l'accesso a quanto richiesto, ad eccezione del documento recante il numero di protocollo del, dichiarando essere il medesimo non ostensibile.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig., la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che il diniego impugnato appare generico nella parte in cui afferma essere il documento non ostensibile, senza specificare il motivo della non accessibilità, la Commissione invita parte resistente a meglio chiarire le ragioni del parziale diniego opposto al ricorrente, interrompendo nelle more i termini della decisione.

PQM

La Commissione invita parte resistente a fornire i chiarimenti di cui alla parte motiva, interrompendo nelle more i termini della decisione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ispettorato Territoriale del Lavoro –

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Ditta Immobiliare, riferisce di essere stato attinto da un verbale unico di accertamento e notificazione e da un verbale di accertamento per obbligazione contributiva, emessi a seguito di denuncia sporta da una lavoratrice che ha determinato l'avvio di un procedimento ispettivo.

Per esigenze difensive, la Ditta ricorrente ha quindi presentato in data istanza di accesso alle dichiarazioni testimoniali rese nel corso dell'ispezione, siccome poste tra le fonti di prova a sostegno delle sanzioni comminate alla ricorrente.

Parte resistente ha negato l'accesso in data, opponendo le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 757/1994.

Successivamente la ricorrente ha chiesto il riesame del predetto diniego che ha comunque condotto l'amministrazione resistente a confermare il precedente diniego, con nota dello scorso

Contro tale diniego il Sig., nella qualità di cui sopra, ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Con riferimento al ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente la Commissione rileva la sua tardività. Si osserva al riguardo che l'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie il diniego oggi gravato del risulta meramente confermativo (e dunque inidoneo a far decorrere nuovamente i termini per l'impugnativa) di precedente diniego già opposto in data a decorrere dal quale andavano computati i trenta giorni per la proposizione del ricorso che sono spirati in data, mentre il ricorso reca la data del

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, commi 8 e 2, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

FATTO

Il sig., difeso e rappresentato dall'avv., riferisce di aver presentato in data u.s. istanza di accesso “agli atti e ai documenti amministrativi afferenti alla posizione contributiva/stipendiale e di natura previdenziale del sig. in relazione agli anni di servizio prestati nel Corpo di Polizia Penitenziaria”.

Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, il Sig. ha adito in termini la scrivente Commissione.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”.

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie,

rende illegittimo il silenzio rigetto formatosi sull'istanza dell'odierno ricorrente e di conseguenza meritevole di accoglimento il ricorso proposto dal

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate e Riscossione – Direzione Provinciale di

FATTO

L'avv., rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver presentato in data istanza di accesso ai seguenti documenti: *“Pratica iscritta al Ruolo n. del intestata alla signora e conseguente Cartella di pagamento n. sempre intestata alla signora nata a Roma il, nonché tutti i relativi atti di sgravio o eventuale pagamento fino alla estinzione di ogni debito fiscale dovuto per il titolo indicato”*.

L'interesse ad accedere veniva specificato dal richiedente come segue: *“Il sottoscritto avvocato, nella medesima qualità, ha assistito la signora dal al, data di revoca del mandato. Per la signora ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Decreto ingiuntivo n./.....; Successivamente la signora non ha provveduto al pagamento della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, del suddetto Decreto ingiuntivo. Dopo la revoca del mandato, il sottoscritto ha citato in giudizio la signora perché si è rifiutata di pagare i propri onorari”*.

Pertanto, al fine di tutelare le proprie ragioni in giudizio, essendosi già espletati i primi due gradi del giudizio, l'odierno ricorrente ha domandato i documenti di cui sopra.

Parte resistente con nota del u.s. ha negato l'accesso, deducendo quanto segue: *“La informiamo che la Sua istanza in oggetto (Ns. rif. Prot.), è stata considerata rigettata poiché gli atti per i quali ha richiesto l'accesso risultano intestati ad un soggetto giuridico del quale non detiene la rappresentanza legale e pertanto non è titolato ad accedere agli atti stessi. L'Agente della Riscossione potrà produrre la documentazione in argomento qualora, in caso di giudizio in corso, la richiesta pervenisse dal Giudice”*.

Contro tale diniego il ha adito in termini la Commissione, notificando il ricorso alla controinteressata. Parte resistente ha depositato memoria difensiva ribadendo le ragioni del diniego ed aggiungendo che il ricorrente ben avrebbe potuto chiedere al Giudice competente di emettere l'ordine di esibizione di quanto richiesto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dall'avv., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è fondato.

Non sussistono dubbi sulla legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti richiesti, stante la strumentalità della domanda ostensiva a fini di tutela in giudizio, ben descritta dal ricorrente medesimo.

Le ragioni del diniego opposto da parte resistente, peraltro, appaiono di difficile comprensione, atteso che essere rappresentanti legali del soggetto controinteressato non costituisce certo condizione per poter accedere ai documenti a quest'ultimo riferiti.

Anche la difesa di cui alla memoria depositata in vista della presente decisione e secondo cui il ricorrente avrebbe potuto agire ai sensi dell'art. 210 c.p.c. è priva di pregio, atteso che tale strumento processuale, semmai, si aggiunge al diritto di accesso che resta una situazione giuridica soggettiva autonomamente esercitabile.

Pertanto il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data domanda di accesso ai seguenti documenti *“La memoria difensiva presentata da codesta Amministrazione alla Struttura a supporto della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, Via - così come riportato nella decisione n., DICA-..... del”*.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: *“La Memoria difensiva oggetto della richiesta è stata inviata alla Commissione per l'accesso a seguito di richiesta di riesame del diniego all'accesso agli atti presentato alla Commissione dallo scrivente”*.

L'amministrazione ha accolto parzialmente la domanda in data, non consegnando tuttavia due documenti richiamati nella memoria.

Contro tale parziale diniego il ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente con propria nota del ha dato atto di aver trasmesso gli allegati mancanti alla prima ostensione.

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dipendente dell'Istituto resistente, ha presentato in data domanda di accesso ai seguenti documenti *“l'accesso/ consultazione alla propria cartella/fascicolo personale, ai documenti e agli atti in essa conservati, compresi i propri dati sensibili e la corrispondenza a Protocollo Riservato, con l'eventuale possibilità di estrarre copia di alcuni documenti”*.

Ha indicato i seguenti motivi alla base della propria richiesta di accesso agli atti: *“Il pubblico dipendente è titolare, invero, di una posizione giuridicamente tutelata in relazione alla conoscenza degli atti contenuti nel suo fascicolo personale, senza, tra l'altro, che ricorra la necessità per il medesimo di esternare espressamente la presenza di un concreto ed immediato interesse, atteso che la richiesta di accesso al proprio fascicolo personale è di per sé sufficientemente circoscritta”*.

L'amministrazione non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi e, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, il ha adito in termini la scrivente Commissione. Parte resistente con propria nota del ha dato atto di aver invitato il ricorrente ad esercitare il proprio fascicolo personale in data

DIRITTO

Sul ricorso depositato dal Sig. la Commissione, preso atto della nota di parte resistente di cui alle premesse in fatto, ne rileva l'improcedibilità per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La Sig.ra ha trasmesso alla Commissione in data u.s. una istanza di rinvio di un'audizione per un procedimento disciplinare avviato nei propri confronti nella quale si faceva riferimento ad una istanza di accesso ai documenti del suddetto procedimento del (non allegata).

Parte resistente ha depositato in data nota difensiva con la quale fa istanza, tra l'altro, per la declaratoria di inammissibilità/improcedibilità del ricorso per essere stato depositato prima dello spirare dei trenta giorni per la formazione del silenzio rigetto.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra si osserva quanto segue.

Preliminarmente esso deve dichiararsi inammissibile, sia perché non in linea con i contenuti di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006 e sia perché presentato, come eccepito da parte resistente, prima della formazione del silenzio rigetto.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classi di concorso e, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso all'elaborazione cartacea o digitale compiuta dall'amministrazione resistente in merito alla valutazione ed agli altri titoli di studio indicati nella domanda di inclusione presentata dalla candidata

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver trasmesso al ricorrente in data u.s. del seguente tenore: *“a. Non è stata a tutt'oggi completata dalla Commissione, nominata da questa Istituzione Scolastica e presieduta dalla scrivente, la valutazione della Prof., pertanto non è disponibile alcuna elaborazione cartacea o digitale della procedura, né sono stati emessi disposizioni di rettifica del punteggio, accertato che il titolo di accesso è valido e la docente è inserita a pieno titolo nelle graduatorie cl di conc e* b. *Per quanto riguarda la copia della domanda per l'inserimento in GPS/..... della Prof. le sarà inviata appena la docente risponderà alla nostra comunicazione/informazione sul contenuto della sua istanza”*.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Rilevato che il ricorrente ha presentato a diversi istituti scolastici reiterate istanze di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, chiedendo di conoscere domande di inserimento e titoli di soggetti terzi, con riferimento a graduatorie di insegnamento, redatte – stando a quanto in alcuni casi segnalato – dagli Uffici Scolastici Provinciali.

Rilevato, altresì, che questa Commissione ha in precedenza ritenuto tali istanze – sul piano formale estranee alle competenze della stessa – convertibili in domande di accesso agli atti, in presenza dei corrispondenti requisiti di sostanza;

Ritenuto, tuttavia, che detta conversione non sia ulteriormente possibile, essendo in ogni caso necessario che l'istante – a pena di inammissibilità – precisi con una sola domanda, in rapporto a ciascuna graduatoria, il proprio interesse “diretto, concreto ed attuale” all'accesso – ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 – nei confronti di soggetti determinati, in rapporto ai quali la

posizione assegnata in graduatoria configuri una situazione di controinteresse, senza che possa effettuarsi, attraverso un artificioso frazionamento delle domande, una forma di controllo generalizzato dell'attività amministrativa: controllo non consentito a norma dell'art. 24, comma 3 della medesima legge n. 241 del 1990;

Considerato infine che, nella seduta in data odierna, emergono appunto istanze frammentarie e ripetitive, non di rado riferite a soggetti che seguono il ricorrente in graduatoria

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale Statale

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per la classi di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso all'elaborazione cartacea o digitale compiuta dall'amministrazione resistente in merito alla valutazione ed agli altri titoli di studio indicati nella domanda di inclusione presentata dalla candidata

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini, il ha adito la Commissione. L'amministrazione ha depositato nota difensiva con la quale deduce di non essere in possesso della documentazione richiesta, essendo quest'ultima detenuta dal Ministero competente, cui andava indirizzata la domanda ostensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Rilevato che il ricorrente ha presentato a diversi istituti scolastici reiterate istanze di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, chiedendo di conoscere domande di inserimento e titoli di soggetti terzi, con riferimento a graduatorie di insegnamento, redatte – stando a quanto in alcuni casi segnalato – dagli Uffici Scolastici Provinciali.

Rilevato, altresì, che questa Commissione ha in precedenza ritenuto tali istanze – sul piano formale estranee alle competenze della stessa – convertibili in domande di accesso agli atti, in presenza dei corrispondenti requisiti di sostanza;

Ritenuto, tuttavia, che detta conversione non sia ulteriormente possibile, essendo in ogni caso necessario che l'istante – a pena di inammissibilità – precisi con una sola domanda, in rapporto a ciascuna graduatoria, il proprio interesse “diretto, concreto ed attuale” all'accesso – ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 – nei confronti di soggetti determinati, in rapporto ai quali la posizione assegnata in graduatoria configuri una situazione di controinteresse, senza che possa effettuarsi, attraverso un artificioso frazionamento delle domande, una forma di controllo generalizzato dell'attività amministrativa: controllo non consentito a norma dell'art. 24, comma 3 della medesima legge n. 241 del 1990;

Considerato infine che, nella seduta in data odierna, emergono appunto istanze frammentarie e ripetitive, non di rado riferite a soggetti che seguono il ricorrente in graduatoria

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nelle graduatorie per le classi di concorso e, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso alla domanda di inserimento nonché ai documenti che hanno determinato l'attribuzione di punteggio della docente inserito nella medesima graduatoria.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo che il ricorrente in entrambe le graduatorie è collocato in posizioni nettamente superiori alla controinteressata, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso per carenza di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Rilevato che il ricorrente ha presentato a diversi istituti scolastici reiterate istanze di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, chiedendo di conoscere domande di inserimento e titoli di soggetti terzi, con riferimento a graduatorie di insegnamento, redatte – stando a quanto in alcuni casi segnalato – dagli Uffici Scolastici Provinciali.

Rilevato, altresì, che questa Commissione ha in precedenza ritenuto tali istanze – sul piano formale estranee alle competenze della stessa – convertibili in domande di accesso agli atti, in presenza dei corrispondenti requisiti di sostanza;

Ritenuto, tuttavia, che detta conversione non sia ulteriormente possibile, essendo in ogni caso necessario che l'istante – a pena di inammissibilità – precisi con una sola domanda, in rapporto a ciascuna graduatoria, il proprio interesse “diretto, concreto ed attuale” all'accesso – ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 – nei confronti di soggetti determinati, in rapporto ai quali la posizione assegnata in graduatoria configuri una situazione di controinteresse, senza che possa effettuarsi, attraverso un artificioso frazionamento delle domande, una forma di controllo generalizzato dell'attività amministrativa: controllo non consentito a norma dell'art. 24, comma 3 della medesima legge n. 241 del 1990;

Considerato infine che, nella seduta in data odierna, emergono appunto istanze frammentarie e ripetitive, non di rado riferite a soggetti che seguono il ricorrente in graduatoria

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nella graduatoria per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai provvedimenti di rettifica e valutazione dei titoli relativi alla docente inserita nella medesima graduatoria.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo che il ricorrente nella graduatoria in questione è collocato in posizione nettamente superiore al controinteressato, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso per carenza di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Rilevato che il ricorrente ha presentato a diversi istituti scolastici reiterate istanze di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, chiedendo di conoscere domande di inserimento e titoli di soggetti terzi, con riferimento a graduatorie di insegnamento, redatte – stando a quanto in alcuni casi segnalato – dagli Uffici Scolastici Provinciali.

Rilevato, altresì, che questa Commissione ha in precedenza ritenuto tali istanze – sul piano formale estranee alle competenze della stessa – convertibili in domande di accesso agli atti, in presenza dei corrispondenti requisiti di sostanza;

Ritenuto, tuttavia, che detta conversione non sia ulteriormente possibile, essendo in ogni caso necessario che l'istante – a pena di inammissibilità – precisi con una sola domanda, in rapporto a ciascuna graduatoria, il proprio interesse “diretto, concreto ed attuale” all'accesso – ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 – nei confronti di soggetti determinati, in rapporto ai quali la posizione assegnata in graduatoria configuri una situazione di controinteresse, senza che possa effettuarsi, attraverso un artificioso frazionamento delle domande, una forma di controllo generalizzato dell'attività amministrativa: controllo non consentito a norma dell'art. 24, comma 3 della medesima legge n. 241 del 1990;

Considerato infine che, nella seduta in data odierna, emergono appunto istanze frammentarie e ripetitive, non di rado riferite a soggetti che seguono il ricorrente in graduatoria

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Tecnico Industriale

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nella graduatoria per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data/..... istanza di accesso alle domande di inserimento nonché titoli di studio dei docenti, e, inseriti nella medesima graduatoria oltre all'elaborazione digitale della procedura di valutazione sempre riferita ai suddetti.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva chiarendo che il ricorrente nella graduatoria in questione è collocato in posizione nettamente superiore ai controinteressati, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso per carenza di interesse.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Rilevato che il ricorrente ha presentato a diversi istituti scolastici reiterate istanze di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, chiedendo di conoscere domande di inserimento e titoli di soggetti terzi, con riferimento a graduatorie di insegnamento, redatte – stando a quanto in alcuni casi segnalato – dagli Uffici Scolastici Provinciali.

Rilevato, altresì, che questa Commissione ha in precedenza ritenuto tali istanze – sul piano formale estranee alle competenze della stessa – convertibili in domande di accesso agli atti, in presenza dei corrispondenti requisiti di sostanza;

Ritenuto, tuttavia, che detta conversione non sia ulteriormente possibile, essendo in ogni caso necessario che l'istante – a pena di inammissibilità – precisi con una sola domanda, in rapporto a ciascuna graduatoria, il proprio interesse “diretto, concreto ed attuale” all'accesso – ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 – nei confronti di soggetti determinati, in rapporto ai quali la posizione assegnata in graduatoria configuri una situazione di controinteresse, senza che possa effettuarsi, attraverso un artificioso frazionamento delle domande, una forma di controllo generalizzato dell'attività amministrativa: controllo non consentito a norma dell'art. 24, comma 3 della medesima legge n. 241 del 1990;

Considerato infine che, nella seduta in data odierna, emergono appunto istanze frammentarie e ripetitive, non di rado riferite a soggetti che seguono il ricorrente in graduatoria

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione

FATTO

Il Sig., in proprio ed in qualità di soggetto inserito nella graduatoria per la classe di concorso, riferisce di aver presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai provvedimenti di rettifica e valutazione dei titoli relativi alla docente inserita nella medesima graduatoria.

Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, pertanto, in termini il ha adito la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale dà atto di aver trasmesso al ricorrente in data u.s. del seguente tenore: *“a. Non è stata a tutt'oggi completata dalla Commissione, nominata da questa Istituzione Scolastica e presieduta dalla scrivente, la valutazione della Prof., pertanto non è disponibile alcuna elaborazione cartacea o digitale della procedura, né sono stati emessi disposizioni di rettifica del punteggio, accertato che il titolo di accesso è valido e la docente è inserita a pieno titolo nelle graduatorie cl di conc e b. Per quanto riguarda la copia della domanda per l'inserimento in GPS/..... della prof.ssa le sarà inviata appena la docente risponderà alla nostra comunicazione/informazione sul contenuto della sua istanza”*.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. si osserva quanto segue.

Rilevato che il ricorrente ha presentato a diversi istituti scolastici reiterate istanze di accesso civico, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, chiedendo di conoscere domande di inserimento e titoli di soggetti terzi, con riferimento a graduatorie di insegnamento, redatte – stando a quanto in alcuni casi segnalato – dagli Uffici Scolastici Provinciali.

Rilevato, altresì, che questa Commissione ha in precedenza ritenuto tali istanze – sul piano formale estranee alle competenze della stessa – convertibili in domande di accesso agli atti, in presenza dei corrispondenti requisiti di sostanza;

Ritenuto, tuttavia, che detta conversione non sia ulteriormente possibile, essendo in ogni caso necessario che l'istante – a pena di inammissibilità – precisi con una sola domanda, in rapporto a ciascuna graduatoria, il proprio interesse “diretto, concreto ed attuale” all'accesso – ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241 del 1990 – nei confronti di soggetti determinati, in rapporto ai quali la

posizione assegnata in graduatoria configuri una situazione di controinteresse, senza che possa effettuarsi, attraverso un artificioso frazionamento delle domande, una forma di controllo generalizzato dell'attività amministrativa: controllo non consentito a norma dell'art. 24, comma 3 della medesima legge n. 241 del 1990;

Considerato infine che, nella seduta in data odierna, emergono appunto istanze frammentarie e ripetitive, non di rado riferite a soggetti che seguono il ricorrente in graduatoria

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del Dipartimento

FATTO

La Sig.ra, della Polizia di Stato, ha presentato all'amministrazione resistente in data istanza di accesso ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, motivando l'istanza a fini di tutela giudiziaria.

Parte resistente ha riscontrato la predetta domanda di accesso con due successive note in e, invitando la ricorrente ad effettuare l'accesso al proprio fascicolo e differendolo ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della legge n. 241 del 1990 con riguardo ai documenti di un procedimento disciplinare rispetto al quale ha dedotto essere pendente un giudizio dinanzi al TAR.

Contro tale differimento la ha adito in termini la Commissione. Parte resistente ha depositato memoria difensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dalla Sig.ra, la Commissione osserva quanto segue.

Il differimento opposto dall'amministrazione appare illegittimo. Ed invero, il dato normativo evocato dall'amministrazione, ovvero l'art. 24, comma 4, della legge n. 241 del 1990, stabilisce che il diritto di accesso non può essere negato qualora sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Tale disposizione, tuttavia, consente all'amministrazione di differire l'accesso qualora ricorra una delle fattispecie di esclusione compendiate nella medesima norma ed al cui interno non figurano i procedimenti avanti la magistratura civile, penale o amministrativa. Al contrario, proprio in ragione della pendenza di un contenzioso, si ritiene che prevalgano le ragioni di conoscenza dei documenti contenuti nel fascicolo del procedimento che ha poi originato il contenzioso giudiziario, e ciò in considerazione delle esigenze di tutela del soggetto che rivesta la qualità di parte nel giudizio pendente come è a dirsi per la

In tal senso e su fattispecie analoga si è pronunciato anche il Giudice amministrativo, statuendo che il provvedimento che dispone *“il differimento dell'accesso sino alla pronuncia di sentenza definitiva nell'ambito dei procedimenti avanti alla magistratura civile, penale e amministrativa, viola la legge nella misura in cui individua fattispecie, diverse da quelle prescritte dalla legge, in cui l'accesso può essere differito e si risolve nella preclusione agli*

interessati della possibilità di accedere agli atti, proprio nel momento in cui non può esserne messo in dubbio l'interesse alla conoscenza esistendo un contenzioso in corso” (TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza n. 21 marzo 2020, n. 248).

Pertanto il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione esaminato il ricorso, lo accoglie invitando l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando del Reggimento

FATTO

Il Sig., in proprio e nella qualità di dell'Esercito italiano, espone quanto segue.

In data lo ha formulato istanza di accesso ai seguenti documenti: “1) *Atti e/o documenti della disposizione d'ordine Rettifica dell'incarico del sottoscritto, assunta dal, tale disposizione d'ordine viene richiamata al punto 1 del decreto ministeriale del* 2) *Notifica della Sanzione incarico “.....” assunta dal Comando del Reggimento predisposta in data antecedente il periodo di valutazione al*”.

Parte resistente ha riscontrato l'istanza di accesso in data u.s., deducendo di non essere in possesso di ulteriore documentazione oltre quella già trasmessa al ricorrente e dunque di non poter accogliere l'istanza.

Il ricorrente, dichiarando che la documentazione di cui al punto 1 gli è stata concessa, ha adito la Commissione per la mancata ostensione di quanto richiesto al punto 2 della propria domanda di accesso. Parte resistente ha depositato memoria difensiva con la quale, tra le altre deduzioni, ribadisce di non possedere quanto domandato dal ricorrente al punto 2 della propria istanza ostensiva.

DIRITTO

Sul ricorso presentato dal Sig. la Commissione osserva quanto segue.

Tenuto conto che nel diniego impugnato parte resistente deduce di non essere in possesso della documentazione non esibita al ricorrente, il ricorso non può trovare accoglimento.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Generale dei Carabinieri. Centro Nazionale Amministrativo. Servizio Trattamento Economico. Ufficio Trattamento Economico di Attività.

FATTO

Il Sig., brigadiere dei Carabinieri in congedo, ha presentato un'istanza di verifica ed allineamento dei contributi previdenziali, relativamente alle indennità percepite per numerose missioni all'estero, indirizzando la richiesta agli Uffici Trattamento Economico di Attività (TEA), Trattamento Economico di Quiescenza (TEQ) e NURP del Centro Nazionale amministrativo dell'Arma dei Carabinieri.

In data l'Ufficio TEA ha comunicato al Sig. che nel suo fascicolo non erano presenti cedolini stipendiali relativi alle missioni all'estero di cui all'istanza; pertanto, veniva invitato dall'NURP della stessa Amministrazione ad effettuare una formale istanza di accesso per ottenere i cedolini stipendiali in questione. Per questo, in data, lo stesso chiedeva l'ostensione dei cedolini stipendiali relativi alle missioni svolte all'estero dal al

Tale richiesta veniva formalmente respinta dall'Amministrazione che, con comunicazione dell'....., comunicava di non essere in possesso dei documenti richiesti, posto che i cedolini stipendiali delle missioni svolte all'estero non si trovavano nella sua "busta amministrativa", rappresentando, inoltre, di non essere a conoscenza del soggetto pubblico detentore.

Avverso tale rigetto il Sig., in proprio, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, *ex art. 25 della Legge 241/'90*, ed adottasse le conseguenti determinazioni. In particolare, l'accedente ha rappresentato la necessità di entrare in possesso dei cedolini stipendiali al fine di fornire una corretta comunicazione all'Inps, e non incorrere in errori nel calcolo della pensione sulla base di dati parziali. Deduce, inoltre, il ricorrente che spetta all'Amministrazione (TEA), e non certo al militare in quiescenza, il compito di effettuare la ricerca dei cedolini ed acquisirli nel fascicolo del dipendente, non potendo gravare su quest'ultimo un siffatto onere.

Il Comando Generale dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo ha fatto pervenire una memoria nella quale ha ribadito le argomentazioni già espresse.

DIRITTO

Sebbene, come dedotto formalmente dall'Amministrazione, in base all'art. 2, co. 2, del D.p.r. 12.4.2006, n. 184 *"Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al*

momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione...”, tuttavia, nel caso in esame, l'Amministrazione acceduta non ha detto che non esistono i documenti richiesti, bensì solo di non esserne in possesso. Di conseguenza, ove la documentazione richiesta sia esistente, in base a quanto disposto dall'art. 6, co. 2 del medesimo regolamento, spetta all'Amministrazione acceduta trasmettere l'istanza a quella competente che, nel caso in esame, dovrebbe essere il Ministero della Difesa ovvero altro ente individuato dal Comando Generale dei Carabinieri. Infatti, secondo quanto dispone il citato art. 6, co. 2, *“la richiesta formale presentata ad amministrazione diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso è dalla stessa immediatamente trasmessa a quella competente. Di tale trasmissione è data comunicazione all'interessato”*.

In altre parole, se l'Amministrazione è a conoscenza del fatto che la documentazione richiesta non è più esistente, ciò attesterà in un apposito atto, diversamente, deve provvedere ad inoltrare, ex art. 6 comma 2, d.P.R. n. 184 del 2006, la richiesta di accesso all'Amministrazione che la detiene. Infatti, come affermato in un condivisibile arresto della giurisprudenza amministrativa, *“Non è giustificabile un rimpallo tra le diverse articolazioni amministrative in merito all'accesso alla documentazione, dovendo l'istante semplicemente rivolgere la propria richiesta all'amministrazione, senza essere onerato dell'individuazione specifica dell'ufficio tenuto all'ostensione, tant'è che, a norma dell'art. 6 comma 2, d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, la richiesta formale di accesso presentata ad amministrazione anche diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, è dalla stessa trasmessa a quella competente”*. (T.A.R., Bari, sez. II, 07/02/2013, n. 183).

Spetta, quindi, all'Amministrazione acceduta, ove non abbia contezza della inesistenza dei documenti richiesti, inviare gli atti al Comando Generale dei Carabinieri ed al Ministero della Difesa, per quanto di competenza, ai fini dell'individuazione dell'ufficio che, eventualmente, detiene i documenti richiesti ovvero altra documentazione utile attestante l'esistenza e l'ammontare degli emolumenti in questione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando l'Amministrazione ad adempiere agli incumbenti istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di

FATTO

Il Sig., in qualità di coordinatore del Comitato di Viabilità Interna di e, ha presentato in data un'istanza di accesso (poi presentata nuovamente *brevis manu* in data), indirizzata al Comune di, al fine di prendere visione del progetto definitivo per la realizzazione del completamento di Via a servizio del depuratore di, nonché della documentazione delle attività prodromiche allo stesso (verbale delle due conferenze dei servizi depuratore, cartografia di individuazione dei tratti A-B-C, individuazione delle aree acquisite e quelle ancora da acquisire, corrispondenza inerente la consegna delle aree dal Comune di). L'accedente ha precisato che il proprio interesse è dettato dalla possibilità di meglio espletare le facoltà previste dalla legge, finalizzate a predisporre le osservazioni da sottoporre alla Conferenza di Servizi.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, il Sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso, *ex art.* 25 della legge n. 241/1990, ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Il Comune di ha fatto pervenire una memoria nella quale ha precisato di non aver serbato il silenzio sull'istanza ricevuta e di aver consentito l'accesso in due diversi momenti: *“in particolare, il progetto dell'opera denominata “..... – Strada di accesso al depuratore di” è stato consegnato (in due tempi: 1) a mezzo p.e.c. in data con nota prot. gen. n. –) direttamente su memoria di massa portatile (chiavetta usb) in data presso l'Ufficio Ecologia ed Ambiente) al Sig. il quale ha riferito all'Ufficio che avrebbe provveduto lui stesso a farne pervenire copia al “Comitato Viabilità Interna di e”.*

DIRITTO

La Commissione prende atto della dichiarazione del Comune di di tempestivo riscontro alla richiesta d'accesso dell'istante ma, per completezza istruttoria, ritiene necessario verificare l'effettiva ricezione dei predetti atti da parte dell'accedente, considerato oltretutto che l'Amministrazione non ha indicato il destinatario della posta certificata a cui avrebbe inviato i documenti. Si richiede, pertanto, all'Amministrazione di voler inviare alla Commissione le ricevute di accettazione e consegna del pec inviata. Nelle more del predetto incombenza istruttoria i termini di legge rimangono interrotti.

In ossequio al principio di economicità il Sig., ove avesse *medio tempore* ricevuto la pec del Comune di, eventualmente non rilevata per mero errore, ben potrebbe rendere relativa dichiarazione in tal senso alla Commissione, così come nel caso in cui sia venuto in possesso dei documenti richiesti da parte del Sig.

Ad ogni buon conto la Commissione *medio tempore* dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria dell'Amministrazione resistente all'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere agli incombeni istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti. Si dispone, altresì, l'invio a cura della Segreteria della memoria dell'Amministrazione resistente al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Divisione Polizia Amministrativa e Sociale

FATTO

Il ricorrente, con istanza del, ha chiesto alla Questura resistente, tramite i propri difensori, di accedere al fascicolo relativo alla comunicazione notificata in data dal Questore di di preavviso di rigetto del rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il Sig. ha adito nei termini la Commissione.

È pervenuta una memoria con la quale l'Amministrazione resistente ha riferito di aver dato avvio d'ufficio al procedimento *de quo* per la revoca (e non come scritto inizialmente per il rigetto del rinnovo) della licenza del porto di fucile per uso caccia, a seguito di un esposto presentato dall'Istituto Bancario nel quale lavora l'accedente, che aveva segnalato comportamenti anomali posti in essere dall'interessato. Per queste ragioni l'Amministrazione ha fatto formare il silenzio, ritenendo di non poter accogliere l'istanza d'accesso, in quanto la segnalazione ricevuta era da ricomprendersi tra le categorie di atti infraprocedimentali sottratti al diritto di accesso, individuati dall'art. 3 lett. c) del D.M. n. 415/94, tra cui rientrano gli "*...atti e documenti attinenti ad informazioni fornite da fonti confidenziali, individuate od anonime, nonché da esposti informali di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali*".

Per questi motivi l'Amministrazione, pur avendo fatto formare il silenzio rigetto sull'istanza d'accesso, al fine di rispettare le garanzie partecipative di cui alla L. n. 241/90, ha comunicato che il ritiro cautelativo dell'arma e la revoca della licenza erano stati disposti in ragione di un esposto in cui si rappresentavano i comportamenti molesti ed anomali del nell'ambito lavorativo, circostanze che avevano determinato la necessità di formulare apposita richiesta all'organo sanitario al fine di sottoporlo ad accertamenti medici approfonditi per valutare la compatibilità con la licenza in parola.

DIRITTO

La Commissione osserva che le disposizioni regolamentari citate sottraggono i documenti adottati a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dal diritto d'accesso, tra i quali rientra sicuramente quello acceduto nella fattispecie in esame. La Commissione, pertanto, preso atto delle disposizioni citate e non avendo il potere di disapplicare la normativa regolamentare certamente applicabile alla specie, rileva l'infondatezza del gravame e, per l'effetto, lo respinge.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Camera di Commercio di

FATTO

Il Sig., dipendente della Camera di Commercio di dal al, ha presentato in data un'istanza d'accesso agli atti indirizzato al medesimo Ente, al fine di prendere visione ed ottenere copia dei seguenti documenti:

- 1) gli atti amministrativi da cui emergano gli anni di riferimento relativi alla erogazione della misura di welfare *ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali* "borse di studio";
- 2) gli atti amministrativi da cui emergano le metodologie di calcolo e di classificazione della misura di welfare *ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali* "borse di studio";
- 3) le poste di bilancio nelle quali sono stati effettuati gli impegni di spesa relativi alla misura di welfare *ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali* "borse di studio";
- 4) l'elenco nominativo dei destinatari della misura di welfare *ex art. 72 del CCNL Funzioni Locali* "borse di studio".

L'accedente ha motivato il proprio interesse all'accesso con la mancata erogazione della misura di welfare "borse di studio" a favore della propria figlia per gli anni scolastici/.....,/....., e/..... anni nei quali l'accedente era stato alle dipendenze della Camera di Commercio.

In data il Sig. ha inviato un sollecito all'Amministrazione, che ha risposto all'accedente rappresentando di non aver compreso il senso della richiesta di cui al punto 1, essendo ben noto che gli anni scolastici/accademici per i quali le borse sono state erogate sono il/.....,/..... e/..... Quanto, poi, alle richieste sub 2) e 3), l'Amministrazione ha rappresentato che, con riguardo al metodo di calcolo e classificazione, gli stessi sono esplicitati nell'Allegato "A" del Regolamento per l'assegnazione di borse di studio a favore dei figli dei dipendenti della Camera di Commercio di, approvato con Deliberazione di Consiglio n. del, mentre le poste di bilancio su cui sono stati effettuati gli impegni di spesa sono verificabili consultando il bilancio della Camera pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale. Infine, con riguardo alla richiesta di cui al punto 4), relativo all'elenco nominativo dei destinatari della borsa di studio, l'Amministrazione ha chiesto all'accedente di integrare la domanda specificando quale fosse l'interesse diretto e concreto a conoscere i nominativi degli studenti beneficiari, al fine di consentire la valutazione della richiesta.

È seguito un ulteriore carteggio tra le parti in cui l'accedente ha chiarito il proprio interesse con la necessità di tutelare i propri diritti, non avendo la propria figlia ricevuto la borsa di studio;

l'Amministrazione, dal canto suo, ha ribadito di aver risposto alle richieste di cui ai punti da 1 a 3, trattandosi di informazioni facilmente reperibili, mentre non era dato comprendere quale fosse l'interesse a conoscere l'elenco nominativo dei beneficiari delle borse di studio, chiarendo che *“lungi dall'essere la nota del un diniego, né, tantomeno, un differimento per il quale non sussistono i presupposti, la invito di nuovo a specificare in maniera più puntuale la sua richiesta di accesso, sia sotto il profilo dell'individuazione dei documenti richiesti, sia sotto il profilo dell'interesse”*.

Con richiesta di riesame il Sig. ha, pertanto, adito nei termini la Commissione affinché si pronunciasse sulla legittimità del rigetto/differimento formatosi sull'istanza di accesso ai sensi dell'art. 25 della legge 241/90 e ribadendo il proprio interesse all'ostensione dei documenti in ragione della mancata erogazione del beneficio di *welfare* in favore della propria figlia.

Infine, in data è pervenuta una memoria dell'Amministrazione resistente in cui, preliminarmente, rileva che la Camera di Commercio di non rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni contemplate dall'art. 25, comma 4, della L. n. 241/1990, non essendo un'amministrazione centrale o periferica dello Stato, né soggetto ad essa equiparata, come risulta dall'art. 1 della L. 29.12.1993, n. 580 *“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura”*, secondo il quale le Camere di Commercio *“sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali”*.

Dopo tale premessa l'Amministrazione adita ha rilevato che, in ogni caso, non vi sarebbe alcun interesse all'accesso da parte del Sig. in quanto, dopo aver rinnovato l'istruttoria sulla documentazione a suo tempo prodotta dal Sig. per la domanda di erogazione della borsa di studio in favore della figlia, la stessa Amministrazione ha rivisto la propria decisione, riconoscendo come sussistenti i requisiti per il beneficio richiesto, e dando di ciò tempestiva comunicazione al ricorrente.

DIRITTO

Preliminarmente, in merito all'eccezione avanzata dalla Camera di Commercio, questa Commissione, come già affermato nel parere espresso nel *plenum* del, deve ricordare che la legge n. 241/90 è una legge generale in materia di accesso che si applica a *“tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”* (art. 22). Tale legge distingue, poi, i ricorsi avverso gli atti delle *“amministrazioni centrali o periferiche dello Stato”* da quelli avverso gli atti delle *“amministrazioni comunali, provinciali e regionali”*, attribuendo i primi alla competenza della Commissione per l'accesso ed i secondi alla competenza del

Difensore civico (art. 25, comma 5). Si tratta, tuttavia, di una distinzione non esaustiva, in quanto esistono numerose categorie di soggetti pubblici – tra cui le Camere di commercio – che formalmente non appartengono né all'amministrazione statale né a quella comunale, provinciale o regionale. Per tali categorie di soggetti sussiste, quindi, il problema di stabilire se esse debbano ritenersi implicitamente escluse dalla normativa sull'accesso. A tale quesito deve darsi evidentemente soluzione negativa in quanto, in primo luogo, l'art. 29 della legge ribadisce che le disposizioni di cui all'art. 25, comma 5, “*si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche*”; inoltre, “*l'impossibilità di esperire i ricorsi amministrativi dell'art. 25, comma 5, comporterebbe, nei confronti degli atti delle Camere di commercio una riduzione della conquista – di democrazia reale – che, in materia di accesso, ha consentito di poter ottenere rapidamente giustizia in semplice via amministrativa ed a titolo praticamente gratuito (sia per l'interessato che per l'Amministrazione); sarebbe in evidente contraddizione con gli attuali indirizzi legislativi in materia di semplificazione e di razionalizzazione dell'attività e delle procedure amministrative; e creerebbe altresì evidenti problemi di costituzionalità, atteso che il diritto d'accesso attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, comma due, lettera m), della Costituzione (art. 29, comma 2 bis, della legge). In tale situazione deve soccorrere il criterio dell'interpretazione analogica, secondo cui ai fini dell'accesso le Camere in parola vanno equiparate ad una delle due categorie di amministrazioni pubbliche (statali o locali) con cui esse abbiano maggiore affinità. Ora le Camere di commercio, industria e agricoltura sono enti pubblici locali (di regola, provinciali) ma non territoriali, con vasti compiti di promozione economica e di formazione professionale. Il decreto legislativo n. 112/98, ne ha accresciuto la potestà statutaria e l'autonomia finanziaria; ha però significativamente attribuito ad esse “autonomie funzionali” e non “autonomie locali”: ed esse né hanno rapporti funzionali con l'ente locale territorialmente corrispondente né hanno un'attività geograficamente determinata dal perimetro dell'ente locale corrispondente. Quindi gli atti camerale non sono assimilabili agli “atti delle amministrazioni comunali e provinciali e regionali”, per i quali la legge n. 241/90 prevedeva che il ricorso amministrativo in materia d'accesso venisse proposto dinanzi al difensore civico e non dinanzi alla ... Deve quindi concludersi che nei confronti degli atti o comportamenti di dette Camere i ricorsi in materia di accesso debbano essere proposti innanzi a questa Commissione...” (Commissione Accesso, parere del 23.2.2010).*

Nel merito, la Commissione prende atto della dichiarazione della Camera di Commercio di circa l'avvenuto riconoscimento del diritto all'erogazione della borsa di studio in favore della figlia del ricorrente e, per completezza istruttoria, ritiene necessario verificare l'effettiva ricezione della comunicazione da parte dell'accedente Sig.

In ossequio al principio di economicità il Sig., ove abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione, dovrà darne comunicazione alla Commissione.

Ad ogni buon conto, si dispone la trasmissione, a cura della Segreteria, della memoria dell'Amministrazione resistente all'odierno ricorrente, disponendo, nelle more del predetto incombenza istruttorio, che i termini di legge rimangono interrotti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi sospende la decisione invitando le parti ad adempiere agli incombeni istruttori di cui in motivazione, nelle cui more i termini di legge rimangono interrotti. Si dispone, altresì, l'invio a cura della Segreteria della memoria dell'Amministrazione resistente al ricorrente.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate Riscossione.

FATTO

L'Avv. del Foro di ha adito la Commissione in data, qualificandosi come delegato del Sig., e deducendo che questi risulta destinatario delle cartelle esattoriali nn., e, relative a provvedimenti penali adottati dal Giudice di Pace di e dal Giudice di Pace di

Rileva l'Avv. che, il Sig., non avendo contezza di alcun procedimento penale a suo carico, ha presentato per suo tramite, in data, istanza di accesso agli atti, al fine di richiedere copia delle cartelle in parola, unitamente all'indicazione dei procedimenti e dei provvedimenti giudiziari ai quali si riferiscono. Tale richiesta è rimasta inevasa e, pertanto, lo stesso difensore ha reiterato l'istanza d'accesso in data

In data l'Amministrazione ha risposto all'accidente, producendo copia della situazione debitoria complessiva aggiornata al; gli estratti di ruolo delle cartelle di pagamento n., e nonché copia notifica della cartella di pagamento n.

È, infine, pervenuta una memoria dell'Amministrazione nella quale rappresenta di aver dato tempestivo riscontro alle richieste dell'Avv., segnalando in primo luogo l'irregolarità delle deleghe rilasciate dal contribuente a favore dello stesso Avv., poiché conferite limitatamente all'acquisizione delle copie delle sentenze del Giudice di Pace di e di (atti non in possesso dell'Agente della Riscossione), e non anche all'acquisizione di copia delle cartelle esattoriali.

L'Amministrazione ha ribadito, in conclusione, la propria disponibilità a fornire all'Avvocato, previa presentazione delle giuste deleghe, i documenti richiesti ove disponibili.

DIRITTO

Preliminarmente la Commissione rileva l'irricevibilità del ricorso poiché tardivo. Infatti, come rileva lo stesso difensore, l'istanza di accesso è stata presentata in data; avverso tale richiesta si è, quindi, inevitabilmente formato il silenzio rigetto dell'Amministrazione, non impugnato tempestivamente dall'odierno ricorrente. Né può certamente valere come rimessione nei termini la mera riproposizione della medesima istanza di accesso, presentata in data, a cui l'Amministrazione ha risposto con un provvedimento espresso in parte di accoglimento ed in parte di rigetto.

Infatti, l'art. 25, commi 4 e 5, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, nel fissare il termine di trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di diniego o dalla formazione del silenzio significativo per la proposizione dei ricorsi, pone un termine all'esercizio dell'azione avverso il diniego posto a pena di decadenza. Ne consegue che, la mancata impugnazione del diniego nel termine prescritto, non consente la reiterabilità dell'istanza, in quanto, come afferma pacificamente la giurisprudenza amministrativa, *“salvo non ricorrano elementi di novità o una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante che legittima all'esercizio del diritto di accesso, la mancata impugnazione del diniego tacito o espresso dell'accesso ai documenti amministrativi nel termine di trenta giorni impedisce la reiterazione dell'istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, perché meramente confermativo del primo”* (Consiglio di Stato, sez. V, 17/12/2008, n. 6294; in termini Consiglio di Stato Ad. Plen., 20/04/2006, n. 7; Consiglio di Stato, Ad. Plen., 18/04/2006, n. 6).

In ogni caso la richiesta di riesame sarebbe comunque inammissibile, in quanto proposta da soggetto non legittimato, ai sensi dell'art. 12, co. 7, lett. b) del D.p.r. n. 184/2006, mancando la procura *ad litem*. Infatti, la richiesta di riesame *ex art. 25* della Legge n. 241 del 90, quantunque sia sottoscritta dal legale e non direttamente dall'accedente, è validamente proposta qualora sia presente una procura con cui quest'ultimo manifesti, sotto il profilo sostanziale, l'inequivocabile volontà di conferire al legale la delega per l'assistenza nel corso del procedimento giustiziale, avendo la procura ha valore alternativo alla sottoscrizione della richiesta di riesame. Nel caso di specie il difensore dichiara di essere delegato del Sig. senza, però, attestarne i poteri, di talché, anche sotto tale profilo, il ricorso non può che essere ritenuto inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso irricevibile perché tardivo.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Scolastico

FATTO

In data la Sig.ra, collaboratrice scolastica, presentava all'Istituto Scolastico di un'istanza di accesso agli atti, al fine di chiedere l'ostensione della copia della convocazione delle oo.ss. riguardante l'incontro di contrattazione sindacale avente ad oggetto le funzioni miste nell'anno scolastico-....., nonché copia del provvedimento con il quale il Comune di comunicava al medesimo Istituto scolastico la disponibilità allo stanziamento finalizzato al pagamento delle funzioni miste nell'anno scolastico-.....

Tale richiesta era stata preceduta da un'altra istanza di accesso del, nella quale la Sig.ra aveva chiesto la copia del verbale delle riunioni delle RSU avente come ordine del giorno le funzioni miste-..... con i relativi criteri ed allegati; istanza della stessa avente ad oggetto la revoca della disponibilità a svolgere le attività lavorative connesse ai servizi di pre-scuola e giochi serali del

Deducendo la formazione del silenzio rigetto, la ricorrente ha adito la Commissione con istanza presentata in data (data di spedizione della raccomandata A/R).

In data è pervenuta memoria dell'Amministrazione che, nel ribadire la correttezza del proprio operato, ha rilevato non solo la tardività ed inammissibilità della richiesta di riesame (poiché il tacito diniego di cui si è chiesto il riesame sarebbe maturato in data) ma, non di meno, l'inesattezza di quanto affermato dalla ricorrente in quanto, nell'istanza di accesso del, non sarebbe stato indicato alcun motivo a fondamento della richiesta.

DIRITTO

La Commissione evidenzia che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006. E' stato, infatti, dedotto dalla stessa parte ricorrente che l'istanza di accesso è stata presentata il, e la Commissione è stata adita il, ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni, previsto dall'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990 e, di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile poiché tardivo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps. Direzione centrale Formazione e sviluppo risorse umane

FATTO

Il Sig., dipendente Inps, ha partecipato ad una procedura nazionale di interpello della stessa Amministrazione, riservata ai soli dipendenti dell'Istituto, volta a reperire un laureato in materie giuridiche, preferibilmente con diploma di specializzazione, master o titolo post-laurea di durata almeno annuale in diritto comunitario, considerando titoli preferenziali l'esperienza in materia di contratti e convenzioni, l'esperienza lavorativa nel campo dei fondi comunitari diretti o indiretti, nazionali o regionali, ovvero presso istituzioni comunitarie, o presso istituzioni, aziende e studi legali presso cui ha avuto modo di conseguire un'esperienza in materia.

Il Sig., solo dopo un lungo carteggio con la Direzione centrale della Formazione e sviluppo risorse umane, è venuto a conoscenza di non essere stato ritenuto idoneo e, pertanto, ha chiesto di poter conoscere la propria collocazione in graduatoria, le ragioni di tale non idoneità, e quali fossero stati i criteri di valutazione adoperati dalla struttura di riferimento che ne avevano comportato l'esclusione dalla posizione oggetto di interpello e dall'elenco dei candidati ritenuti idonei non vincitori.

L'accedente, vantando un interesse diretto, concreto ed attuale a conoscere delle ragioni per le quali la sua candidatura non era stata ritenuta idonea, ha presentato in data formale istanza di accesso agli atti della procedura di interpello, al fine di conoscere i criteri di valutazione adottati per l'individuazione del candidato ritenuto idoneo, nonché la graduatoria di merito.

In data la Direzione centrale Formazione e Sviluppo Risorse Umane ha comunicato che la procedura di interpello attuata non ha carattere di selezione presso un P.A., con punteggi da attribuire nell'individuazione dei candidati in relazione a titoli/criteri esaustivi a cui attenersi ed, inoltre, non sussiste obbligo di formulare una graduatoria di merito sull'esito dell'interpello stesso; ha rappresentato, inoltre, che l'individuazione dei candidati ritenuti idonei all'esito dell'interpello costituisce una scelta gestionale, rimessa al responsabile della Struttura stessa che agisce con i poteri del privato datore di lavoro, anche previo eventuale colloquio e valutazione dei requisiti risultanti nel *curriculum* formativo e professionale e che, *“pertanto non vi è nessun documento ostensibile a da parte della scrivente Direzione in merito alla procedura di interpello d'interesse, a meno che non si voglia considerare il messaggio di Posta Elettronica Istituzionale trasmesso a codesta Direzione per proporre i trasferimenti”*.

L'accedente ha domandato, quindi, l'ostensione del messaggio di Posta Elettronica Istituzionale che era stato menzionato dalla Direzione centrale Formazione e Sviluppo Risorse Umane, che veniva

trasmesso dall'Amministrazione con i nominativi oscurati dei vincitori e degli idonei non vincitori e della relativa posizione in graduatoria.

Avverso tale provvedimento il Signor ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso, *ex art. 25 della Legge 241/90*, e adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto. Infatti, con riguardo all'esame della situazione legittimante, non sussiste alcun dubbio in ordine all'esistenza, in capo al ricorrente, di un interesse partecipativo di tipo endoprocedimentale all'accesso, che ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dello stesso accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), l. n. 241/1990, ai sensi del quale: *“I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24”*.

A differenza dell'accesso esoprocedimentale, in questo caso, infatti, l'interesse del richiedente è ritenuto dallo stesso legislatore in *re ipsa*, nel senso che, fatti salvi gli obblighi di pubblicazione, è la stessa partecipazione al procedimento, nel caso di specie la selezione alla procedura di interpello, a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia di tutti gli atti della procedura.

Oltretutto, secondo un ormai consolidato orientamento in materia di concorsi pubblici, applicabile anche alla procedura di selezione interna, *“...deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi, posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione. Tali atti, quindi, una volta acquisiti alla procedura, escono dalla sfera personale dei partecipanti che, peraltro, non assumono neppure la veste di controinteressati in senso tecnico (processuale) nel giudizio proposto ex artt. 25, l. n. 241 del 1990. ...”* (*ex multis* T.A.R., Roma, sez. II, 24/10/2012, n. 8772).

In questo caso, l'oscuramento dei nominativi e dei dati dei partecipanti alla selezione, sia di quello individuato e prescelto dall'Amministrazione, che di quelli ritenuti idonei, corrisponde, di fatto, ad una mancata ostensione dei documenti richiesti, che frustra inevitabilmente il diritto di accesso.

Inoltre, sebbene che l'Amministrazione acceduta ha comunicato che *“pertanto non vi è nessun documento ostensibile a da parte della scrivente Direzione in merito alla procedura di interpello d'interesse, a meno che non si voglia considerare il messaggio di Posta Elettronica Istituzionale trasmesso a codesta Direzione per proporre i trasferimenti”*, è opportuno ricordare che, in base all'art. 22, co. 1, lett. d) della L. n. 241 del 1990, si deve intendere *“per ‘documento amministrativo’, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di*

qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.

In conclusione, gli atti della procedura di interpello nonché l'esito, con i nomi dei vincitori e degli idonei, devono in ogni caso essere resi pubblici, considerato che, la procedura di interpello è equiparabile, ai fini della relativa pubblicità, a quella di ogni concorso pubblico e, di conseguenza, non sussiste alcun diritto alla riservatezza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione resistente a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo

FATTO

La Sig.ra ha presentato, in data, un'istanza d'accesso agli atti indirizzata all'Istituto Comprensivo "....." di, chiedendo *“di far conoscere in che modo è stato coperto il posto da me occupato in sostituzione del lavoratore fragile”*.

L'Amministrazione acceduta, con provvedimento del (ma per mero errore inviato solo in dar poiché l'invio tramite posta elettronica certificata non si era perfezionato a causa di un disguido o di un probabile disservizio del sistema informatico), ha risposto alla domanda dell'accedente comunicando che, come già le era stato comunicato al momento della conclusione del contratto, la stessa *“ha stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di collaboratore scolastico come supplente temporaneo per la sostituzione del titolare assente, con decorrenza dal e cessazione al, per n. ore settimanali di servizio; al suo naturale termine il contratto non è stato rinnovato in quanto il titolare è rientrato in servizio”*.

Avverso tale provvedimento la Sig.ra ha adito nei termini il Difensore Civico della Regione il quale ha poi trasmesso, per competenza, gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente è pervenuta una memoria integrativa dell'accedente in cui si lamenta che la risposta del dirigente scolastico non sarebbe esauriente, perché *“si chiedeva l'accesso agli atti ai sensi della legge 241/90 e Ss.Mm. e ii, ma lui semplicemente mi ha risposto con ritardo che il lavoratore è rientrano ma senza dimostrazione dei documenti, siccome si parla di un lavoratore fragile che con la legge di bilancio si è stabilito che per tali lavoratori c'è la proroga fino al”*.

DIRITTO

La Commissione rileva che la richiesta di accesso formulata dalla Sig.ra, di *“conoscere in che modo è stato coperto il posto da me occupato in sostituzione del lavoratore fragile”*, era diretta ad ottenere delle informazioni, e non anche l'ostensione dei documenti; ne discende che non può che rilevarsi l'inammissibilità del relativo gravame per avere ad oggetto informazioni, a cui, tra l'altro, l'Amministrazione ha risposto compiutamente.

Quanto alla successiva memoria di replica del, con cui la ricorrente lamenta la carenza della risposta ricevuta e domanda, per la prima volta, l'ostensione della documentazione attestante la

circostanza che il lavoratore fragile era rientrato a lavoro, la stessa deve ritenersi inammissibile, non potendo essere oggetto di questa pronuncia, costituendo una domanda nuova sulla quale l'Amministrazione acceduta non ha avuto modo di pronunciarsi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Inps sede di

FATTO

Il ricorrente ha presentato, in data, all'Inps di, un'istanza d'accesso agli atti al fine di chiedere l'ostensione dei documenti e delle certificazioni attinenti le pensioni e le indennità percepite dalla Sig.ra Quest'ultima, quale madre della defunta moglie dell'accidente, che avrebbe percepito, infatti, un contributo mensile di euro, corrisposti dal tutore del marito interdetto (padre della defunta moglie dell'accidente), pur avendo dichiarato di non percepire altri redditi, e così depauperando il patrimonio del *de cuius*.

Precisa il ricorrente che l'istanza era già stata presentata in data e poi nuovamente in data; poiché tali richieste erano rimaste senza risposta, è stato presentato un sollecito in (di cui, tuttavia, non ha allegato documentazione).

In data, il Sig. si è rivolto al Garante regionale dei diritti della persona della Regione, chiedendo il riesame del silenzio diniego opposto dall'Amministrazione interessata all'esito della formazione del silenzio rigetto, il quale ha successivamente trasmesso, per competenza, gli atti alla Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione osserva preliminarmente che il ricorso deve considerarsi tardivo, essendo stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio rigetto, siccome successivo alla scadenza dei trenta giorni previsti dal D.P.R. n. 184/06, art. 12 e, quindi, in violazione dell'art. 25, co. 4, della legge 241 del 1990.

La Commissione, in linea con la pacifica giurisprudenza amministrativa, ritiene che *“Qualora non sia impugnato il provvedimento di diniego non è possibile la reiterazione della medesima istanza, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, qualora non sussistono fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non presenti nell'originaria istanza o anche una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, in ordine alla legittimazione all'accesso.”* (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 10/07/2020, n. 2990). Ne consegue che, laddove si sia già formato il silenzio rigetto, l'interessato non può limitarsi a reiterare semplicemente la medesima istanza, poiché la mancata impugnazione del diniego di accesso nel termine decadenziale previsto, impedisce la reiterazione dell'istanza e la

conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 08/06/2020, n.6091).

In ogni caso, è opportuno ribadire che, sebbene non sia possibile superare il regime decadenziale stabilito dall'art. 25, l. n. 241 del 1990 a mezzo di una mera reiterazione dell'istanza di accesso respinta, laddove la nuova domanda non sia giustificata da circostanze nuove, tuttavia, è sempre possibile presentare una nuova istanza d'accesso in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria istanza, ovvero di una diversa prospettazione dei fatti che, tuttavia, deve oggettivamente rappresentare una diversa esigenza difensiva, e non limitarsi a descrivere diversamente circostanze già rappresentate nell'istanza precedente (T.A.R., Roma, sez. I, 05/07/2016 , n. 7668).

Pertanto, la richiesta di riesame non può che ritenersi irricevibile poiché intempestiva, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Roma

FATTO

In data il Sig. ha formulato, tramite il proprio difensore, un'istanza di accesso indirizzata alla Prefettura di, finalizzata a conoscere l'esito della domanda di sanatoria per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, presentata ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 34 del 2002.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla sua istanza di accesso, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di essere accolto venendo a tale riguardo in rilievo il diritto di accesso ad atti endoprocedimentali, ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere, in forza del combinato disposto dell'art. 7 e dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza d'accesso alla luce delle considerazioni svolte.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Ufficio territoriale del Governo.

FATTO

Il Sig., in data, ha presentato alla Prefettura di un'istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 33/2013, al fine di chiedere una serie di documenti ed informazioni.

In particolare, l'accedente ha chiesto copia della nota prot. n. Areadel della dott.ssa dell'Ufficio Territoriale del Governo di indirizzata al Comune di; nota prot. n. Areadel della dott.ssa dell'Ufficio Territoriale del Governo di, destinata al Comune di; lettera prot. del del Segretario Generale del Comune di indirizzata alla Prefettura di; lettera prot. del del Presidente del Consiglio Comunale di inviata alla Prefettura di Ufficio Territoriale del Governo di, nonché diverse informazioni tra cui la conferma della ricezione da parte della Prefettura di della comunicazione del Pubblico Ministero di, prevista dall'articolo 10, co. 4, del D.Lgs. n. 235/2012, conseguente alla condanna definitiva inflitta a, consigliere comunale di, ad una pena detentiva di e mesi, per il reato di omicidio colposo plurimo di cui all'art 589 c.p. aggravato ex art. 61, n. 9 c.p.; nonché eventuali provvedimenti decisi dagli Uffici competenti della Prefettura di

Deduce l'accedente di aver parimenti presentato richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell'Interno, rimasta anch'essa senza risposta.

Pertanto, ritenendosi formato il silenzio rigetto, il Sig. ha adito, nei termini, la Commissione affinché riesaminasse il caso e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, assumesse le conseguenti determinazioni.

È pervenuta, inoltre, una memoria della Prefettura di la quale dà conto di aver consentito l'accesso tramite l'invio dei documenti e delle informazioni richieste.

DIRITTO

La Commissione preliminarmente rileva di non essere competente a decidere relativamente alla richiesta di accesso civico generalizzato, presentata ex art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013, dovendo il richiedente presentare richiesta di riesame esclusivamente al Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza della amministrazione adita, secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 5 del predetto Decreto e non anche a questa Commissione. Il ricorso, pertanto, deve considerarsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto di Istruzione Superiore

FATTO

La ricorrente, docente della classe di concorso, ha chiesto in data, all'istituto di, individuato dal Miur come scuola polo per il controllo di tutte le domande per l'inserimento in graduatoria provinciale per il conferimento delle supplenze scolastiche per la classe di concorso, di poter accedere agli atti ed ottenere copia delle domande presentante e dei ricorsi pendenti o favorevoli che hanno permesso di guadagnare punti da seconda fascia con riserva, alla Sig.ra, docente collocata nella GPS della classe di concorso in posizione precedente rispetto alla accedente.

Precisa la ricorrente che, dopo aver inviato una prima richiesta di accesso all'Amministrazione interessata in data, rimasta senza alcun riscontro, è stato presentato un sollecito in (di cui, tuttavia, non ha allegato documentazione).

In data la Sig.ra ha adito questa Commissione chiedendo il riesame del diniego opposto dall'Amministrazione interessata all'esito della formazione del silenzio rigetto.

È pervenuta una memoria dell'Amministrazione nella quale si dà atto che, solo a causa di un disguido tecnico, l'invio della risposta all'accedente, prontamente predisposto, non era andato a buon fine, essendosi avveduti dell'errore solo con la comunicazione del presente gravame. In ogni caso, l'Amministrazione ha trasmesso copia della domanda della Sig.ra, unico documento in loro possesso, sia alla Commissione che all'accedente.

DIRITTO

La Commissione, preso atto dell'invio della documentazione richiesta da parte dell'Amministrazione, dichiara cessata la materia del contendere per avvenuto accesso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Liceo Linguistico e Liceo Scientifico

FATTO

Il Sig., genitore di uno studente del secondo anno del Liceo Scientifico di, nonché rappresentante dei genitori nella classe del figlio, ha presentato all'Amministrazione resistente, in data, una richiesta formale di visione di un verbale del Consiglio d'Istituto. Le ragioni sottese alla richiesta erano da individuare nel fatto che, in data, il Dirigente Scolastico dell'Istituto aveva inviato una Circolare in cui comunicava che, per problemi di spazio e di necessità legate al distanziamento, gli studenti che non si avvalevano dell'ora di insegnamento della religione cattolica, non avrebbero più potuto frequentare l'ora didattica alternativa, né svolgere un'ora di studio individuale all'interno della scuola, dovendo, quindi, lasciare l'istituto per tutta la durata della lezione di religione *“considerando che tali studenti non possono permanere e/o assembrarsi all'interno dell'istituto negli spazi comuni di passaggio nella salvaguardia delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid19”*, disponendo che gli studenti *“escano dall'istituto all'inizio dell'ora intermedia di Insegnamento Religione Cattolica e rientrino cinque minuti prima del termine della stessa”*

Poiché tale Circolare aveva suscitato malcontento in molti genitori, sia per il contenuto discriminatorio, che per il fatto che gli studenti avrebbero dovuto trascorrere un'ora all'aperto anche nel periodo invernale, il Sig., nella sua qualità di rappresentante di classe, ha domandato al Dirigente Scolastico dell'istituto di rivedere la decisione e, dopo aver ricevuto un rifiuto, ha presentato in data una formale istanza d'accesso agli atti, chiedendo copia del verbale della seduta del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto in cui era stata discussa la Circolare in questione.

L'Amministrazione resistente non ha fornito alcuna risposta e, pertanto, deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig., con ricorso nei termini, si è rivolto alla Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Successivamente, in data, è pervenuta una memoria dell'Amministrazione resistente che, dopo aver spiegato le ragioni sottese all'emanazione della Circolare Informativa Interna del, ha allegato la Circolare Informativa Interna n. del; il Modulo B riservato agli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica; la Circolare Informativa Interna n. del; la lettera prot. n. nonché l'estratto del verbale del Consiglio d'Istituto del

DIRITTO

La Commissione prende atto dell'invio della documentazione allegata alla memoria difensiva, della quale dispone la trasmissione alla ricorrente da parte della Segreteria, ritenendo così cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi invita la Segreteria a trasmettere al ricorrente la documentazione inviata dall'Amministrazione, così dichiarando il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione. Ufficio Scolastico Regionale per la

FATTO

La Sig.ra, rappresentata dagli Avv.ti e, ha presentato in data, un'istanza d'accesso diretta all'ostensione dei seguenti documenti:

- contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato - Prot. del, tra il dirigente dell'Istituto scolastico regionale per la e la Sig.ra, recante la sottoscrizione di entrambe le parti;
- dichiarazione del dirigente scolastico della sede assegnata come definitiva attestante che l'assunzione in servizio della Sig.ra è avvenuta in data
- ogni altro atto da cui si dovesse far discendere il rispetto della forma scritta prevista dall'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 e dei requisiti di validità del contratto.

A fondamento della predetta istanza, l'accedente ha affermato di aver impugnato dinanzi al Tribunale del Lavoro di il provvedimento con il quale il direttore dell'ambito territoriale di le aveva comunicato la risoluzione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato per incompatibilità, per avere in corso un altro rapporto di lavoro di pubblico impiego, sebbene, la stessa non avesse mai sottoscritto alcun contratto di lavoro. La ricorrente evidenziava, infatti, oltre che di non aver mai preso servizio, avendo usufruito sempre di aspettative non retribuite, anche di non aver mai sottoscritto il contratto n. del, con conseguente nullità insanabile del predetto contratto per inosservanza della forma scritta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sull'istanza presentata, la Sig.ra, per il tramite degli avvocati e, ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Il ricorso deve dirsi fondato e, quindi, meritevole di essere accolto poiché la ricorrente vanta un interesse endoprocedimentale – ex artt. 7 e 10 della Legge 241/'90 - ad accedere alla documentazione richiesta nonché un interesse difensivo della propria posizione giuridica soggettiva. La documentazione richiesta appare, infatti, necessaria alla difesa in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi e, di conseguenza, l'Amministrazione adita dovrà consentire l'accesso alla documentazione richiesta.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INPS

FATTO

La Sig.ra ha presentato, in data, un'istanza d'accesso all'Inps, Gestione dei dipendenti pubblici, al fine di conoscere lo stato d'avanzamento della richiesta di pensione privilegiata presentata per via telematica in data, nonché le motivazioni che hanno determinato la mancata conclusione del procedimento. Non avendo ricevuto alcuna risposta, la Sig.ra ha presentato un sollecito in data, invitando l'Amministrazione a concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso.

In data la Sig.ra ha adito questa Commissione chiedendo il riesame del diniego opposto dall'Amministrazione interessata all'esito della formazione del silenzio rigetto sulla richiesta di conoscere lo stato di definizione della propria domanda.

DIRITTO

In via preliminare si deve rilevare la tardività del ricorso. È pacifico, infatti, che *“Qualora non sia impugnato il provvedimento di diniego non è possibile la reiterazione della medesima istanza, né l'impugnazione del successivo diniego, laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo, qualora non sussistono fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non presenti nell'originaria istanza o anche una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, in ordine alla legittimazione all'accesso.”* (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 10/07/2020, n. 2990).

Ne discende che la richiesta di riesame non può che ritenersi irricevibile poiché intempestiva, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del D.P.R. 184/2006.

In ogni caso, il ricorso sarebbe comunque inammissibile, posto che la richiesta di accesso era rivolta, non già all'ostensione di un documento quanto a conoscere lo stato di definizione della propria domanda di pensionamento e, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della Legge 241/'90, non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso per tardività nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Primaria

FATTO

La Sig.ra, docente della scuola primaria, dopo aver ricevuto una comunicazione di avvio del procedimento disciplinare con formale contestazione di addebito, ha chiesto, in data, di accedere ai documenti del relativo procedimento, ed in particolare a tutte le comunicazioni intercorse tra il dirigente scolastico ed il personale, afferenti la sua persona. L'Istituto scolastico acceduto, con provvedimento del, ha concesso l'accesso ai richiesti documenti solo parzialmente, oscurando i nominativi dei docenti interessati. Inoltre, da tale parziale ostensione l'accedente è venuta a conoscenza dell'esistenza di una relazione sottoscritta dalla dichiarante in data, menzionata nel verbale n. del, e non ostesa dall'Amministrazione.

Il provvedimento di parziale accoglimento della richiesta ostensiva è stato impugnato innanzi alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990. La ricorrente, inoltre, dopo aver adito la Commissione, ha chiesto al dirigente scolastico di procedere alla notifica ai soggetti controinteressati della richiesta di riesame, il cui nome ed ogni altro riferimento personale è ignorato dall'accedente.

DIRITTO

Sul gravame presentato dalla Signora la Commissione osserva preliminarmente che l'allegazione della ricevuta dell'invio del ricorso al controinteressato è prevista, a pena di inammissibilità dello stesso, dal comma 4 lett. b) e comma 7 lett. c) dell'art. 12 del DPR 184/2006. Infatti, nelle ipotesi in cui il controinteressato sia conosciuto o conoscibile, la notifica è onere del ricorrente medesimo, il quale dovrà adempiervi con la normale diligenza, non potendosi addurre la non conoscenza o una mera difficoltà nel reperimento dell'indirizzo a cui effettuare la notifica richiesta *ex lege*.

Nel caso in esame, tuttavia, l'oscuramento dei nomi dei docenti ascoltati ha inibito all'accedente di conoscerne i nomi e, quindi, di ottemperare alle prescrizioni di legge sull'onere della notifica ai controinteressati.

La Commissione chiede, pertanto, all'Amministrazione resistente di notificare il ricorso, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 5 del D.P.R. 184 del 2006, ai controinteressati, non individuati dalla ricorrente al momento della presentazione dell'odierno gravame, cioè a tutti coloro che sono

menzionati nei chiesti documenti, e che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Nelle more di tale incombente vanno dichiarati interrotti i termini per la decisione.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione a trasmettere il ricorso ai controinteressati, dichiarando interrotti *medio tempore* i termini di legge per la decisione del ricorso.

Ricorrente:

contro

Amministrazione: Comune di Polizia Municipale del Comune di

FATTO

Il Sig. ha presentato, in data, un'istanza d'accesso agli atti indirizzata al Comando della Polizia Municipale del Comune di, ed al Sindaco dello stesso Comune, al fine di conoscere l'esito dell'istanza di concessione del parcheggio riservato ai disabili, presentata in data, la documentazione istruttoria della relativa istanza, l'esito del sollecito dallo stesso presentato per la concessione, nonché la risposta fornita alla richiesta di informazioni della Prefettura di nel, sulla pratica inoltrata dallo stesso per la concessione del parcheggio disabili.

L'Amministrazione resistente non ha fornito alcuna risposta e, pertanto, deducendo la formazione del silenzio rigetto il Sig., con ricorso nei termini, si è rivolto in proprio alla Commissione, affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del rigetto dell'istanza di accesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

DIRITTO

La Commissione, rileva preliminarmente che, data l'assenza del Difensore civico ai vari livelli locali, al fine di non privare l'istante della prevista tutela giurisdizionale, la decisione del presente ricorso ricade nella competenza di questa Commissione.

Ciò posto il ricorso è fondato e merita accoglimento poiché il ricorrente vanta un interesse qualificato all'ostensione di quanto richiesto con la domanda di accesso datata, avendo lo stesso un interesse concreto, diretto ed attuale a conoscere l'esito della sua istanza al riconoscimento di un parcheggio per disabili. Sussiste, infatti, il prospettato diritto trattandosi di atti endoprocedimentali ai quali il ricorrente, in quanto parte del procedimento in questione, ha diritto di accedere in forza del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della Legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Casa di Reclusione di

FATTO

Il Sig., detenuto presso la Casa di Reclusione di, ha presentato all'Amministrazione Penitenziaria, in data, un'istanza d'accesso agli atti rivolta ad ottenere la copia della propria osservazione trattamentale e di tutti gli aggiornamenti. Deducendo la formazione del silenzio rigetto, il ricorrente si è rivolto alla Commissione per l'accesso in data, chiedendone il riesame.

Successivamente è pervenuta una memoria da parte della Direzione della Casa di Reclusione di in cui, in ordine al mancato rilascio degli atti trattamentali relativi al Sig., ha rappresentato di non aver negato l'accesso ma di averlo, di fatto, solo differito, in attesa di acquisire la determinazione degli Uffici Superiori dell'Amministrazione Penitenziaria. Infatti, in seguito alla Decisione n. assunta da questa Commissione in data, resa nei confronti di altro ricorrente sempre detenuto nella Casa di Reclusione di, la Direzione dell'istituto penitenziario ha chiesto il parere degli Uffici Superiori dell'Amministrazione Penitenziaria circa la possibilità di estendere a fattispecie analoghe, come nel caso prospettato dal Sig., quanto deciso dalla Commissione sul diritto d'accesso.

DIRITTO

Il Sig. ha presentato un'istanza di riesame lamentando la formazione del silenzio rigetto (senza, tuttavia, allegare, come invece avrebbe dovuto fare, l'istanza presentata all'Amministrazione con la data del protocollo) e, senza attendere lo scadere dei 30 giorni concessi all'Amministrazione, si è rivolto alla Commissione dolendosi della mancata risposta entro il termine, in realtà non ancora scaduto. Infatti, a fronte dell'istanza d'accesso presentata in data, il ricorrente ha adito la Commissione il e, quindi, prima che decorresse il termine di trenta giorni per l'Amministrazione per rispondere (che aveva tempo fino al). Infatti, solo una volta che sia scaduto tale termine per l'Amministrazione, decorre il termine di trenta giorni di tempo per rivolgersi alla Commissione e chiedere il riesame del diniego, espresso o tacito.

Nel caso in esame, poiché il comportamento dell'Amministrazione non può essere in alcun modo considerato illegittimo, il ricorso proposto prima della scadenza del termine concesso all'Amministrazione per rispondere all'istanza di accesso deve essere considerato inammissibile.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno. Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

FATTO

Il Signor ha partecipato al Concorso per titoli a posti per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario ed, in tale ambito, ha presentato molteplici istanze al Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, al fine di chiedere l'accesso e la copia dello stralcio del foglio matricolare e dei titoli di diversi candidati.

In particolare, con diverse richieste, del e del e, il Sig. ha presentato ulteriori plurime istanze d'accesso, relativamente al foglio matricolare, i titoli di servizio presentati ai fini del concorso, i provvedimenti concernenti gli incarichi ricoperti della candidata nonché i verbali numero:,,,, da a, da a; verbali della Commissione riguardanti le valutazioni attribuite dal "sistema applicativo" ovvero dal "software" realizzato dall'Ufficio dell'Attività Concorsuale (verbali da numero a); i verbali relativi alle verifiche a campione intraprese a decorrere dalla seduta del; il verbale n. del, nonché le note del, del e del dell'Ufficio Attività Concorsuali e copia della nota di risposta della Commissione Esaminatrice.

Deduce il ricorrente che, con riguardo alla prima richiesta, si sarebbe formato il silenzio rigetto non avendo, l'Amministrazione, fornito alcuna risposta.

Con riguardo, invece, alle altre istanze d'accesso (del e), l'Amministrazione non ha consentito l'accesso ritenendo la richiesta emulativa ed esplorativa, facendo seguito ad una molteplicità di analoghe istanze presentate.

Per questi motivi il Sig.ha chiesto, nei termini di legge, il riesame alla Commissione attraverso due autonomi ricorsi. In entrambi i casi, l'accedente specifica che le istanze non sarebbero preordinate ad un controllo generalizzato di natura emulativa o esplorativa, essendo *"finalizzata esclusivamente dall'esigenze di prendere coscienza dell'anomalo modus operandi della Commissione Esaminatrice e delle ragioni delle numerose difformi valutazioni che hanno gravemente danneggiato lo scrivente"*; inoltre, vi sarebbe un interesse attuale dell'accedente in quanto, nonostante le sentenze del Tar che, prima in via cautelare, e poi nel merito, avrebbero posizionato il in posizione utile nel concorso, *"non ha fatto seguito l'avvio del periodo formativo previsto dalla normativa regolamentare per l'assegnazione del nuovo grado nonostante la favorevole sentenza del Tar del"*.

DIRITTO

La Commissione, preliminarmente, dispone la riunione dei gravami per connessione soggettiva ed oggettiva e, nel merito, osserva quanto segue.

Come già ribadito nelle precedenti decisioni relative al medesimo ricorrente su casi analoghi relativi alla medesima procedura concorsuale (cfr. decisioni n. 122 del 30.3.2021 e n. 128 del 3.3.2021 e, da ultimo, decisione del 21.4.2021), entrambi i ricorsi devono ritenersi inammissibili, essendo le istanze di accesso preordinate ad un controllo diffuso e generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, come tali inammissibili, secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 24 della legge n. 241/1990. Inoltre, non sussiste alcun interesse attuale e concreto all'ostensione, posto che, il mancato "*avvio del periodo formativo*" lamentato dal ricorrente e posto a fondamento del proprio interesse attuale e concreto all'accesso, è questione che attiene al merito della vicenda concorsuale, che nulla a che vedere con la cognizione ed i poteri attribuiti a questa Commissione.

Pertanto, non sussiste alcun interesse diretto, concreto e attuale, ai sensi dell'art. 22 comma 1, lett. b), della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che corrisponda ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è richiesto l'accesso. Inoltre, come più volte ricordato, in base al successivo art. 24 comma 3, è espressamente esclusa la possibilità di esperire l'accesso al fine di un mero controllo di legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Inoltre, si deve ancora una volta ricordare che questa Commissione condivide pienamente l'orientamento del Consiglio di Stato secondo cui "*la ripetuta reiterazione delle istanze di accesso appare di per sé non conforme alle finalità della normativa in materia, circa la consentita conoscenza di tutta la documentazione che, in base ad un apprezzamento preventivo di probabilità, l'interessato può ragionevolmente ritenere utile per l'accertamento di fatti che lo riguardano, con le possibili ragioni difensive conseguenti; può anche riconoscersi che, dalla conoscenza di alcuni atti, possa dimostratamente scaturire l'esigenza di ulteriori acquisizioni documentali; non può invece ritenersi giustificato un ricorso frazionato e protratto nel tempo del diritto di accesso, senza che risultino plausibili ragioni per una omessa acquisizione originaria di tutta la documentazione ritenuta utile, con sostanziale trasformazione dell'istituto di cui trattasi in strumento di indagine sull'attività amministrativa, alla mera ricerca di nuovi elementi utilizzabili*" (Cons. Stato, Sez. VI, 18.6.2015, n. 3122).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riuniti preliminarmente i due ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, li dichiara entrambi inammissibili.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

FATTO

Il Signor, avendo partecipato al Concorso per titoli a posti per l'accesso alla qualifica di Vice Commissario, ha presentato al Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, in data, un'istanza d'accesso chiedendo la copia dello stralcio del foglio matricolare della candidata, limitatamente ai titoli di cultura posseduti nonché nota e carteggio trasmesso dal Questore di relativi alla medesima candidata.

L'Amministrazione ha comunicato, in data, di non poter accogliere la richiesta ritenendo che la stessa avesse *“natura emulativa e/o esplorativa, alla luce dell'avvenuto riscontro delle precedenti richieste del,,, e”*, concernenti gli atti del medesimo concorso e già evase. Inoltre, sempre secondo l'Amministrazione adita, *“per difetto di interesse attuale e concreto, considerato che, in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. / del TAR, il dipendente in questione è stato inserito, con riserva dell'esito del giudizio, nella graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso”*.

Avverso tale provvedimento il Sig. adiva nei termini la Commissione. Perveniva, altresì, una memoria dell'Amministrazione che ribadiva, non solo la natura esplorativa della richiesta, in quanto seguita da numerose analoghe istanze d'accesso formulate nell'ambito del medesimo concorso (parte delle quali anche accolte), ma anche l'assenza di un interesse attuale e concreto all'accesso, essendo risultato il, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del T.a.r. (sentenza poi confermata nel merito), tra i vincitori del concorso interno in questione, collocandosi nella graduatoria finale in posizione superiore rispetto a quella della candidata, dei cui titoli chiedeva l'ostensione.

In data il Sig. si è nuovamente rivolto alla Commissione per proporre una “segnalazione”, lamentando ancora una volta la “generosa attribuzione” del punteggio per la seconda laurea alla candidata che, per l'effetto, veniva dichiarata, a suo dire ingiustamente, vincitrice del concorso in sede di riesame. Il proseguiva, poi, illustrando “per doverosa conoscenza” una serie di doglianze circa la regolarità del concorso.

DIRITTO

Questa Commissione non ha il potere di riesaminare le proprie decisioni, unica possibilità di riesame è quella data da un'istanza di revocazione per errore di fatto; la nota in esame, tuttavia, non

contiene gli elementi di una richiesta revocatoria per errore di fatto e, pertanto, la Commissione ne rileva l'inammissibilità.

La Commissione, pertanto, preso atto di quanto rappresentato dal ricorrente, e considerato che la questione è già stata definita con decisione n. del che ha ritenuto il ricorso inammissibile per le motivazioni espresse in narrativa, dichiara il presente ricorso inammissibile, non essendo stato prospettato alcun errore, in fatto o in diritto, in cui sarebbe incorsa la Commissione, tale da dar luogo ad una revocazione della precedente decisione.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate- Direzione provinciale di - Ufficio provinciale territorio

FATTO

In data, il Sig. aveva presentato istanza d'accesso, per motivi attinenti al diritto di difesa, per chiedere il verbale del sopralluogo effettuato in data presso l'immobile sito in, alla Via, n., per conto dell'Agenzia delle Entrate di, nonché ogni altro documento ad esso collegato relativo alla valutazione dell'immobile.

L'amministrazione adita, in data, confermava il precedente diniego del, ritenendo che l'istanza del non rivestiva elementi di novità, in fatto o in diritto, rispetto a quella già presentata in data

Contro tale provvedimento meramente confermativo del il Sig. aveva adito nei termini la Commissione, ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 241 del 1990. L'Amministrazione resistente aveva inviato alla Commissione una memoria nella quale descriveva la situazione di fatto alla base della vicenda *de qua*, specificando che l'originario provvedimento di diniego era stato inviato mediante raccomandata che risultava non essere stata ritirata e, pertanto, si era determinata una compiuta giacenza.

In data, la Commissione aveva ritenuto che, in effetti, il provvedimento del, aveva carattere meramente confermativo di quello del e, pertanto, non era idoneo a riaprire i termini d'impugnazione, considerato che l'Amministrazione si era limitata a ripetere il contenuto del precedente provvedimento senza nulla aggiungere alle precedenti motivazioni. Pertanto, la Commissione aveva dichiarato il ricorso irricevibile per tardività.

In data il ricorrente aveva presentato una prima richiesta di revocatoria, esponendo di non aver ricevuto alcuna comunicazione di raccomandata in giacenza. La Commissione, con decisione del, nel ribadire che, secondo quanto pacificamente dispone l'art. 395 c.p.c. *“le sentenze pronunciate in grado d'appello o in un unico grado, possono essere impugnate per revocazione se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.”*, aveva dichiarato il ricorso inammissibile, considerato che *“la Commissione si è espressa sulla base della memoria dell'amministrazione resistente e, pertanto, non è incorsa in alcun errore di fatto risultante da documenti in atti?”*.

In data il Sig. adiva nuovamente la Commissione, lamentando il fatto che *“nel documento 'Decisione' allegato alla mail cui si risponde ci si riferisce al verbale sopralluogo del, invece la data supposta del*

sopralluogo cui la AG Entrate fa riferimento e in cui si afferma di aver effettuato il sopralluogo è quella del”, senza formulare alcuna formale richiesta, proseguendo poi nello spiegare la necessità dell’accesso correlato ad attività difensive, dolendosi delle precedenti decisioni. Tale richiesta veniva ritenuta inammissibile dalla Commissione, con decisione del, non contenendo alcuna domanda ma solo una lamentela.

Successivamente, il il Sig. ha presentato un ulteriore istanza alla Commissione sull’accesso, in cui ribadisce la sussistenza di un errore in ordine al fatto che, *“il documento richiesto non è il verbale del bensì del, ribadiamo pertanto che l’anno del presunto verbale e relativo presunto accesso da parte della Agenzia del Territorio di non risulta essere il bensì il*”.

DIRITTO

La Commissione, volendo interpretare la richiesta di precisazione della data da parte del Sig. come istanza revocatoria (unica istanza di revisione ammissibile in questa sede), ed atteso che il ricorrente ha chiesto la revocazione della decisione del con la quale la Commissione aveva dichiarato la relativa inammissibilità, dichiara anche il presente ricorso inammissibile, ai sensi dell’art. 403 c.p.c. il quale dispone che *“non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione. Contro di essa sono ammessi i mezzi d’impugnazione ai quali era soggetta originariamente la sentenza impugnata per revocazione”*.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile.

.....
PEC:

USR
PEC:

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
STATALE
PEC:

Decisione

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: (1 - intervento) c/ USR -, ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE - – Decisione del

In riscontro all'istanza del Sig., pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n.-....., con la quale si lamenta “l'indifferenza della stessa a voler concedere la visione dei documenti richiesti, soprattutto per la classe di concorso a me interessata (.....)”, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso del Sig., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota del Sig., per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.

.....
PEC:

MIUR - LICEO ARTISTICO
PEC:

Decisione

OGGETTO: Ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ex art.25 della legge n. 241 del 1990: c/ MIUR LICEO ARTISTICO – Decisione del

In riscontro all'istanza della Sig.ra, pervenuta in data e registrata al protocollo DICA con il n.-....., con la quale sollecita il titolo di accesso al concorso docenti (laurea specialistica \ magistrale e\o titolo AFAM di secondo livello) della Sig.ra, si rappresenta quanto segue.

Con decisione del, che per comodità si allega, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha accolto il ricorso della Sig.ra., avverso il diniego d'accesso di codesta Amministrazione, invitandola a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte nella decisione medesima.

Al riguardo, si rappresenta che, a fronte del rinnovato diniego tacito o espresso all'accesso agli atti richiesti, non sussistono ulteriori rimedi amministrativi attraverso i quali la Commissione per l'accesso possa indurre l'Amministrazione resistente ad ottemperare a quanto disposto con la propria decisione del

Sole possibili reazioni dell'accedente sono il ricorso al Tar o la denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, ove ne ricorrano gli estremi.

Premesso quanto sopra, si trasmette in allegato a codesta Amministrazione resistente, la nota della Sig.ra, per i conseguenti adempimenti, con preghiera di curarne un sollecito diretto riscontro con l'interessato, dandone notizia a questa Commissione.